

CHALLENGE FUNDS

Fondo Comune di Investimento
Mobiliare di Diritto Irlandese



Società di Gestione

mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS

Collocatore Unico

mediolanum BANCA

**RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH
(Banca Depositaria)**

**REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO
CHALLENGE FUNDS**

(società d'investimento multicomparto di tipo OICVM)

DILLON EUSTACE AVVOCATI
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRLANDA

INDICE

Clausola	Argomento	Pag.
1.00	DEFINIZIONI	6
2.00	VINCOLI DEL REGOLAMENTO PER TUTTE LE PARTI	11
3.00	DIRITTI DEI SOTTOSCRITTORI	11
4.00	COSTITUZIONE DEL FONDO	12
5.00	EMISSIONE DI QUOTE	13
6.00	INVESTIMENTI CONSENTITI	16
7.00	AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DEI BENI DEPOSITATI	18
8.00	OPERAZIONI RELATIVE AI BENI DEPOSITATI E AI PRESTITI	23
9.00	OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DELLA BANCA DEPOSITARIA, DEGLI <i>INVESTMENT</i> <i>MANAGER DELEGATI</i> , DELL'AGENTE AMMINISTRATIVO E DEGLI ASSOCIATI	24
10.00	I REGISTRI	25
11.00	EMISSIONE DI CERTIFICATI	26
12.00	CARATTERISTICHE DEI MODULI DEI CERTIFICATI	26
13.00	SCAMBIO DI CERTIFICATI	26
14.00	CERTIFICATI DETERIORATI O SMARRITI	27
15.00	COMMISSIONI PER L'EMISSIONE DI CERTIFICATI	27
16.00	CANCELLAZIONE DI QUOTE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO	27
17.00	DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	27
18.00	VALUTAZIONE DEI BENI DEPOSITATI	28
19.00	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	30
20.00	CANCELLAZIONE DI QUOTE E RIDUZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI	31
21.00	RIMBORSO DI QUOTE A FAVORE DEI SOTTOSCRITTORI	32
22.00	CONVERSIONE DI QUOTE	33
23.00	DISTRIBUZIONI	34
24.00	RELAZIONE ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE	36
25.00	MANSIONI, RESPONSABILITÀ, INDENNIZZI DELLA BANCA DEPOSITARIA E POTERE DI DELEGA	36
26.00	GARANZIA E COMPENSAZIONE	47
27.00	INDENNITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	48
28.00	ALTRI CONTRATTI FIDUCIARI	50
29.00	COMPENSO DELLA BANCA DEPOSITARIA	50
30.00	COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	50
31.00	IMPEGNI, POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	51
32.00	OBBLIGHI IN QUALITÀ DI BANCA DEPOSITARIA	55
33.00	OPERAZIONI SU RICHIESTA DEI SOTTOSCRITTORI	56
34.00	PREPARAZIONE DEGLI ASSEGNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE ECC	57
35.00	DURATA DELL'INCARICO E RECESSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE	57
36.00	RECESSO O DESTITUZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA	57
37.00	ANNUNCI PUBBLICITARI	58
38.00	DURATA ED ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI	58
39.00	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI	59
40.00	USI DI BORSA	60
41.00	SOTTOSCRITTORI QUALIFICATI	60
42.00	AVVISI	61
43.00	DEPOSITO E COPIE DEL REGOLAMENTO	62
44.00	RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLE NORME ANTIRICICLAGGIO	62
45.00	OBBLIGHI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ	62
46.00	OBBLIGO DI INDIPENDENZA E CONFLITTI D'INTERESSE	66
47.00	ISTRUZIONI APPOSITE	67
48.00	RISERVATEZZA	68
49.00	APPLICABILITÀ	70

50.00	PROTEZIONE DEI DATI	70
51.00	MODIFICA DEL REGOLAMENTO	72
52.00	RICOSTRUZIONE E FUSIONE	73
53.00	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	73
54.00	CESSIONI	74
55.00	CONTROPARTI	74
56.00	DIRITTO APPLICABILE	74
ALLEGATO A ASSEMBLEE DEI SOTTOSCRITTORI		75
ALLEGATO B ATTIVITÀ DA DETENERE E LORO CLASSIFICAZIONE		78
ALLEGATO C CONTI DI LIQUIDITÀ DI TERZI		83
ALLEGATO D PROCEDURE DI INOLTRO A LIVELLI SUPERIORI		83
ALLEGATO E INFORMATIVE DI LIVELLO 2 RELATIVE ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA OICVM V		84
APPENDICE I ALLEGATO E I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI CHE LA SOCIETÀ DI GESTIONE O IL SUO DELEGATO È TENUTA/O A FORNIRE ALLA BANCA DEPOSITARIA		89
APPENDICE II ALLEGATO E INFORMAZIONI CHE TERZE PARTI SONO TENUTE A FORNIRE ALLA SOCIETÀ SU RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE		89
ALLEGATO F CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA BANCA DEPOSITARIA		90
ALLEGATO G GESTIONE DELL'INVESTIMENTO E ALTRI SERVIZI CHE LA SOCIETÀ DI GESTIONE È TENUTA A FORNIRE		90

CHALLENGE FUNDS

IL PRESENTE REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO è redatto il giorno 1 del mese di aprile 2019.

TRA

1. **MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED** con sede legale presso Fourth Floor, The Exchange, IFSC, Dublin 1, Irlanda (di seguito la **"Società di Gestione"**); e

2. **RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH** con sede operativa presso George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlanda (di seguito la **"Banca Fiduciaria"**).

MENTRE

- A. Challenge Funds (il **"Fondo"**) è stato costituito come società d'investimento multicomparto di tipo aperto da un regolamento tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e riformulazioni di un regolamento modificato e riformulato datato 15 giugno 2012 (e successive modifiche) tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria (il **"Regolamento Originario"**).
- B. Il Fondo ha ottenuto l'autorizzazione della Banca Centrale d'Irlanda in data 24 febbraio 1998 come società d'investimento multicomparto di tipo aperto ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee del 2011 (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e successive modifiche.
- C. Premesso che la Società di Gestione e la Banca Depositaria hanno convenuto di modificare il Regolamento originale sostituendolo integralmente con il presente Regolamento Modificato e Riformulato (l'**"Atto"** o il **"Regolamento"**, secondo i casi) alla mezzanotte (ora irlandese) del giorno 1 del mese di aprile 2019.
- D. La Banca Depositaria certifica con il presente che, a suo parere, le modifiche ivi contenute non pregiudicano gli interessi dei Sottoscrittori o di alcuno di essi e non sollevano in alcun modo la Banca Depositaria o la Società di Gestione dalle proprie responsabilità verso i Sottoscrittori.

AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE STABILITO quanto segue:

1.00 DEFINIZIONI

1.01 A meno che l'argomento o il contesto richiedano altrimenti, le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati:

"Data di Contabilizzazione" indica la data con riferimento alla quale saranno predisposte le relazioni annuali del Fondo e dei suoi Comparti; tale data sarà il 31 dicembre di ogni anno, o (in caso di scadenza del Periodo del Regolamento o del Periodo di un Comparto) la data in cui gli importi richiesti per la distribuzione finale saranno stati pagati ai Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento, previa approvazione della Banca Centrale. La Società di Gestione e la Banca Depositaria, con il consenso della Banca Centrale, potranno decidere di volta in volta di variare la Data di Contabilizzazione.

"Periodo di Contabilizzazione" significa, relativamente a ciascun Comparto, è il periodo che termina ad una Data di Contabilizzazione e che inizia, nel caso del primo di tali periodi, dalla data (essa inclusa) della prima emissione di Quote del Comparto o, in ogni altro caso, dalla fine dell'ultimo Periodo di Contabilizzazione;

"Agente Amministrativo" indica una o più persone o società nominate dalla Società di Gestione in conformità con i requisiti della Banca Centrale per amministrare le attività del Fondo e dei suoi Comparti;

"Spese Amministrative" indica gli importi dovuti a valere sui Beni Depositati, necessari a coprire tutti i costi, gli oneri e le spese, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelli relativi al calcolo degli indici, all'attribuzione della performance, al controllo del rischio e a commissioni e spese per servizi equivalenti (come eventualmente specificato nel Prospetto, se del caso), tutte le spese per la ricerca in materia di investimenti, commissioni e costi operativi diretti e/o indiretti sostenuti dalla Società di Gestione in relazione a eventuali programmi/operazioni di prestito titoli, spese dei corrieri, costi e spese di telecomunicazione, spese vive, spese legali e professionali sostenute dalla Società di Gestione in contenziosi per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto o Classe oppure in relazione alla costituzione o all'amministrazione corrente del Fondo o di qualsiasi suo Comparto o Classe o comunque aggiuntivi rispetto a costi, oneri e spese, compresi i costi di traduzione, di eventuali avvisi, compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli relativi a relazioni, Prospetti, documentazione per la quotazione e annunci sui giornali per i Sottoscrittori effettuati con qualsiasi modalità, più l'eventuale imposta sul valore aggiunto sui summenzionati costi, oneri e spese, e tutte le commissioni adeguatamente documentate e le ragionevoli spese vive dell'Agente Amministrativo

(in qualità di agente amministrativo e conservatore del registro e agente di trasferimento), di qualsiasi *Investment Manager Delegato*, consulente di trading, cash manager, distributore, agente incaricato dei pagamenti e/o banca corrispondente, o altro delegato o consulente della Società di Gestione debitamente incaricato conformemente con i requisiti della Banca Centrale in base a un contratto di cui la Società di Gestione o il delegato della stessa e tale soggetto siano contraenti, oltre all'imposta sul valore aggiunto (se prevista);

"AIMA" è l' *Alternative Investment Management Association* (Associazione Alternativa di Investment Management);

"Attività in Custodia" indica le attività di proprietà del Fondo costituite da strumenti finanziari (come specificato nella Sezione C dell'Allegato I alla Direttiva 2014/65/UE) che possono essere registrate in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri della Banca depositaria e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati alla Banca Depositaria ai sensi dell'Articolo 22(5)(a) della Direttiva OICVM e dell'Articolo 12 del Regolamento Delegato e che sono elencati nella Parte II dell'Allegato B al presente Supplemento, che può essere modificato di volta in volta ai sensi delle disposizioni di tale Allegato;

"Mansioni di Verifica delle Attività" indica le mansioni di verifica delle attività descritte in maggiore dettaglio nelle Sub-clausole 7.02 e 7.03 del presente Supplemento;

"Associato" indica qualsiasi società che, in relazione al soggetto interessato (ove questa sia una società) è una holding o una controllata di tale holding di una società (o controllata di una società) di cui almeno un quinto del capitale versato sia detenuto dal soggetto in questione o da un suo Associato, come definito nella prima parte di questa definizione. Laddove il soggetto interessato sia una persona fisica o giuridica o altro organismo non legalmente costituito in società, l'espressione "Associato" si riferisce a qualsiasi società direttamente o indirettamente controllata da tale persona;

"Revisori Contabili" indica qualsiasi persona o società qualificata per la nomina a revisore contabile di un OICVM autorizzato ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011, che siano stati designati in quanto revisori contabili dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria;

"Giurisdizioni Autorizzate" indica le giurisdizioni in cui il Fondo può detenere Attività in Custodia e che sono elencate nella Parte I (A) dell'Allegato B al presente Atto, che può essere modificato di volta in volta ai sensi delle disposizioni di tale Allegato;

"OICVM Autorizzato" indica un organismo di

investimento collettivo in valori mobiliari, il cui unico oggetto sociale è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide di cui al Regolamento 45 dei Regolamenti OICVM del 2011 del capitale raccolto presso il pubblico e che opera secondo il principio della ripartizione del rischio, le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo dalle attività dell'organismo;

"Regolamento sui Benchmark" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 ed eventuali modifiche, integrazioni, consolidamenti o sostituzioni inclusi fra l'altro i regolamenti delegati della commissione ad integrazione del Regolamento (UE) 2016/1011;

"Giorno Lavorativo" significa ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario a Dublino, Milano e Lussemburgo o qualsiasi altro giorno o giorni stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione.

"Liquidità" indica tutta la liquidità in qualsiasi valuta o gli strumenti equivalenti ricevuta/i dalla Banca Depositaria per conto del Fondo (tramite deposito o derivante/i da o connessa/i alle Attività in Custodia);

"Conto di Liquidità" indica qualsiasi conto bancario aperto presso la Banca Depositaria a nome del Fondo o della Società di Gestione agente per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto al fine di agevolare il regolamento delle operazioni perfezionate per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto;

"Attività Liquide" indica gli importi a sottoscrizione pervenuti da investitori che hanno sottoscritto Quote di un Comparto, gli importi a rimborso dovuti agli investitori che hanno riscattato le loro Quote in un Comparto e gli importi dei dividendi dovuti ai Sottoscrittori di un Comparto;

"Mansioni di Monitoraggio della Liquidità" ha il significato attribuito a tale termine nella Sub-clausola 45.05 del presente Supplemento;

"CCP" indica un sistema di compensazione presso una controparte centrale;

"Banca Centrale" indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi autorità normativa con responsabilità di supervisione e regolamentazione del Fondo nominata quale successore della stessa;

"Regole della Banca Centrale" indica qualsiasi strumento giuridico, norma, condizione, regolamento, requisito emanato/a di volta in volta dalla Banca Centrale e applicabile al Fondo e/o alla Banca Depositaria ai sensi della Legislazione OICVM;

"Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015" indica i Regolamenti del Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), come modificato dai Regolamenti del Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013

(Sezione 48(1)) (Organismi di investimento collettivo in Valori Mobiliari) (Emendamento) del 2016;

“Certificato” indica un certificato emesso su richiesta di un Sottoscrittore nel quale venga evidenziata la titolarità delle Quote indicate a favore di un soggetto iscritto nel Registro di riferimento;

“Classe” significa una Classe di Quote di un Comparto;

“Clausola” o **“Sub-clausola”** indica una clausola o sub-clausola del presente Atto;

“Conto di Custodia” indica qualsiasi conto o forma analoga di archiviazione, utilizzata dalla Banca Depositaria per registrare Attività in Custodia detenute per conto del Fondo;

“Mansioni di Custodia” indica le mansioni di custodia descritte in maggiore dettaglio nelle Sub-clausole 7.02 e 7.03 del presente Supplemento;

“Normativa sulla protezione dei dati” indica qualsiasi normativa applicabile in materia di protezione dei dati e/o riservatezza, tra cui, a puro titolo esemplificativo, gli Irish Data Protection Acts dal 1988 al 2018 e successivi accorpamenti o modifiche, il Regolamento generale sulla protezione dei dati, il Regolamento (UE) 2016/679, le Direttive sulla protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche dell’Unione europea (2002/58/CE e 2009/136/CE), i Regolamenti 2011 (SI 336/2011) dell’Unione europea (Reti e servizi di comunicazione elettronica) (Vita privata e comunicazioni elettroniche) e tutte le altre leggi e normative di volta in volta applicabili di qualsiasi paese relative al trattamento dei dati personali e alla riservatezza dei dati o leggi analoghe o normative ai sensi di altre giurisdizioni pertinenti tra cui qualsiasi giurisdizione nella quale o dalla quale il Fondo riceve eventuali servizi;

“Giorno di Negoziazione” indica, salvo quanto diversamente indicato per uno o più Comparti specifici del Prospetto, qualsiasi Giorno Lavorativo o qualsiasi altro giorno o giorni stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione, a condizione che vi sia come minimo un giorno di negoziazione ogni due settimane e che tutti i Sottoscrittori ne ricevano notifica in anticipo;

“Investment Manager Delegati” indica una o più persone o società o qualsiasi persona o società che a queste succeda, designati dalla Società di Gestione in conformità con i requisiti della Banca Centrale affinché agiscano come investment manager delegato di una parte o di tutte le attività di un Comparto;

“Delegati” indica qualsiasi soggetto, al di fuori dei Subdepositari ma comprese le affiliate della Banca Depositaria, cui quest’ultima abbia delegato le proprie mansioni di custodia di Altre Attività in conformità al presente Supplemento e alla Legislazione OICVM e che, per maggiore chiarezza, non comprendono Sistemi di Titoli, CCP, emittenti, conservatori del registro o agenti per i trasferimenti;

“Regolamento Delegato” indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la Direttiva OICVM;

“Beni Depositati” indica gli Investimenti e la liquidità attualmente in possesso della Banca Depositaria, ai sensi dell’amministrazione fiduciaria del presente Atto e di qualsiasi atto integrativo allo stesso, essendo la totalità di tali investimenti (o, se richiesto dal contesto, la parte di essi attribuibile ad un Comparto), come stabilito ai sensi delle misure del presente Atto, affidati alla Banca Depositaria al fine di essere detenuti dalla Banca Depositaria stessa o per suo conto ai sensi dell’amministrazione fiduciaria del presente Atto, nonché qualsiasi importo liquido di natura patrimoniale, ad esclusione degli importi destinati al Conto di Distribuzione;

“Servizi di Deposito” indica le Mansioni di Custodia, le Mansioni di Verifica delle Attività, le Mansioni di Monitoraggio della Liquidità e le Mansioni di Sorveglianza, nonché tutti gli altri obblighi e servizi che la Banca Depositaria è tenuta a fornire e ad adempiere ai sensi del presente Supplemento e della Legislazione OICVM;

“Giurisdizioni Designate” indica le giurisdizioni (i) in cui il Fondo può detenere Attività soltanto ai sensi della Sub-clausola 25.32 e che sono elencate nella Parte I (B) dell’Allegato B al presente Supplemento e che possono essere di volta in volta modificate ai sensi delle disposizioni di tale Allegato; e (ii) che secondo l’avvertimento inviato dalla Banca Depositaria alla Società di Gestione, sono a rischio più alto rispetto alle Giurisdizioni Autorizzate;

“Direttiva” indica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come modificata dalla Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ed eventuali ulteriori modifiche;

“Esborsi” indica, in relazione alla Banca Depositaria, ogni esborso dalla stessa correttamente effettuato in base al presente atto, nell’esercizio delle proprie funzioni di fiduciaria del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti, includendo (a titolo non esaustivo), oneri, spese e commissioni in relazione a programmi di prestito titoli, le spese per corrieri, i costi e le spese di telecomunicazione e le commissioni (calcolate in base ai normali tassi di mercato) nonché le spese vive di ogni Subdepositario dalla stessa designato in base alle disposizioni del Regolamento e tutti i costi, gli oneri e le spese di qualsiasi natura che la stessa sostenga o in cui incorra nello svolgimento della propria funzione di fiduciaria del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti (compresa la loro costituzione) e per tutte le questioni

ad esso relative o conseguenti, tutte le spese legali e professionali che la stessa sostenga o in cui incorra in relazione al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti, o in ogni modo insorgente dagli stessi (compresa la loro costituzione); nonché ogni debito relativo all'imposta sul valore aggiunto sorto nei confronti della Banca Depositaria nell'esercizio dei propri poteri o nell'adempimento dei propri compiti secondo quanto previsto dal presente atto;

"Distribuzione" indica l'importo da distribuire ai Sottoscrittori "B" ai sensi della Clausola 23.00 del presente Atto;

"Conto di Distribuzione" indica il conto al quale si riferisce la Clausola 23.00 del presente Atto;

"Data di Distribuzione" indica la data o le date con riferimento alle quali può essere dichiarata una Distribuzione a discrezione della Società di Gestione in conformità alla Clausola 23.00 del presente Supplemento;

"Periodo di Distribuzione" indica qualsiasi periodo che termina ad una Data di Contabilizzazione o ad una Data di Distribuzione, così come stabilito dalla Società di Gestione, e che inizia il giorno successivo all'ultima Data di Contabilizzazione o il giorno successivo all'ultima Data di Distribuzione o il giorno della prima emissione di Quote "B" di un Comparto, a seconda del caso;

"Ente Ammissibile" indica un istituto di credito nominato dalla Società di gestione, all'infuori della Banca depositaria, (i) che sia un istituto ai sensi della legge e della normativa irlandesi, o (ii) una banca centrale o un istituto di credito autorizzata/o in conformità alla Direttiva 2013/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo o un istituto di credito autorizzato in un paese terzo, laddove i conti di liquidità siano necessari ai fini delle attività operative del Fondo, PURCHÉ i requisiti di vigilanza prudenziale e regolamentazione applicati agli istituti di credito in tale paese terzo siano considerati dalla Banca Centrale almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione Europea;

"EMIR" indica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio su derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i regolamenti delegati e le norme tecniche applicabili;

"Procedure di Inoltro a livelli superiori" indica le procedure di inoltro a livelli superiori istituite e implementate dalla Banca Depositaria e che sono riepilogate nell'Allegato D al presente Supplemento;

"Evento di Forza Maggiore" indica qualsiasi fatalità, attacco terroristico o guerra, o un evento dovuto ad azioni o interventi anche normativi da parte di governi, o un malfunzionamento di servizi di telecomunicazione o informatici di qualsivoglia depositario centrale di titoli

(per maggiore chiarezza, tale termine non comprende un eventuale subdepositario nominato dalla Banca Depositaria subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.09 e 25.10 del presente Supplemento);

"Fondo" indica il Fondo denominato Challenge Funds (o con qualsiasi altro nome di volta in volta concordato dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Centrale), così come costituito dal presente Atto, e comprenderà, laddove il contesto lo richieda, uno o più Comparti;

"Guida della Società di Gestione del Fondo" indica la "Guida delle Società di Gestione del Fondo" pubblicata dalla Banca Centrale nel dicembre 2016 (ed eventuali aggiornamenti, modifiche o sostituzioni successivi);

"RGPD" indica il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE, il Regolamento (UE) 2016/679;

"Legame di Gruppo" indica una situazione in cui una o più imprese o entità appartengono allo stesso gruppo ai sensi dell'Articolo 2(11) della Direttiva 2013/34/UE o in conformità agli standard contabili internazionali applicabili all'interno dell'Unione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

"Investimento" indica un investimento consentito ai sensi della Clausola 6.00 del presente Atto;

"IOSCO" è la International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione Internazionale delle Commissioni di Borsa);

"Per iscritto" o "scritto" indica scritto, stampato, litografato, fotografato, inviato via fax o rappresentato da qualsiasi altra forma sostitutiva della scrittura, tra cui, qualsivoglia mezzo di comunicazione elettronica che possa essere elaborato al fine di produrre un testo leggibile o in parte un tipo e in parte l'altro;

"Irlanda" indica la Repubblica d'Irlanda;

"Legame" indica una situazione in cui una o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che rappresenti almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o che renda possibile esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'impresa in cui sussiste tale partecipazione;

"Spesa di Gestione" indica, in relazione alla Classe di un Comparto, una commissione annuale ricorrente pagabile a favore della Società di Gestione a valere sui beni detenuti dalla Banca Depositaria per conto del Comparto attribuibile alla Classe di riferimento, ai sensi della Sub-clausola 30.01 del presente Atto, che non sarà superiore al cinque per cento (5%) del Valore Patrimoniale Netto della Classe;

"Stato Membro" indica uno stato membro dell'Unione Europea;

"Valore Patrimoniale Netto di una Classe" indica l'importo calcolato come Valore Patrimoniale Netto di

una Classe in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Atto;

“Valore Patrimoniale Netto del Fondo” indica il valore patrimoniale netto consolidato di tutti i Comparti;

“Valore Patrimoniale Netto di un Comparto” indica il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto calcolato in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Atto;

“Valore Patrimoniale Netto per Quota” indica il Valore Patrimoniale Netto della Quota di un Comparto calcolato in un determinato Giorno di Negoziazione ai sensi della Clausola 17.00 del presente Atto;

“Altre Attività” indica le Attività, diverse dalle Attività in Custodia, di proprietà del Fondo appartenenti alle tipologie elencate nella Parte III (A) dell’Allegato B al presente regolamento e che possono essere modificate di volta in volta ai sensi delle disposizioni di tale Allegato;

“Mansioni di Sorveglianza” indica le mansioni di sorveglianza della Banca Depositaria, come descritto in maggiore dettaglio nella Sub-clausola 25.01 del presente Supplemento;

“Giurisdizione Consentita” indica le giurisdizioni elencate nelle Parti I (A) e (B) dell’Allegato B al presente Supplemento, che possono essere modificate di volta in volta ai sensi delle disposizioni di tale Allegato;

“Giurisdizioni Proibite” indica le giurisdizioni (i) in cui il Fondo non può detenere attività e che sono elencate nella Parte I (C) dell’Allegato B al presente Supplemento e che possono essere di volta in volta modificate ai sensi delle disposizioni di tale Allegato; esse comprendono giurisdizioni in cui la separazione delle Attività in Custodia dalle attività proprie del Subdepositario non è garantita dalle leggi locali applicabili;

“Istruzioni Apposite” indica le istruzioni fornite per iscritto, tramite telex o telefax o le istruzioni trasmesse a mezzo elettronico o tramite altri mezzi concordati di volta in volta ai sensi del presente Atto tra le parti che lo sottoscrivono, ricevute dalla Banca Depositaria con riferimento agli argomenti ivi contenuti e inviate, o ritenute tali dalla Banca Depositaria, da una o più persone autorizzate di volta in volta dalla Società di Gestione a impartire tali istruzioni e, nel caso di comunicazioni elettroniche, che siano state sottoposte ai controlli o alle procedure di sicurezza concordate di volta in volta tra le parti;

“Istruzione Apposita” ha il significato specificato nella Clausola 47.00 del presente Supplemento;

“Prospetto” indica il Prospetto in vigore pubblicato in ordine al Fondo (comprese eventuali appendici o supplementi/scheda informativa allo stesso);

“Borsa Riconosciuta” indica, a eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, che il Fondo

investirà soltanto in titoli e strumenti derivati quotati o negoziati nelle borse valori e nei mercati (inclusi i mercati derivati) che soddisfano i criteri normativi (essere regolamentati, operare regolarmente, essere riconosciuti e aperti al pubblico) e che sono elencati nel Prospetto;

“Registri” indica registri indicati nella Sub-clausola 10.01;

“Commissione di Registrazione” indica l’importo di 25 euro o, se maggiore, la normale commissione di registrazione al momento richiesta dalle società quotate;

“Numero di Registrazione” indica il numero assegnato a ogni Sottoscrittore nei confronti del quale non sia stato emesso un Certificato, ai sensi della Sub-clausola 10.09 del presente Atto;

“Riutilizzo” ha il significato attribuito a tale termine nel Regolamento 34(6) dei Regolamenti OICVM del 2011 e in particolare comprende qualsiasi operazione in ordine alle Attività in Custodia tra cui, a titolo puramente esemplificativo, operazioni di trasferimento, costituzione in pegno, vendita e prestito di dette Attività in Custodia;

“Securities Act” indica lo United States Securities Act del 1933 e successive modifiche;

“Sistema di Titoli” indica un sistema di deposito generalmente riconosciuto basato su scritture contabili, un sistema di deposito centrale, un sistema di regolamento titoli o una stanza di compensazione o un’agenzia designata ai fini della Direttiva sul Carattere Definitivo del Regolamento o la fornitura di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi, che agisce in qualità di depositario di titoli o di controparte centrale per la compensazione e presso il quale la Banca Depositaria può depositare o conservare titoli detenuti per conto del Fondo, ai sensi delle disposizioni del presente Supplemento, o qualsiasi intestatario della precedente;

“Regolamento sulle Cartolarizzazioni” indica il Regolamento (UE) 2017/2402 e successive modifiche o sostituzioni eventuali;

“SFTR” indica il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento dei titoli e del riutilizzo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 come di volta in volta modificato o sostituito;

“Direttiva sul Carattere Definitivo del Regolamento” indica la Direttiva 98/26/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

“Subdepositario” indica qualsiasi soggetto (comprese le affiliate della Banca Depositaria) cui siano delegate

Mansioni di Custodia in conformità al presente Supplemento e che, per maggiore chiarezza, non comprende Sistemi di Titoli, CCP, emittenti, conservatori del registro o agenti per i trasferimenti, a meno che ai Sistemi di Titoli e ai CCP sia affidato il compito della custodia di titoli del Fondo o di qualsiasi suo Comparto;

“Comparto” indica uno dei Comparti elencati alla Clausola 4.00 del presente Atto o altro Comparto costituito di volta in volta dalla Società di Gestione con il previo consenso della Banca Depositaria e e la previa autorizzazione della Banca Centrale;

“Periodo del Comparto” indica il periodo compreso fra la data di costituzione di un Comparto e la sua estinzione, che avverrà nei modi di seguito specificati nel presente Atto;

“Conto di Liquidità presso Terzi” indica un conto bancario, termine che comprende sia depositi a vista sia depositi vincolati, aperti presso un Ente Ammissibile a nome del Fondo o della Società di Gestione agente per conto del Fondo o a nome della Banca Depositaria agente per conto del Fondo presso un Ente Ammissibile. Per maggiore chiarezza, eventuali conto di liquidità aperti a nome del Fondo o della Società di Gestione agente per conto del Fondo presso Affiliate della Banca Depositaria saranno considerati a tal fine “conti di liquidità presso terzi”;

“Trasferimento di Titolarità” indica il trasferimento - temporaneo o permanente - a terzi della piena titolarità legale ed effettiva di qualsiasi Attività;

“Periodo del Regolamento” indica il periodo compreso fra la data del presente Atto e quella di estinzione del Fondo, nei modi di seguito specificati;

“Sito Web della Banca Depositaria” indica www.rbcits.com;

“Legislazione OICVM” indica la Direttiva, il Regolamento Delegato (e qualsiasi testo attraverso il quale essi siano recepiti in Irlanda), i Regolamenti OICVM del 2011, i Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015, le Norme della Banca Centrale e altri regolamenti applicabili al Fondo, alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria o a qualsivoglia di tali soggetti, a seconda del caso, ed eventuali successive modifiche degli stessi;

“Regolamenti OICVM del 2011” indica i Regolamenti della Comunità Europea (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive eventuali modifiche, emendamenti, integrazioni, consolidamenti o nuove promulgazioni;

“Quota” indica una quota indivisa delle attività di un Comparto attribuibile alla Classe di riferimento;

“Sottoscrittore” indica una persona al momento iscritta nel Registro di un Comparto come detentore di una Quota, compresi i soggetti ivi iscritti nella loro qualità di Co-sottoscrittori;

“Stati Uniti” indica gli Stati Uniti d’America (inclusi

gli Stati e il Distretto di Columbia), i suoi territori e possedimenti e tutte le altre aree soggette alla sua giurisdizione;

“Soggetto Statunitense” ha lo stesso significato attribuito a tale termine nel Prospetto.

“Giorno di Valutazione” indica il Giorno Lavorativo immediatamente precedente un Giorno di Negoziazione.

1.02 I termini al singolare comprenderanno il plurale e, viceversa, e i termini al maschile comprenderanno il genere femminile, mentre il genere neutro e i termini relativi a persone comprendono anche imprese, aziende, società d’investimento, società ed enti legalmente costituiti o meno e i termini “scritto” o “per iscritto” comprenderanno la stampa, l’incisione, la litografia e qualsiasi altro mezzo di riproduzione visibile. Le note a margine e le intestazioni nel presente documento sono inserite esclusivamente per comodità e non incideranno sulla struttura o sull’interpretazione del documento stesso.

1.03 Ogni riferimento a eventuali disposizioni di leggi, norme regolamentari o codici di condotta comprenderà eventuali modifiche, nuove promulgazioni, unificazioni, sostituzioni o estensioni degli stessi. Qualsiasi riferimento a eventuali disposizioni di qualsivoglia normativa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario, rinvierà alla legislazione irlandese.

2.00 VINCOLI DEL REGOLAMENTO PER TUTTE LE PARTI

Le disposizioni del presente Atto saranno vincolanti per la Banca Depositaria, la Società di Gestione e i Sottoscrittori e per tutte le persone che avanzano diritti per il loro tramite, come se tali Sottoscrittori e tali persone fossero parti del presente Atto.

3.00 DIRITTI DEI SOTTOSCRITTORI

3.01 I Sottoscrittori non avranno né acquisiranno alcun diritto nei confronti della Banca Depositaria con riferimento al possesso di Quote ad eccezione dei diritti espressamente conferiti loro dal presente Atto. Nessuna persona o società di persone o di capitali sarà riconosciuta come Sottoscrittore salvo che in riferimento alle Quote registrate a suo nome.

3.02 La responsabilità di un Sottoscrittore si limiterà all’importo concordato come contributo da parte sua per la sottoscrizione di Quote.

4.00 COSTITUZIONE DEL FONDO

4.01 Il Fondo sarà inizialmente costituito e le Quote saranno emesse con riferimento alla liquidità ricevuta ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 5.00 del presente atto.

4.02

(A) I Beni Depositati di ogni Comparto saranno inizialmente costituiti con i proventi ricavati dall'emissione iniziale delle Quote del Comparto di riferimento. Successivamente, i Beni Depositati di ogni Comparto saranno costituiti dagli Investimenti, dalla liquidità e dagli altri beni derivanti da tali proventi compreso il ricavo derivante dalle Quote del Comparto di riferimento successivamente emesse (al netto, laddove opportuno, delle commissioni di sottoscrizione dovute alla Società di Gestione e, nel caso di emissione di Quote a fronte di Investimenti, degli importi pagabili ai sensi delle misure previste dalla Sub-clausola 5.05) ma decurtato dell'importo destinato a credito del Conto di Distribuzione o distribuito o versato ai sensi del presente Atto.

(B) La Banca Depositaria e la Società di Gestione, previo consenso della Banca Centrale, costituiranno di volta in volta uno o più Comparti nel rispetto delle seguenti misure:

- (i) la contabilità di ogni Comparto sarà tenuta nella valuta stabilita di volta in volta dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria;
- (ii) nel caso in cui la valuta nella quale è tenuta la contabilità di un Comparto entri a far parte di una moneta unica europea, la valuta fino ad allora utilizzata potrà essere convertita, durante la fase di transizione di riferimento, nella predetta moneta unica europea senza previa comunicazione ai Sottoscrittori. Tuttavia, la Società di Gestione potrà, a sua esclusiva discrezione, mantenere la contabilità del Comparto sia nella valuta originaria che nella moneta unica, per il periodo di tempo che riterrà opportuno;
- (iii) i proventi derivanti dall'emissione di Quote di un Comparto (ad eccezione della commissione di sottoscrizione) saranno registrati nella contabilità del Fondo a favore del Comparto di riferimento. Le attività e passività nonché gli utili e le spese che spettano al Comparto saranno attribuiti al Comparto stesso ai sensi di quanto stabilito dal presente Atto;
- (iv) laddove un utile derivi da una qualsiasi attività (liquida o di altro tipo), tale utile derivato sarà attribuito, nella contabilità del Fondo, al

medesimo Comparto a cui appartiene l'attività dalla quale deriva e, ad ogni rivalutazione di un Investimento, l'incremento o la diminuzione del valore sarà attribuito al Comparto di riferimento;

- (v) nel caso di un'attività del Fondo che la Banca Depositaria non consideri attribuibile ad uno o più Comparti specifici, la Banca Depositaria può a sua discrezione, salvo approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili, stabilire i criteri secondo i quali tale attività sarà ripartita tra i Comparti. La Banca Depositaria avrà l'autorità in qualsiasi momento e di volta in volta, salvo approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili, di modificare tali criteri fermo restando che l'approvazione della Società di Gestione e dei Revisori Contabili non è richiesta nei casi in cui l'attività venga ripartita tra tutti i Comparti proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto al momento della ripartizione;
- (vi) ogni Comparto sosterrà le proprie passività secondo quanto stabilito a discrezione della Banca Depositaria con l'approvazione della Società di Gestione. Il Fondo non è responsabile in solido verso terzi, FERMO RESTANDO TUTTAVIA che, qualora la Banca Depositaria ritenga che una determinata passività non sia imputabile ad uno o più Comparti in particolare, tale passività sarà congiuntamente imputata a tutti i Comparti proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto al momento della ripartizione. La Spesa di Gestione può variare da Comparto a Comparto e da Classe a Classe e sarà calcolata solo a valere sulla porzione del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe di riferimento. Le commissioni dell'Agente Amministrativo (diverse dalle commissioni di registrazione e trasferimento) e della Banca Depositaria saranno calcolate sulla base del Valore Patrimoniale Netto del Fondo nel suo complesso e saranno sostenute congiuntamente da tutti i Comparti proporzionalmente ai loro rispettivi Valori Patrimoniali Netti al momento in cui viene effettuata l'assegnazione. Le spese della Società di Gestione, dell'Agente Amministrativo e della Banca Depositaria, comprese le Spese Amministrative e gli Esborsi, saranno sostenute da tutti i Comparti ad eccezione delle spese direttamente o indirettamente attribuibili ad un determinato Comparto in solido o ad una Classe di quel Comparto (compresi sia gli utili e le perdite che i costi relativi agli strumenti finanziari utilizzati a copertura del rischio di

cambio tra la valuta di base di un Comparto e la valuta designata di una Classe oppure tra la valuta di denominazione delle attività del Comparto e la valuta designata della Classe) che saranno sostenute esclusivamente da quel Comparto o dalla Classe di riferimento di quel Comparto;

- (vii) le attività di ciascun Comparto saranno di proprietà esclusiva di quel Comparto, saranno tenute separate dalle attività della Banca Depositaria o dei suoi agenti o di entrambi, non saranno utilizzate per far fronte, direttamente o indirettamente, a passività o pretese nei confronti di qualsiasi altro Comparto, organo o ente e non saranno disponibili a tale scopo; e
- (viii) le attività di ciascun Comparto saranno di proprietà esclusiva di quel Comparto e non saranno utilizzate per far fronte, direttamente o indirettamente, a passività o pretese nei confronti di qualsiasi altro Comparto e non saranno disponibili a tale scopo.

4.03 I Beni Depositati saranno destinati per investimenti in determinati Comparti selezionati di volta in volta dalla Società di Gestione. Qualsiasi Comparto e le relative Quote possono, a discrezione della Società di Gestione, essere denominate in qualsiasi valuta di denominazione. Possono essere emesse Classi di Quote in una valuta designata diversa dalla valuta di denominazione del Comparto.

4.04 La Società di Gestione avrà il diritto di emettere le Quote come Quote di una Classe di un determinato Comparto. La Società di Gestione, al momento della creazione di un Comparto oppure di volta in volta, può creare più di una Classe di Quote nel Comparto a cui possono essere applicate delle differenze per quanto riguarda livelli di spese e commissioni di sottoscrizione (compresa la Commissione di Gestione), sottoscrizione minima, valuta designata, strategia di copertura e altre condizioni eventualmente determinate dalla Società di Gestione. A discrezione della Società di Gestione, a prescindere dalle disposizioni contenute nel presente Atto, il Valore Patrimoniale Netto per Quota e le distribuzioni pagabili con riferimento alle Quote di una Classe possono essere adeguati in funzione di tali differenze. Ogni Quota sarà emessa come Quota di tipo "A" o di tipo "B" di un Comparto e sarà identificata come tale. In occasione dell'emissione di una Quota, la Società di Gestione assegnerà i proventi derivanti da tale emissione al Comparto di riferimento.

4.05 La Società di Gestione e la Banca Depositaria hanno costituito i Comparti elencati nel Prospetto alla data ivi indicata. La Società di Gestione potrà, previa

approvazione della Banca Centrale e della Banca Depositaria, costituire di volta in volta ulteriori Comparti e/o, in osservanza delle richieste della Banca Centrale, designare ulteriori Classi ed emettere Quote di tali Comparti o Classi.

4.06 La Società di Gestione avrà l'autorità, con l'approvazione della Banca Depositaria e avendone informato la Banca Centrale, di estinguere qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto informandone con almeno trenta giorni di preavviso i detentori di Quote del Comparto o della Classe del Comparto e la Banca Centrale.

4.07 La Società di Gestione può costituire, mantenere e gestire uno o più conti di liquidità a nome del Fondo relativamente a ciascun Comparto e/o conto di liquidità multicomparto e/o conto di liquidità in cui partecipi più di un Comparto, attraverso il quale si possono gestire o agevolare flussi di cassa (inclusi i flussi di cassa relativi ad Attività Liquide) in conformità con i requisiti della Banca Centrale. Ove le somme depositate in tale conto siano classificate (su richiesta della Banca Centrale o per altra ragione) come attività di e attribuibili al Comparto di riferimento, la Società di Gestione provvederà affinché ciò si rifletta nei libri e registri contabili del Fondo, conformemente con la sub-clausola 4.02 seguente.

5.00 EMISSIONE DI QUOTE

5.01 La Società di Gestione avrà il diritto esclusivo, per conto del Comparto o dei Comparti di riferimento, di creare e di emettere un numero di Quote determinato di volta in volta dalla Società di Gestione stessa, a sua totale discrezione, dietro pagamento in contanti ai prezzi stabiliti ai sensi delle misure di seguito indicate previste dalla presente Clausola.

5.02 Con il consenso della Banca Depositaria e prima dell'emissione iniziale di Quote di qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto, la Società di Gestione stabilirà i termini e il prezzo di sottoscrizione per Quota relativi all'assegnazione iniziale di Quote del Comparto o della Classe del Comparto di riferimento. Al prezzo dell'emissione iniziale di Quote potranno aggiungersi oneri e commissioni di collocamento o sottoscrizione, al momento dell'emissione iniziale o in un momento successivo, che potranno essere differenziati in base ai Comparti e alle Classi di Quote di un dato Comparto. Il prelievo di tali commissioni potrà essere effettuato dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente di collocamento o di vendita o distributore incaricato dalla Società di Gestione a suo/loro uso o vantaggio esclusivo e non costituirà parte della Proprietà Depositata di tale Comparto, restando inteso che la Società di Gestione

potrà, a sua esclusiva discrezione, rinunciare a tali oneri e commissioni o stabilire commissioni di diverso importo a seconda del richiedente entro i limiti consentiti.

5.03 Qualsiasi emissione successiva di Quote di quel Comparto sarà effettuata ad un prezzo pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota nel Giorno di Negoziazione in cui verranno emesse le Quote stesse.

5.04 Nel caso di Quote messe in circolazione successivamente all'emissione iniziale di Quote del Comparto di riferimento, la Società di Gestione detrarrà dall'importo totale di sottoscrizione una commissione di sottoscrizione che non superi il cinque per cento (5%) di tale importo totale di sottoscrizione, al momento dell'emissione iniziale o in un momento successivo, che potrà essere differenziata in base ai Comparti e alle Classi di Quote di un dato Comparto, restando inteso che la Società di Gestione potrà, a sua esclusiva discrezione, rinunciare a tali oneri e commissioni entro i limiti consentiti. Una commissione di sottoscrizione applicata a qualsiasi successiva emissione di Quote sarà dedotta dall'importo di sottoscrizione totale all'emissione di Quote e sarà corrisposta alla Società di Gestione o a qualsiasi agente di collocamento o di vendita o distributore incaricato dalla Società di Gestione a suo/loro uso o vantaggio esclusivo e non costituirà parte della Proprietà Depositata del Comparto di riferimento. Ove non si applichi tale commissione di sottoscrizione a eventuali successive emissioni di Quote di una o più Classi, potrà applicarsi successivamente altra commissione ("Commissione di Rimborso") trattenuta dai proventi del rimborso quando un Sottoscrittore riscatta le proprie Quote entro un certo numero di anni dall'acquisto, che sarà corrisposta alla Società di Gestione o a qualsiasi agente di collocamento o di vendita o distributore incaricato dalla Società di Gestione a suo/loro uso o vantaggio esclusivo e non costituirà parte della Proprietà Depositata del Comparto di riferimento. L'importo della Commissione di Rimborso varierà in base al numero di anni intercorsi dalla data di acquisto delle Quote alla data di rimborso delle stesse; nel Prospetto saranno specificati i dettagli completi al riguardo. Si intende che la Quota maturi un anno di vita ad ogni anniversario dalla sua data di acquisto. Non sarà applicata una Commissione di Rimborso sulle Quote che corrispondono anche una commissione di sottoscrizione a ogni successiva emissione di Quote i cui oneri o le cui commissioni superino complessivamente il cinque per cento (5%) del Valore patrimoniale netto per Quota, FERMO RESTANDO TUTTAVIA che la Commissione di Rimborso potrà applicarsi soltanto in relazione a Classi di Quote costituite non prima del giorno 1 aprile 2019.

5.05 Ogni successiva emissione di Quote dovrà essere effettuata dalla Società di Gestione solo in un Giorno di Negoziazione, salvo ove diversamente pattuito dalla Società di Gestione. Qualsiasi persona che richieda Quote dovrà compilare un modulo di domanda nelle forme che la Società di Gestione potrà di volta in volta definire e dovrà rispettare le condizioni da essa previste, che potranno comprendere l'inserimento delle informazioni e/o dichiarazioni eventualmente richieste dalla Società di Gestione quali lo stato, la residenza e/o l'identità del richiedente (fra cui, a titolo esemplificativo, la richiesta di dichiarazioni o informazioni ai sensi delle norme anti-riciclaggio, dei requisiti in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, dei requisiti fiscali o di altra natura). Tutte le domande devono pervenire alla Società di Gestione o alla sede operativa del suo agente autorizzato per le finalità del presente Regolamento entro il termine eventualmente riportato nel prospetto. Ferma restando l'accettazione a discrezione della Società di Gestione di eventuali domande pervenute successivamente al termine summenzionato, siffatte domande si intenderanno riferite al Giorno di Negoziazione successivo rispetto al Giorno di Negoziazione di riferimento. La Società di Gestione potrà esercitare a propria assoluta discrezione, nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti OICVM del 2011, la decisione di accettare o rifiutare in tutto o in parte qualsiasi domanda di Quote. Potranno essere emesse frazioni di Quote (calcolate fino a tre cifre decimali) a discrezione della Società di Gestione.

5.06 Le persone che desiderano sottoscrivere le Quote verificheranno la ricezione da parte della Banca Depositaria del prezzo dovuto per le stesse, ai sensi del presente Atto e dei termini e condizioni stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione. Le quote saranno emesse soltanto se l'importo equivalente al prezzo di emissione netto viene destinato ai Beni Depositati del Comparto di riferimento entro un limite di tempo ragionevole, come indicato nel Prospetto.

5.07 Le domande di Quote saranno accettate solo nella valuta base del Comparto di riferimento. Gli importi sottoscritti in una valuta diversa dalla valuta base del Comparto di riferimento saranno convertiti dalla Società di Gestione nella valuta di denominazione del Comparto di riferimento al tasso di cambio ritenuto adeguato dalla Società di Gestione e gli importi si intenderanno sottoscritti per il corrispettivo risultante da tale conversione. Non si effettueranno assegnazioni riguardanti domande che comporterebbero la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un importo inferiore alla sottoscrizione minima o la detenzione di un importo inferiore al minimo per il periodo specificato, TENENDO PRESENTE CHE la Società di Gestione

può, a sua discrezione, rinunciare alla sottoscrizione minima o al periodo di mantenimento minimo o ridurli rispetto a qualsiasi Sottoscrittore o richiedente di Quote. Gli importi così corrisposti dovranno essere detenuti dalla Banca Depositaria come parte degli attivi del Comparto di riferimento. Successivamente al ricevimento degli importi così dovuti da parte della Banca Depositaria, i Sottoscrittori potranno ricevere i certificati (eventuali) relativi alle Quote emesse. L'assegnazione di Quote può avvenire in via provvisoria, nonostante i fondi disponibili o le informazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla Società di Gestione ai sensi della sub-clausola 5.05 non siano pervenuti alla Società di Gestione o nei termini da esse specificati, FERMO RESTANDO CHE qualora tali fondi o tale documentazione non pervengano entro il periodo che la Società di Gestione potrà stabilire, essa avrà facoltà di annullare ogni assegnazione effettuata in via provvisoria e di apportare ogni variazione necessaria nei libri contabili; inoltre, tali Quote si intenderanno come mai emesse e la Proprietà Depositata si ridurrà di conseguenza. La Società di Gestione potrà addebitare al richiedente un tasso d'interesse da stabilire a cura della Società di Gestione e, ove si tratti di un Sottoscrittore di quote, il richiedente può essere tenuto a rimborsare o vendere una parte o la totalità del suo pacchetto di Quote e destinare i proventi così ottenuti al pagamento e alla copertura di qualsiasi perdita, costo, onere o commissione sopportato dalla Società di Gestione, da un Fondo o da un Comparto a seguito del mancato ricevimento di tali fondi o documenti da parte della Società di gestione o del suo agente.

5.08 La Società di Gestione potrà inoltre predisporre di volta in volta un'emissione di Quote a favore di un soggetto come scambio di Investimenti detenuti da tale soggetto, alle condizioni che la Società di Gestione riterrà idonee ma nel rispetto di quanto segue:

- (i) le attività da trasferire nel relativo Comparto devono avere la natura di Investimenti del relativo Comparto in conformità con i suoi obiettivi, le politiche e i vincoli d'investimento;
- (ii) nessuna Quota sarà emessa fino a quando non si sia disposto di attribuire gli Investimenti alla Banca Depositaria o al suo Subdepositario, nelle modalità dalla stessa ritenute idonee;
- (iii) fermo restando quanto detto sopra, qualsiasi scambio di investimenti sarà eseguito a condizione che (compreso il pagamento, a valere sulle attività del Comparto di riferimento, delle spese relative allo scambio e di una commissione di sottoscrizione, come specificato nella Sub-clausola 5.04) il numero di Quote emesse sarà pari al numero di Quote (dal cui calcolo, a discrezione della Società di Gestione, possono essere escluse le frazioni

di Quote) che sarebbero state emesse dietro pagamento in contanti al prezzo corrente di un importo pari al valore degli Investimenti trasferiti meno l'importo che la Società di Gestione riterrà adeguato a coprire le spese fiscali o altre spese, come indicato in precedenza, pagabili a valere sulle attività del Comparto di riferimento in relazione al trasferimento degli Investimenti;

- (iv) gli Investimenti da trasferire al Fondo per conto del Comparto di riferimento saranno valutati secondo i criteri stabiliti dalla Società di Gestione a condizione che tale valore non sia superiore all'importo maggiore che si otterrebbe alla data dello scambio applicando il metodo di calcolo del valore dell'Investimento stabilito dalla Clausola 18.00;
- (v) può essere corrisposto ad un Sottoscrittore in pectore, a valere sulle attività del Comparto di riferimento, un importo in contanti pari al valore del prezzo corrente di qualsiasi frazione di Quota esclusa dal calcolo suindicato; e
- (vi) la Banca Depositaria si accerterà che i termini di tale scambio non siano tali da pregiudicare la posizione dei Sottoscrittori esistenti.

5.09 La Società di Gestione può, differenziare in qualsiasi giorno tra i richiedenti per quanto riguarda l'importo della commissione di sottoscrizione a cui si fa riferimento nella sub-clausola 5.04 del presente documento e similmente la Società di Gestione può, in qualsiasi giorno, all'emissione delle Unità, consentire a coloro che richiedano un numero di Unità maggiore di altri uno o più sconti sulla commissione di sottoscrizione su tale base o sulla base che la Società di Gestione possa ritenere appropriato.

5.10 Se in un qualsiasi Giorno di Negoziazione le domande di sottoscrizione per il Comparto di riferimento sono superiori alle richieste di rimborso, la Società di Gestione potrà applicare, a sua totale discrezione, qualsiasi misura antidiluitoria sotto forma di un'ulteriore commissione a copertura dei costi di negoziazione e per preservare il valore delle attività sottostanti del Comparto di riferimento, nel modo ritenuto più opportuno dalla Società di Gestione.

5.11 La Società di Gestione fornirà di volta in volta, a richiesta, alla Banca Depositaria un resoconto di tutte le emissioni e i rimborsi di Quote, dei termini ai quali gli stessi siano stati eseguiti e degli Investimenti che intende effettuare per conto del Fondo o del Comparto di riferimento, nonché un resoconto degli Investimenti che, in virtù dei poteri che le sono stati conferiti ai sensi del presente documento, essa intende cedere per conto del Fondo o del Comparto di riferimento, e qualsiasi ulteriore informazione che potrebbe essere necessaria al fine di consentire alla Banca Depositaria di accertare,

alla data di tale resoconto, il valore di ciascun Comparto ed il numero di Quote in emissione per ogni Comparto.

5.12 La Società di Gestione fornirà alla Banca Depositaria, entro ventuno giorni dopo ogni Data di Contabilizzazione, un resoconto di tutte le emissioni di Quote e dei relativi prezzi di emissione e qualsiasi ulteriore informazione necessaria al fine di consentire alla Banca Depositaria di accertare il valore di ciascun Comparto in detta data.

5.13 Tutte le commissioni, le spese e gli esborsi di entità ragionevole (compresi gli Esborsi e le Spese Amministrative), sostenuti dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria in relazione alla normale amministrazione e attività del Fondo e dei Comparti saranno a carico del Comparto o dei Comparti di riferimento, a valere sulle rispettive attività, ivi compresi (a titolo non esaustivo):

- (a) commissioni di contabili e revisori;
- (b) parcelle di avvocati;
- (c) commissioni, provvigioni e le ragionevoli spese vive dovute ad ogni soggetto incaricato del collocamento, dell'organizzazione e della gestione dei pagamenti nonché alla banca corrispondente o al soggetto incaricato della distribuzione delle Quote;
- (d) commissioni di *merchant banking*, intermediazione azionaria o per altri servizi di finanza aziendale, ivi compresi gli interessi su prestiti, il calcolo degli indici, le spettanze relative alla performance, il controllo del rischio e altre spese e commissioni relative a servizi di tal genere;
- (e) tutte le spese per la ricerca (purché tali spese siano addebitate attraverso uno o più conti di pagamento per la ricerca e, se necessario, per ogni Comparto o Classe esistente in data 1 aprile 2019 ove il Sottoscrittore del Comparto o della Classe di riferimento abbia concesso la sua autorizzazione);
- (f) tasse o tributi imposti da un'autorità fiscale ed eventuali prelievi normativi;
- (g) costi per la redazione, la traduzione e la distribuzione di ogni Prospetto, relazione, certificato, conferma di acquisto di Quote e comunicazioni ai Sottoscrittori;
- (h) spese e commissioni sostenute in relazione all'ammissione o proposta di ammissione delle Quote alla quotazione ufficiale di un Mercato Riconosciuto e nell'osservanza delle relative norme di quotazione;
- (i) le spese e le commissioni iniziali e di gestione relative alla registrazione delle quote per la vendita in qualsiasi altro Paese;
- (j) spese di custodia e trasferimento;

- (k) spese per le assemblee dei Sottoscrittori;
 - (l) premi assicurativi;
 - (m) ogni altra spesa, ivi comprese le spese amministrative per l'emissione e il riscatto di Quote;
 - (n) il costo per la redazione, la traduzione, la stampa e/o l'archiviazione, in qualsiasi lingua, del presente Regolamento e di qualsiasi altro documento relativo al Fondo o al Comparto di riferimento, ivi comprese le attestazioni di registrazione, i Prospetti, le informazioni relative alla quotazione, memoranda esplicativi, relazioni annuali, semestrali e straordinarie destinate a qualsiasi autorità (ivi comprese le associazioni locali di operatori in titoli) di competenza per il Fondo o per qualsiasi Comparto o per l'offerta di Quote del Comparto di riferimento nonché il costo per la consegna ai Sottoscrittori dei documenti precedenti;
 - (o) le spese di pubblicità relative alla distribuzione delle Quote di un Comparto;
 - (p) i costi per la pubblicazione di avvisi su quotidiani locali della zona interessata;
 - (q) il costo totale per qualsiasi fusione o ricostituzione di qualsiasi Comparto; e
 - (r) tutte le commissioni pagabili per gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo comprese, a puro titolo esemplificativo, le commissioni di sottoscrizione, riscatto, gestione, performance, distribuzione, amministrazione e/o custodia con riferimento a ciascun fondo di investimento collettivo in cui uno dei Comparti investe, a meno che questo non sia vietato dalla Banca Centrale.
- in ogni caso oltre all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta.

5.14 Tutte le imposte di bollo relative al presente Atto o all'emissione di Quote saranno pagabili a valere sulle attività del Comparto o dei Comparti di riferimento.

6.00 INVESTIMENTI CONSENTITI

6.01 I Beni Depositati saranno utilizzati soltanto per effettuare investimenti consentiti dal Regolamento OICVM del 2011 e saranno soggetti ai limiti e alle restrizioni stabiliti dallo stesso.

6.02 Con l'eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, l'investimento in titoli sarà limitato alle borse valori e ai mercati che soddisfano i criteri normativi (regolamentati, regolarmente operanti, riconosciuti e aperti al pubblico) e che sono elencati nel presente Prospetto. La Banca Centrale non fornisce una lista di mercati azionari e altri mercati approvati. Ai soli fini della determinazione del valore delle attività di un Comparto, il termine "Mercato di Riferimento"

si intenderà comprensivo, in relazione a qualsiasi contratto future o di opzioni utilizzato dal Comparto ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio o di fornitura di protezione contro il rischio del tasso di cambio, qualsiasi borsa o mercato regolamentato su cui tale contratto future o di opzioni sia regolarmente scambiato.

6.03 Ciascun comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato Membro, sue autorità locali, Stati non Membri o enti pubblici internazionali cui appartengano uno o più Stati Membri, tratti dall'elenco che segue: Governi OCSE (purché le emissioni pertinenti siano di qualità investment grade), Governo del Brasile (purché le emissioni siano di qualità investment grade), Governo dell'India (purché le emissioni siano di qualità investment grade), Governo di Singapore, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Euratom, The Asian Development Bank, Banca Centrale Europea, Consiglio Europeo, Eurofima, Banca Africana per lo Sviluppo, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Banca Mondiale), The Inter American Development Bank, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, FERMO RESTANDO CHE, qualora oltre il 35% delle attività del Comparto sia investito in tali titoli emessi da uno o più emittenti, il Comparto dovrà detenere titoli di almeno sei diverse emissioni, senza che i titoli di qualsiasi singola emissione eccedano il 30% del patrimonio netto.

6.04 Il Comparto (ad esclusione dei Comparti che possono, ai sensi della propria politica d'investimento definita nel Prospetto, investire più del 10% del proprio patrimonio netto in altri organismi d'investimento collettivo) non potrà investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto. Nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, un Comparto può investire in altri organismi di investimento collettivo a cui la Società di Gestione sia collegata tramite la gestione o il controllo comune oppure tramite una partecipazione sostanziale diretta o indiretta.

6.05 La Società di Gestione o il suo delegato, gli *Investment Manager Delegati* (ove tale autorità sia stata delegata agli *Investment Manager Delegati*) possono

stipulare operazioni per conto del Fondo, di qualsiasi Comparto o Classe che comportino l'uso di derivati di ogni tipo o genere inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di cambio a termine, futures su valute e relative opzioni, opzioni put e call su titoli, indici e titoli, future su indici azionari e su tassi d'interesse e relative opzioni, total return swap, depositi indicizzati e altri derivati, tecniche e strumenti secondo quanto la Società di Gestione o il suo delegato, gli *Investment Manager Delegati* (ove tale autorità sia stata delegata agli *Investment Manager Delegati*) riterranno appropriati all'impiego della leva sul portafoglio, per finalità di copertura, miglioramento della performance o di investimento e/o ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, in ogni caso, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca Centrale. La Società di Gestione o il suo delegato, gli *Investment Manager Delegati* (ove tale autorità sia stata delegata agli *Investment Manager Delegati*) possono anche stipulare per conto del Fondo, di qualsiasi Comparto o Classe accordi di riacquisto/riacquisto inverso, concessione e ottenimento di prestito titoli per finalità di gestione efficiente del portafoglio.

6.06 Al fine di fornire un margine o un capitale in garanzia con riferimento a operazioni in strumenti derivati e all'uso di strumenti derivati, tecniche e strumenti, la Società di Gestione o un suo incaricato avranno diritto, in osservanza delle richieste della Banca Centrale, di sottoscrivere contratti per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto e di impegnare la Banca Depositaria, nel suo ruolo di Banca Depositaria del Fondo o del Comparto di riferimento, a:

- (a) trasferire, depositare, ipotecare, sfruttare o impegnare qualsiasi Investimento che costituisce parte del Comparto di riferimento;
- (b) investire tali Investimenti nel Mercato Riconosciuto di riferimento o in altro mercato di riferimento o controparte di riferimento nel mercato fuori borsa o in qualsiasi società controllata da detto Mercato Riconosciuto o altro mercato o controparte nel mercato fuori borsa e utilizzata al fine di ottenere un margine e/o una copertura oppure in un soggetto designato dalla Banca Depositaria; e/o
- (c) concedere o ottenere la garanzia di una banca (e fornire qualsiasi controgaranzia necessaria a tal fine) e depositare tale garanzia o contante presso un Mercato Riconosciuto o altro mercato o controparte nel mercato fuori borsa o in qualsiasi società controllata da detto Mercato Riconosciuto o altro mercato o controparte nel mercato fuori borsa e utilizzata al fine di ottenere un margine e/o una copertura;

e la Banca Depositaria, in osservanza delle Istruzioni Competenti e delle richieste della Banca Centrale agirà

nel modo necessario per dare seguito a tali impegni assunti dalla Società di Gestione o da un suo incaricato per conto del Fondo o di qualsiasi Comparto.

6.07 È consentito ad un Comparto, in osservanza delle richieste della Banca Centrale, replicare la composizione di un indice finanziario riconosciuto dalla Banca Centrale composto di titoli azionari, titoli di debito o altri titoli.

6.08 Per conto del Fondo o di un Comparto, la Banca Depositaria (subordinatamente ai Regolamenti OICVM del 2015 della Banca Centrale e alla previa approvazione della Banca Centrale), può possedere l'intero capitale sociale emesso di qualsiasi società privata o essere il partecipante, beneficiario o detentore unico di quote o interessi in qualsiasi altro veicolo, sia esso registrato o costituito per contratto o in altro modo, che negli interessi dei Sottoscrittori la Società di Gestione ritenga necessario o auspicabile costituire o acquisire o utilizzare in relazione al Fondo o a un Comparto al fine di perfezionare operazioni o contratti e/o detenere determinati investimenti o altra proprietà del Fondo o di un Comparto. Nessuna delle limitazioni o restrizioni di cui alla sub-clausola 6.01 del presente documento si applicherà all'investimento in o a depositi presso o a prestiti a qualsiasi entità di cui sopra e, al fine della sub-clausola 6.01 del presente documento, gli investimenti o altra proprietà detenuti da o tramite qualsiasi entità di cui sopra saranno ritenuti direttamente detenuti dal Fondo o dal rispettivo Comparto. Tutte le attività e le azioni o le partecipazioni o gli interessi in o prestiti a qualsiasi entità di cui sopra saranno detenuti dalla Banca Depositaria o da un suo Subdepositario o soggetto incaricato o comunque conformemente ai requisiti previsti dalla Banca Centrale.

6.09 Un Comparto può detenere attività liquide in via accessoria.

6.10 Con l'autorizzazione della Banca Centrale e ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OICVM del 2011, un Comparto può essere costituito come un *index tracker fund*, la cui politica di investimento consisterebbe nella replica della composizione di titoli azionari o titoli di debito o di un altro indice finanziario che sia riconosciuto dalla Banca Centrale.

7.00 AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DEI BENI DEPOSITATI

7.01 La Società di Gestione, agente per conto del Fondo, nomina la Banca Depositaria, e la Banca Depositaria con il presente accetta di agire in qualità di Banca Depositaria del Fondo in conformità ai Regolamenti

OICVM del 2011 e al Regolamento Delegato.

7.02 La Banca Depositaria soddisferà gli obblighi e osserverà i divieti previsti nel paragrafo (2) del Regolamento 33, paragrafi (4), (6) e (7) del Regolamento 34 e paragrafi (1), (1A) e (1B) del Regolamento 37 dei Regolamenti OICVM del 2011.

7.03 Con il presente alla Banca Depositaria vengono affidate in custodia le Attività come di seguito indicato:

- (i) per le Attività in Custodia, la Banca Depositaria:
 - (a) terrà in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un Conto di Custodia aperto nei registri della Banca Depositaria e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente alla stessa;
 - (b) garantirà che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un Conto di Custodia siano iscritti nei registri della Banca Depositaria in conti separati, in conformità ai principi specificati nell'Articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione e in conformità alla Sub-clausola 7.09 del presente Supplemento, aperti a nome del Fondo o della Società di Gestione agente per conto dello stesso, affinché possano essere chiaramente identificati come appartenenti al Fondo, in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011 (le **"Mansioni di Custodia"**).
- (ii) per le Altre Attività, la Banca Depositaria:
 - (a) ne verificherà la proprietà da parte del Fondo o della Società di Gestione agente per conto dello stesso valutando se il Fondo o la Società di Gestione, agente per conto dello stesso, detenga la proprietà di tali Altre Attività sulla base di informazioni o documenti forniti dalla Società di Gestione per conto del Fondo e, ove disponibili, sulla base di prove esterne, in conformità alla Parte III (B) dell'Allegato B al presente Supplemento;
 - (b) conserverà un registro aggiornato delle Altre Attività per le quali abbia ottenuto prove soddisfacenti della proprietà da parte del Fondo (le **"Mansioni di Verifica delle Attività"**).
- (iii) La Banca Depositaria svolgerà le Mansioni di Custodia e le Mansioni di Verifica delle Attività in ordine alle Attività del Fondo come più dettagliatamente descritto di seguito.

7.04 Gli strumenti finanziari appartenenti al Fondo che non possono essere consegnati fisicamente alla Banca Depositaria sono compresi nell'ambito delle Mansioni di Custodia della Banca Depositaria qualora siano

soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- (i) sono strumenti finanziari di cui ai punti da (a) a (e) e (h) dell'Articolo 50(1) della Direttiva o valori mobiliari che integrano derivati, come menzionato nel quarto sub-paragrafo dell'Articolo 51(3) della Direttiva;
- (ii) possono essere registrati o detenuti in un conto titoli direttamente o indirettamente a nome della Banca Depositaria.

7.05 Gli strumenti finanziari che, in conformità alla legge nazionale applicabile, sono registrati soltanto direttamente a nome del Fondo presso l'emittente stesso o un suo agente, come ad esempio un conservatore del registro o un agente per i trasferimenti, non saranno tenuti in custodia e costituiranno Altre Attività ai fini del presente Supplemento.

7.06 Le Attività in Custodia appartenenti al Fondo che possono essere consegnate fisicamente alla Banca Depositaria saranno in tutti i casi comprese nell'ambito di applicazione delle Mansioni di Custodia della Banca Depositaria.

7.07 Qualora la Società di Gestione, per conto del Fondo, investa in un organismo di investimento collettivo, le azioni o le quote in tal modo acquisite dal Fondo saranno iscritte dalla Banca Depositaria nel registro del fondo target a proprio nome con riferimento al nome del Fondo oppure esclusivamente a nome del Fondo; tale determinazione dovrà essere effettuata dalla Banca Depositaria a sua esclusiva discrezione e in conformità alla Legislazione OICVM.

7.08 La Banca Depositaria può in qualsiasi momento, quando richiesto, cambiare il nome con cui sono registrate le azioni o le quote di un organismo d'investimento collettivo. Tale modifica richiede la previa approvazione della Società di Gestione, che non dovrà essere irragionevolmente negata.

- (i) Le azioni o le quote di un organismo d'investimento collettivo di proprietà del Fondo che sono:
 - registrate a nome della Banca Depositaria costituiscono Attività in Custodia; e
 - registrate a nome del Fondo presso l'emittente stesso o un suo agente (come un conservatore del registro o un agente per i trasferimenti) costituiscono Altre Attività, ai sensi del presente Supplemento
- (ii) Qualora le azioni o le quote di un organismo d'investimento collettivo non possano essere registrate come richiesto dalla Banca Depositaria in qualsiasi momento (a causa del rifiuto della Società di Gestione o dell'organismo d'investimento collettivo o di suoi agenti per qualsivoglia altra ragione) e la Società di Gestione non proceda

al rimborso né impartisca istruzioni alla Banca Depositaria di rimborsare la partecipazione del Fondo in tale organismo d'investimento collettivo, si applicheranno le disposizioni della presente Sub-clausola 25.07.

- (iii) Qualora la Banca Depositaria, agendo a sua ragionevole discrezione e in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del presente Supplemento, comunichi alla Società di Gestione con un ragionevole preavviso che non intende più fornire servizi ai sensi del presente Supplemento in ordine a un particolare organismo d'investimento collettivo, la Società di Gestione rimborserà la partecipazione del Fondo in tale organismo d'investimento collettivo (qualora essa sia un'Altra Attività) o darà istruzioni alla Banca Depositaria di rimborsare tale partecipazione in detto organismo d'investimento collettivo (qualora essa sia un'Attività in Custodia); in caso contrario si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.
- (iv) Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, la Banca Depositaria non sarà responsabile di eventuali costi o potenziali perdite direttamente o indirettamente derivanti da: (i) il rifiuto di fornire servizi ai sensi del presente Supplemento in ordine a qualsiasi organismo d'investimento collettivo; (ii) un rimborso richiesto; o (iii) una variazione richiesta nella registrazione di qualsiasi azione o quota di un organismo d'investimento collettivo, ai sensi della presente Sub-clausola 7.08.

7.09 La Banca Depositaria aprirà Conti di Custodia per il deposito di qualsiasi Attività in Custodia di volta in volta da essa ricevuta per conto del Fondo. La Banca Depositaria conserverà i propri registri relativi alle Attività in Custodia da essa ricevute in modo tale da garantire che risulti immediatamente evidente che dette Attività in Custodia sono detenute esclusivamente per conto del Fondo e che non appartengono alla Banca Depositaria o a sue affiliate o a qualsivoglia Subdepositario o a qualsiasi sua o loro affiliata o a qualsivoglia loro altro cliente. Le Attività in Custodia saranno separate dalle attività della Banca Depositaria o dei suoi Subdepositari o di entrambi, saranno identificate separatamente sui libri e registri della Banca Depositaria e non saranno utilizzate per estinguere direttamente o indirettamente passività o debiti nei confronti di qualsiasi altro organismo o entità e non saranno disponibili a tal fine.

7.10 La Banca Depositaria dovrà quindi assicurare che (i) le Attività in Custodia siano adeguatamente registrate in conformità al Regolamento 34(4) (a) (ii)

dei Regolamenti OICVM del 2011; (ii) siano mantenuti registri e conti separati in modo tale da assicurarne l'esattezza e in particolare registrarne la corrispondenza con le Attività in Custodia detenute per il Fondo; (iii) siano effettuate riconciliazioni (in conformità ai requisiti normativi pertinenti, alle condizioni del presente Supplemento e come diversamente concordato tra dalle Parti) tra i conti e registri interni della Banca Depositaria e quelli di qualsivoglia Subdepositario o Delegato; (iv) sia esercitata debita cura in relazione alle Attività in Custodia al fine di assicurare un elevato standard di tutela dei Sottoscrittori; (v) siano stimati e monitorati tutti i relativi rischi di custodia nell'intera catena di custodia e la Società di Gestione sia tenuta al corrente di eventuali rischi sostanziali identificati; (vi) siano introdotti adeguati sistemi aziendali mirati ad attenuare il rischio di perdita o di diminuzione delle Attività in Custodia, ovvero dei diritti in relazione alle Attività in Custodia a seguito di frode, inefficace amministrazione, inadeguata registrazione o negligenza; e (vii) sia verificato il diritto di proprietà del Fondo sulle Attività in Custodia.

7.11 La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione le proprie procedure relative all'apertura, al funzionamento e alle condizioni dei Conti di Custodia tramite pubblicazione sul proprio sito web.

7.12 Qualora la Banca Depositaria non sia certa della proprietà di Altre Attività da parte del Fondo o qualora i documenti attestanti tale proprietà siano insufficienti oppure non vi siano affatto, la Banca Depositaria informerà la Società di Gestione che consegnerà immediatamente alla Banca Depositaria, oppure si accerterà che alla stessa siano fornite, informazioni rilevanti, sufficienti e attendibili.

7.13 La Banca Depositaria conserverà un registro aggiornato delle Altre Attività per le quali abbia ottenuto prove soddisfacenti della proprietà da parte del Fondo.

7.14 La Banca Depositaria verificherà che la Società di Gestione abbia elaborato e implementato procedure apposite mirate a:

- (i) verificare che le Altre Attività acquisite dal Fondo siano adeguatamente registrate a nome dello stesso; e
- (ii) verificare di volta in volta la corrispondenza tra le posizioni nei registri del Fondo (a seconda del caso) e le posizioni nei registri della Banca Depositaria delle Altre Attività che la Banca Depositaria sia certa appartengano al Fondo.

7.15 Qualora la Banca Depositaria, nell'adempimento delle proprie Mansioni di Verifica delle Attività, rilevi un'anomalia, ne informerà immediatamente la Società di Gestione e potrà richiedere ulteriori informazioni che le saranno fornite entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui la Società di Gestione fornisca prove soddisfacenti alla Banca Depositaria, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

7.16 La Società di Gestione, per conto del Fondo, conferma che non esistono Altre Attività alla data del presente Supplemento o, in alternativa, ha fornito alla Banca Depositaria un elenco esaustivo di tali Altre Attività e tutta la documentazione a esse relativa, come specificato nella Parte III (B) dell'Allegato B al presente Supplemento.

7.17 La Banca Depositaria si riserva il diritto di opporsi a e rilasciare dichiarazioni su qualsivoglia cessione, trasferimento, scambio e consegna di Altre Attività sulla base di fatti e circostanze ragionevoli. Eventuali controversie derivanti da tali obiezioni e dichiarazioni saranno trattate in conformità alle disposizioni della Sub-clausola 25.07.

7.18 La Società di Gestione per conto del Fondo prende atto e conviene che gli unici obblighi della Banca Depositaria in relazione ad Altre Attività saranno quelli specificati nel presente Supplemento o nella Legislazione OICVM e che la Banca Depositaria non si assume alcuna responsabilità all'infuori di quelle espressamente previste nel Regolamento o nella Legislazione OICVM.

7.19 Fatte salve le Sub-clausole 26.02 e 26.03 del presente Supplemento e i paragrafi (a)-(d) della presente Sub-clausola, le Attività in Custodia non saranno Riutilizzate dalla Banca Depositaria, o da alcuna terza parte cui sia stata delegata la funzione di custodia, per proprio conto. Le Attività in Custodia possono essere Riutilizzate dalla Banca Depositaria soltanto qualora:

- (i) il loro Riutilizzo avvenga per conto del Fondo;
- (ii) la Banca Depositaria stia eseguendo le istruzioni della Società di Gestione per conto del Fondo;
- (iii) il Riutilizzo sia a beneficio del Fondo e sia negli interessi dei Sottoscrittori; e
- (iv) l'operazione sia coperta da una garanzia collaterale di alta qualità e liquida ricevuta dalla Banca Depositaria per conto del Fondo sulla base di un contratto di trasferimento di titolarità. Il valore di mercato della garanzia collaterale ammonterà sempre almeno al valore di mercato delle Attività in Custodia, fatto salvo il Riutilizzo più un premio.

7.20 La Banca Depositaria avrà i seguenti poteri e svolgerà e adempirà alle proprie mansioni in ordine alle Attività in Custodia subordinatamente alle condizioni e alle disposizioni del presente Supplemento:

- (i) La Banca Depositaria deterrà, direttamente o attraverso Subdepositari, tutte le Attività in Custodia per conto del Fondo.
- (ii) La Banca Depositaria trasferirà, scambierà, restituirà o consegnerà Attività in Custodia detenute da essa stessa, dal suo Subdepositario nominato oppure detenute in un suo conto presso un Sistema di Titoli soltanto alla ricezione di Istruzioni Apposite e soltanto nei seguenti casi:
 - (a) in relazione alla vendita di tali Attività in Custodia, in conformità alla prassi di mercato o alle consuetudini prevalenti e alla ricezione del relativo pagamento da parte della Banca Depositaria o del suo intestatario;
 - (b) alla conversione di tali Attività in Custodia, in conformità alla prassi di mercato o alle consuetudini prevalenti;
 - (c) quando tali Attività in Custodia sono richiamate, rimborsate o ritirate o altrimenti diventano esigibili;
 - (d) all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, acquisto o altri diritti analoghi rappresentati da tali Attività in Custodia;
 - (e) ai fini dello scambio di ricevute provvisorie o Attività in Custodia temporanee con Attività in Custodia definitive;
 - (f) al fine di riacquistare o rimborsare in specie Quote di un Comparto;
 - (g) al fine di distribuire dividendi in specie su Quote di un Comparto;
 - (h) per incassare tutto il reddito e altri pagamenti in ordine alle Attività in Custodia;
 - (i) in relazione a operazioni di prestito titoli perfezionate dalla Società di Gestione o da un suo delegato per conto dei Comparti;
 - (j) al fine di esercitare qualsivoglia diritto in ordine a tali Attività in Custodia;
 - (k) quando la Società di Gestione esercita la propria discrezionalità nel soddisfare interamente o parzialmente le domande di rimborso dei Sottoscrittori;
 - (l) in caso di recesso della Banca Depositaria, alla banca depositaria subentrante;
 - (m) per qualsiasi altro scopo, PURCHÉ esso sia conforme alle condizioni del presente Supplemento e del Prospetto;
 - (n) come margine o a titolo di garanzia o di capitale in garanzia con riferimento alle operazioni consentite in strumenti derivati effettuate dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria o dai loro rispettivi

- incaricati per conto del Fondo; o
- (o) in cambio di garanzia collaterale, in osservanza di qualsiasi accordo di prestito su titoli, riacquisto o riscatto con riferimento alle Attività in Custodia del Fondo.

7.21 Tutte le Attività in Custodia accettate dalla Banca Depositaria per conto del Fondo ai sensi del presente Supplemento saranno in forma liberamente trasferibile. La Banca Depositaria specificherà nei propri libri e registri che le Attività in Custodia appartengono al Fondo e chiederà ai Subdepositari di specificare nei propri libri che le Attività in Custodia da essi detenute appartengono a clienti della Banca Depositaria e non alla Banca Depositaria o a sue Associate.

7.22 La Società di Gestione non impartirà a terzi Istruzioni Apposite alla Banca Depositaria di trasferire le Attività in Custodia, sulla base di qualsiasi garanzia collaterale o di altro contratto, salvo tramite Trasferimento di Titolarità. Tale siffatto trasferimento avverrà secondo Istruzioni Apposite. La Banca Depositaria non è obbligata a trasferire a terzi Attività in Custodia, sulla base di qualsiasi garanzia collaterale o altro contratto, salvo per il tramite di un Trasferimento di Titolarità. La Società di Gestione, per conto del Fondo, riconosce che la Banca Depositaria può considerare che eventuali Attività in Custodia trasferite a terzi a titolo di garanzia collaterale fornita dal Fondo sono state trasferite a terzi tramite un Trasferimento di Titolarità. La Banca Depositaria cesserà di avere mansioni di custodia in ordine a qualsiasi Attività in caso di Trasferimento di Titolarità (sulla base di qualsiasi contratto di garanzia collaterale o di altro genere, e indipendentemente da qualsivoglia diritto creato per la restituzione di tali Attività). La Banca Depositaria non delegherà le proprie mansioni di custodia a una terza parte a cui il Fondo deve trasferire la garanzia collaterale, salvo espressamente e preventivamente concordato per iscritto tra la Banca Depositaria e la Società di Gestione e qualora la Banca Depositaria abbia nominato tale terza parte come Subdepositario. Nel caso in cui la Società di Gestione, per conto del Fondo, violi qualsivoglia obbligo previsto nella presente Sub-clausola 7.22, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

7.23 La Banca Depositaria sarà responsabile della custodia di qualsiasi Attività a essa trasferita tramite Trasferimento di Titolarità sulla base di qualsiasi contratto di garanzia collaterale stipulato dalla Società di Gestione per conto del Fondo. La Banca Depositaria indicherà chiaramente nei propri registri se eventuali Attività siano state ricevute a titolo di garanzia collaterale, annotando se esse siano state trasferite o meno tramite Trasferimento di Titolarità, a condizione

che tali trasferimenti le siano stati comunicati con una modalità preventivamente concordata. Nel caso in cui la Società di Gestione violi qualsivoglia obbligo previsto nella presente Sub-clausola 7.23, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

7.24 La Banca Depositaria può depositare e/o mantenere Attività in Custodia in un Sistema di Titoli in conformità al presente Supplemento e alle leggi, alle normative e ai regolamenti mobiliari applicabili, ove esistenti, e fatte salve le seguenti disposizioni:

- (i) la Banca Depositaria può conservare le Attività in Custodia in un Sistema di Titoli PURCHÉ esse siano rappresentate in un conto ("Conto") della Banca Depositaria o di un Subdepositario nel Sistema di Titoli che non dovrà comprendere attività della Banca Depositaria o di un Subdepositario, all'infuori di quelle detenute in qualità di fiduciario, Banca Depositaria o altrimenti per clienti;
- (ii) i registri della Banca Depositaria relativamente alle Attività in Custodia del Fondo conservate in un Sistema di Titoli devono contraddistinguere le Attività in Custodia come appartenenti al Fondo;
- (iii) qualora le Attività in Custodia acquistate o vendute per conto del Fondo debbano essere consegnate a un Sistema di Titoli, la Banca Depositaria, salvo diversamente richiesto da leggi, norme e regolamenti applicabili, pagherà per le Attività in Custodia acquistate o trasferirà le Attività in Custodia vendute non appena sarà stata informata dal Sistema di Titoli che le Attività in Custodia sono state consegnate sul Conto e non appena tali pagamento e trasferimento per conto del Fondo siano stati iscritti nei registri della Banca Depositaria. Copie, ricevute dal Sistema di Titoli, dei trasferimenti delle Attività in Custodia per conto del Fondo saranno conservate per il Fondo dalla Banca Depositaria e saranno fornite alla Società di Gestione su richiesta. Su richiesta, la Banca Depositaria fornirà alla Società di Gestione la conferma di ciascun trasferimento verso o dal conto del Fondo sotto forma di avviso o comunicazione scritto/a e di tanto in tanto, su richiesta, fornirà alla Società di Gestione una dichiarazione che indichi le operazioni effettuate nel Sistema di Titoli per conto del Fondo;
- (iv) per maggiore chiarezza, l'utilizzo di un Sistema di Titoli non sarà considerato una delega, da parte della Banca Depositaria, delle sue Mansioni di Custodia qualora tale Sistema di Titoli offra servizi come specificato dalla Direttiva sul Carattere Definitivo del Regolamento. Ai fini del Regolamento 34A(6) dei Regolamenti OICVM del 2011, le forniture di servizi, come specificate dalla Direttiva sul Carattere Definitivo del Regolamento,

da parte di un sistema di regolamento titoli, come designato ai fini della Direttiva sul Carattere Definitivo del Regolamento, o la fornitura di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli terzi, non saranno considerate una delega o subdelega delle Mansioni di Custodia.

7.25 La Banca Depositaria rilascerà certificati e dichiarazioni per tutte le eventuali finalità legali e fiscali in relazione all'incasso di reddito o altri pagamenti relativamente alle Attività in Custodia del Fondo da essa detenute e in relazione ai trasferimenti di Attività in Custodia, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge di volta in volta.

7.26 La Banca Depositaria non avrà il diritto di votare in ordine ad alcune Attività in Custodia e farà in modo che ciascun Subdepositario non abbia il diritto di votare o di esercitare altri diritti connessi alle attività detenute presso di sé. Ciò nonostante, la Banca Depositaria può facilitare l'esercizio, da parte della Società di Gestione o di un suo delegato per conto del Fondo, dei diritti di voto associati alle Attività in Custodia che sono detenute in custodia dalla Banca Depositaria per conto del Fondo, purché la Banca Depositaria sia a tal fine obbligata, autorizzata e riceva istruzioni per il tramite di Istruzioni Apposite. In tal caso, la Banca Depositaria trasmetterà tempestivamente alla Società di Gestione, oppure secondo le indicazioni della stessa, tutte le informazioni scritte (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, quelle relative a richiami e scadenze delle Attività in Custodia e alla scadenza di diritti a esse associati) ricevute dalla Banca Depositaria da emittenti delle Attività in Custodia detenute per il Fondo. Per quanto riguarda le offerte di acquisto o di scambio, la Banca Depositaria trasmetterà senza indugio alla Società di Gestione, oppure secondo le indicazioni della stessa, tutte le informazioni scritte ricevute dalla Banca Depositaria da emittenti delle Attività in Custodia oggetto di offerta di acquisto o di scambio e dalla parte (o da suoi agenti) che presenta l'offerta di acquisto o di scambio. Qualora la Società di Gestione desideri agire in ordine a qualsiasi offerta di acquisto, di scambio o a qualsiasi altra operazione analoga, la Banca Depositaria potrà in essere le azioni specificate nelle Istruzioni Apposite a essa comunicate, purché sia avvisata almeno due Giorni Lavorativi, oppure con un periodo di preavviso più lungo a seconda delle istruzioni della Società di Gestione, prima del giorno in cui la Banca Depositaria è tenuta a porre in essere tali azioni.

7.27 La Società di Gestione per conto del Fondo dichiara che, nel caso in cui il regime giuridico applicato all'organismo d'investimento collettivo in cui investe un Comparto preveda l'erogazione di ulteriori pagamenti, darà istruzioni irrevocabili alla Banca Depositaria di

addebitare tali ulteriori richieste di denaro sul Conto/ sui Conti di Liquidità.

7.28 La Banca Depositaria può, a sua discrezione e senza l'autorizzazione esplicita della Società di Gestione:

- (i) consegnare le Attività in Custodia in forma temporanea a fronte di Attività in Custodia in forma definitiva;
- (ii) girare per l'incasso, a nome del Fondo, assegni, cambiali e altri strumenti negoziabili;
- (iii) in generale, partecipare a tutti gli aspetti non discrezionali in relazione alla vendita, allo scambio, alla sostituzione, all'acquisto, al trasferimento e ad altre operazioni con le Attività in Custodia e proprietà del Fondo, salvo diversamente indicato dalla Società di Gestione per conto del Fondo;
- (iv) effettuare pagamenti di imposte o altri oneri governativi dovuti dal Fondo alle autorità irlandesi e addebitare la propria retribuzione ai sensi della Clausola 30.00; e
- (v) presentare per il pagamento le Attività in Custodia che scadono, sono rimborsate o altrimenti diventano esigibili; tuttavia la Liquidità o altro corrispettivo deve essere consegnato alla Banca Depositaria.

8.00 OPERAZIONI RELATIVE AI BENI DEPOSITATI E AI PRESTITI

8.01 Gli investimenti e tutti i diritti che spettano alla Banca Depositaria con riferimento a qualsiasi Investimento saranno gestiti dalla Banca Depositaria in qualsiasi eventualità secondo le istruzioni ricevute di volta in volta dalla Società di Gestione, salvo che nel caso in cui tali poteri siano stati delegati agli Investment Manager Delegati. Nell'impartire tali istruzioni la Società di Gestione avrà pieni poteri relativamente alla gestione di qualsiasi operazione o liquidazione degli Investimenti o di una parte di essi, come se fosse il proprietario beneficiario degli Investimenti stessi.

8.02 Nei limiti stabiliti dal Regolamento OICVM del 2011, su richiesta della Società di Gestione la Banca Depositaria può in qualsiasi momento concordare con la medesima le condizioni e le eventuali variazioni delle stesse che regolano gli accordi di prestito temporaneo, presso le banche, da parte della Banca Depositaria in relazione a qualsiasi Comparto e altri importi non superiori al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, e può offrire in garanzia le attività del Comparto per tale operazione. La Banca Depositaria, in conformità alle istruzioni della Società di Gestione, può acquistare valuta estera mediante un finanziamento triangolare o "back-to-back", il quale

non sarà considerato un prestito ai fini della presente Subclausola.

8.03 La Società di Gestione può in qualsiasi momento decidere che qualsiasi importo in contanti di natura patrimoniale che non può essere utilizzato o gestito secondo le modalità previste dal presente Atto sia restituito ai Sottoscrittori, e di conseguenza la Banca Depositaria provvederà a distribuire tale importo ai Sottoscrittori in proporzione al numero di Quote da essi rispettivamente detenute.

8.04 La Banca Depositaria provvederà ad inoltrare senza indugi alla Società di Gestione tutti gli avvisi di convocazione di assemblee, relazioni, comunicazioni circolari e altre comunicazioni ricevute dalla stessa o dai propri rappresentanti designati in quanto detentori degli Investimenti.

8.05 Salvo disposizioni contrarie espressamente stabilite, tutti i diritti di voto conferiti dai Beni Depositati saranno esercitati dalla Banca Depositaria secondo le modalità stabilite per iscritto dalla Società di Gestione la quale può, a sua discrezione, rinunciare ad esercitare tale diritto senza che alcun Sottoscrittore abbia diritto di interferire o sollevare obiezioni relativamente all'esercizio o al non esercizio di uno o più voti. La frase "diritto di voto" e la parola "voto" utilizzate nella presente Clausola comprenderanno non solo il voto in sede di assemblea ma anche qualsiasi consenso o approvazione di qualsiasi accordo, programma o delibera nonché di qualsiasi variazione o rinuncia dei diritti che spettano a qualsiasi parte dei Beni Depositati e dei diritti di requisizione o partecipazione ad una requisizione o di emettere qualsiasi dichiarazione.

8.06 A prescindere dalle altre misure previste dal presente Atto:

- (i) la Società di Gestione può dare istruzioni a intermediari finanziari o ad altri agenti sia a nome della Banca Depositaria per conto di un determinato Comparto sia per proprio conto o per conto di un Associato e suo tramite di eseguire acquisizioni e cessioni di Investimenti per conto del Comparto di riferimento;
- (ii) laddove un intermediario finanziario o altro agente riceva istruzioni in relazione all'acquisizione o cessione di Investimenti per conto di un determinato Comparto, la Società di Gestione, appena possibile, darà comunicazione scritta alla Banca Depositaria dei termini di tali istruzioni. Al ricevimento da parte della Società di Gestione (o dell'Associato che ha impartito tali istruzioni) della notifica delle precise condizioni alle quali l'operazione è stata effettuata, la Società di

- Gestione deve provvedere all'emissione di una nota di contratto per il tramite del relativo intermediario o di altro agente da destinarsi alla Banca Depositaria. La nota di contratto dovrà indicare se l'operazione di cui al presente faceva parte di un'operazione di maggiore entità in quegli Investimenti effettuati dalla Società di Gestione (o dall'Associato) e se l'operazione (o operazioni di maggiore entità) deve essere aggregata con operazioni precedenti (o di maggiore entità) al fine di determinare l'importo della commissione;
- (iii) la commissione che verrà addebitata al Comparto di riferimento a fronte di qualsiasi acquisizione o cessione di Investimenti che fanno parte o entreranno a far parte dei Beni Depositati di un Comparto, eseguita non per conto della Banca Depositaria, sarà pari all'importo minore tra i seguenti:
- (a) la commissione addebitata alla Società di Gestione (o all'Associato che ha eseguito l'operazione) attribuibile a quella particolare acquisizione o cessione, e
- (b) la commissione che sarebbe stata addebitata se tutte le acquisizioni e cessioni degli Investimenti che fanno parte o entreranno a far parte dei Beni Depositati di un Comparto fossero state eseguite per conto della Banca Depositaria;
- (iv) la Società di Gestione e qualsiasi Associato non saranno tenuti a rendere conto al Comparto di riferimento in merito agli utili derivanti dalla riduzione della commissione addebitata da qualsiasi intermediario finanziario o altro agente relativamente ad un'operazione eseguita non per conto del Comparto di riferimento (compresa la Società di Gestione ed eventuali Associati) che sia attribuibile a qualsiasi acquisizione o cessione di Investimenti che fanno parte o entreranno a far parte del Comparto di riferimento, che venga eseguita non per conto della Banca Depositaria come precedentemente stabilito, salvo che nei casi in cui, laddove opportuno, l'importo indicato al precedente paragrafo (a) sia superiore all'importo indicato al precedente paragrafo (b);
- (v) con riferimento al precedente paragrafo (i), laddove un intermediario finanziario o altro agente applichi una commissione unica per una operazione eseguita per conto di uno o più Comparti e terzi, la proporzione della commissione totale addebitata alla Società di Gestione (o all'Associato che ha eseguito l'operazione) in relazione a detta operazione attribuibile all'acquisizione o cessione di Investimenti facenti parte o che entreranno a far parte del Comparto di riferimento sarà la proporzione rappresentata dal prezzo di acquisizione o di cessione dell'Investimento per

conto del Comparto rispetto al prezzo totale dell'acquisizione o cessione che è oggetto dell'operazione;

- (vi) la Società di Gestione, per conto di un Comparto, può esercitare la facoltà di investire nelle quote di un organismo di investimento collettivo gestito dalla Società di Gestione o da altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata tramite gestione o controllo comune, o tramite una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, a condizione che tale investimento sia autorizzato dalla Banca Centrale e nel rispetto dei limiti di investimento stabiliti di volta in volta dal Regolamento OICVM del 2011.

9.00 OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE, DELLA BANCA DEPOSITARIA, DEGLI INVESTMENT MANAGER DELEGATI, DELL'AGENTE AMMINISTRATIVO E DEGLI ASSOCIATI

9.01 Non vige alcun divieto di rapporti nelle attività di qualsiasi Comparto a carico della Società di Gestione, della Banca Depositaria, degli *Investment Manager Delegati*, dell'Agente Amministrativo o di entità legate alla Società di Gestione, alla Banca Depositaria, agli Investment Manager Delegati o all'Agente Amministrativo o loro rispettivi funzionari, amministratori o dirigenti, a condizione che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato. Tali operazioni devono avvenire nel miglior interesse dei Sottoscrittori. Le operazioni autorizzate sono soggette a:

- (i) valutazione certificata come indipendente e competente da una persona riconosciuta dalla Banca Depositaria, o dalla Società di Gestione nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria; o
- (ii) esecuzione alle migliori condizioni sulle borse valori ufficiali secondo le regole in esse vigenti; o
- (iii) qualora non ricorrano i punti (i) e (ii), l'esecuzione avviene in modo tale da rispettare, a parere della Banca Depositaria o della Società di Gestione, nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria, i principi indicati nel primo paragrafo precedente.

La Banca Depositaria o, nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca Depositaria, la Società di Gestione, documenterà le modalità di adempimento dei requisiti di cui ai paragrafi (i), (ii) o (iii) di cui sopra. Ove le operazioni si svolgano conformemente ai principi del paragrafo (c) di cui sopra, la Banca Depositaria o la Società di Gestione, nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca Depositaria, documenterà i criteri in base ai quali l'operazione risulta conforme ai principi qui evidenziati.

9.02 Fermo restando quanto previsto alla Sub-clausola 9.01, la Società di Gestione o altro soggetto alla stessa collegato può acquistare e vendere Investimenti per conto di ogni Comparto ovvero eseguire una operazione in una situazione in cui una delle parti possieda un interesse rilevante e avrà diritto di addebitare al Comparto le commissioni e/o le spese di intermediazione finanziaria relative a tali operazioni e di accettare il pagamento, che potrà trattenere a proprio beneficio, delle commissioni e/o delle spese di intermediazione finanziaria che possano derivare da tali acquisizioni o cessioni o relativamente ad esse.

9.03 La Società di Gestione si adopererà (senza dover rispondere in caso di omissione) al fine di verificare che nessun soggetto che sia un amministratore o altra persona coinvolta nella gestione della Società di Gestione o di una sua controllata o società di holding o affiliata di una holding della Società di Gestione esegua operazioni per proprio conto o derivi un utile personale dalle operazioni connesse alle attività del Comparto.

9.04 Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OICVM del 2011, il divieto stabilito nella Subclausola 9.03 non impedirà alla Società di Gestione o ai suoi Associati di eseguire operazioni laddove gli stessi non abbiano interessi in qualità di beneficiari dell'operazione.

10.00 I REGISTRI

10.01 Sarà tenuto un solo Registro per ogni Classe di ciascun Comparto, contenente l'elenco dei Sottoscrittori a favore dei quali sono state emesse le quote in forma nominativa.

10.02 Tutte le Quote emesse saranno rappresentate da un'iscrizione nel Registro di riferimento del Comparto di riferimento.

10.03 I Registri di ogni Comparto saranno custoditi dalla Società di Gestione o sotto il suo controllo presso la propria sede legale o in altro luogo ritenuto idoneo dalla Società di Gestione medesima. Sarà cura della Società di Gestione:

- (a) tenere i Registri;
- (b) non consentire alcuna alterazione nella modalità o nella gestione dei Registri senza il consenso scritto della Banca Depositaria;
- (c) fornire a richiesta qualsiasi informazione o spiegazione che la Banca Depositaria o la Banca Centrale possa richiedere con riferimento ai Registri e alla loro gestione; e
- (d) consentire in qualsiasi momento alla Banca Depositaria e ai suoi rappresentanti, alla Banca

Centrale e ai suoi rappresentanti, con ragionevole preavviso, l'accesso ai Registri e a tutta la relativa documentazione e contabilità;

Fermo restando inoltre che, se i Registri sono tenuti con l'ausilio di nastri magnetici o altro mezzo di registrazione elettronico, i dati elaborati su tale nastro o altro mezzo di registrazione custoditi in Irlanda, e non la registrazione vera e propria, costituiranno i Registri.

10.04 I Registri di ogni Comparto conterranno:

- (a) il nome e l'indirizzo o la sede legale dei Sottoscrittori a favore dei quali sono state emesse le Quote; e
- (b) il numero di Quote detenute da ogni Sottoscrittore unitamente al Numero di Registrazione del Sottoscrittore o al numero di serie del Certificato o dei Certificati Nominativi emessi, a seconda del caso; e
- (c) la data di iscrizione di ogni Sottoscrittore ed il numero di Quote iscritte a suo nome.

10.05 I Registri di ogni Comparto saranno la prova definitiva relativamente ai soggetti aventi rispettivamente diritto alle Quote e nessun avviso, sia effettivo che presunto, di amministrazione fiduciaria esplicita, implicita o presunta sarà vincolante per la Società di Gestione o la Banca Depositaria.

10.06 Qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo di un Sottoscrittore iscritto nei Registri di un Comparto sarà immediatamente comunicata per iscritto alla Società di Gestione la quale, essendosi accertata della sua validità e in ottemperanza alle modalità richieste, provvederà a modificare opportunamente o a far modificare i Registri del Comparto.

10.07 La Società di Gestione e la Banca Depositaria riconosceranno un Sottoscrittore iscritto nei Registri di un Comparto quale unico titolare delle Quote con riferimento alle quali risulta iscritto e non saranno obbligate ad accettare alcun avviso, sia effettivo che presunto, che sostenga il contrario né saranno obbligate a prendere atto dell'esecuzione o a dare effetto all'esecuzione di qualsiasi amministrazione fiduciaria e tutti dovranno agire in conformità. La Società di Gestione e la Banca Depositaria non saranno obbligate, salvo se altrimenti previsto dal presente Atto e tranne che a seguito di un'ordinanza emessa da un tribunale competente o di quanto previsto dai requisiti di legge, a riconoscere (pur avendone ricevuto notifica) qualsiasi amministrazione fiduciaria o interesse sostanziale che possa avere conseguenze per la proprietà di tali Quote o i diritti alla stessa collegati. L'invio a tale Sottoscrittore degli importi pagabili con

riferimento alle Quote dallo stesso detenute costituirà valida quietanza dell'assolvimento dei propri obblighi da parte della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

10.08 Un ente legalmente costituito può essere registrato come Sottoscrittore o come Co-sottoscrittore. Il detentore di una carica pro tempore può essere registrato come Sottoscrittore o come Co-sottoscrittore.

10.09 L'emissione di Certificati avverrà soltanto su richiesta di un Sottoscrittore e a totale discrezione della Società di Gestione. La Società di Gestione potrà addebitare una commissione di 25 euro per l'emissione di ciascun Certificato. Se il Sottoscrittore non richiede l'emissione di un Certificato oppure la Società di Gestione decide di non emettere certificato, sarà emessa una dichiarazione che conferma la proprietà delle Quote da parte del Sottoscrittore, con l'indicazione del Numero di Registrazione.

11.00 EMISSIONE DI CERTIFICATI

Ogni volta che la Società di Gestione emette Quote per le quali sono stati richiesti i Certificati, la Società di Gestione consegnerà di volta in volta ai Sottoscrittori, o a loro favore, Certificati rappresentanti le Quote pari al valore richiesto dai Sottoscrittori nella valuta di denominazione stabilita dai Sottoscrittori. I Certificati saranno firmati dalla Società di Gestione o per suo conto e dalla Banca Depositaria.

12.00 CARATTERISTICHE DEI MODULI DEI CERTIFICATI

12.01 I Certificati riporteranno il numero di serie e il numero di Quote rappresentate e saranno redatti secondo le modalità concordate dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria.

12.02 I Certificati saranno firmati dalla Società di Gestione, o dall'Agente Amministrativo come delegato della Società di Gestione, secondo le modalità approvate dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria secondo le modalità approvate dalla Banca Depositaria. La firma della Società di Gestione e quella della Banca Depositaria possono essere apposte a mezzo litografia o altro mezzo meccanico approvato dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione. Nessun Certificato relativo ad alcuna Quota sarà emesso o sarà valido se non firmato in tal modo. Nel caso in cui la Banca Depositaria o la Società di Gestione recedano rispettivamente dalla propria funzione di Banca Depositaria e di Società di Gestione del Fondo o nel caso di decesso o decadenza di una persona dall'incarico di funzionario autorizzato a firmare la cui

firma appaia sul Certificato prima dell'emissione del Certificato, tale Certificato sarà comunque valido e vincolante come se la Banca Depositaria o la Società di Gestione o la persona che lo ha firmato fosse in vita o avesse continuato a svolgere le proprie funzioni di firmatario autorizzato fino alla data di emissione del Certificato.

13.00 SCAMBIO DI CERTIFICATI

13.01 Un Sottoscrittore avrà il diritto di cedere tutti i suoi Certificati relativi a un particolare Comparto o alcuni di essi e di ottenere in cambio uno o più Certificati che rappresentano un numero consolidato di Quote dello stesso Comparto pari al numero di Quote rappresentate dai Certificati ceduti.

13.02 Un Sottoscrittore avrà il diritto di cedere tutti i suoi Certificati Nominativi o alcuni di essi e di ottenere in cambio l'iscrizione nel Registro di riferimento di un Numero di Registrazione a fronte del suo nome.

13.03 Un Sottoscrittore a fronte del cui nome nel Registro di riferimento appare un Numero di Registrazione avrà il diritto di ottenere la cancellazione di tale numero e di ottenere in cambio un Certificato Nominativo (o dei Certificati Nominativi) che rappresenta in solido un analogo numero di Quote.

13.04 La Società di Gestione, fermo restando quanto di seguito previsto, avrà il diritto di distruggere tutti i Certificati cancellati in qualsiasi momento dopo la scadenza dei tre anni dalla data di cancellazione degli stessi e tutti i registri, gli estratti conto e gli altri atti e documenti relativi al Fondo o ai suoi Comparti in qualsiasi momento dopo la scadenza dei sei anni dall'estinzione del Fondo o, nel caso di un Comparto, in qualsiasi momento dopo la scadenza dei sei anni dall'estinzione del Comparto. La Società di Gestione non avrà alcuna responsabilità di nessun genere in merito e si potrà supporre in maniera definitiva, a favore della Società di Gestione, che ogni Certificato in tal modo distrutto fosse un Certificato valido e correttamente cancellato, sempre a condizione che:

- (a) quanto sopra si applicherà soltanto alla distruzione di un documento in buona fede e in assenza della notifica di qualsiasi pretesa (da chiunque avanzata) per la quale il documento potrebbe essere pertinente;
- (b) nulla di quanto previsto dalla presente Subclausola può essere interpretato in modo da conferire alla Società di Gestione alcuna responsabilità relativa alla distruzione di documenti prima di quanto sopra specificato o in qualunque caso in cui le condizioni del precedente paragrafo (a) non siano

- rispettate; e
- (c) qualsiasi riferimento alla distruzione di qualsiasi documento comprende il riferimento alla eliminazione dello stesso in qualsiasi modo.

14.00 CERTIFICATI DETERIORATI O SMARRITI

Se un Certificato risulta usurato, non integro o deteriorato la Società di Gestione, avendo preso visione del Certificato, può cancellarlo ed emetterne uno nuovo in sostituzione. Se un Certificato risulta smarrito, rubato o distrutto la Società di Gestione, avendone ricevuto la prova dalla stessa ritenuta idonea e dietro pagamento di un'indennità, se del caso, dalla stessa ritenuta adeguata, può emettere un nuovo Certificato sostitutivo a favore del soggetto avente diritto a tale Certificato smarrito, rubato o distrutto. L'emissione del nuovo Certificato nonché l'indennità corrisposta (se del caso) saranno registrate nel Registro di riferimento.

15.00 COMMISSIONI PER L'EMISSIONE DI CERTIFICATI

Prima di emettere un Certificato ai sensi delle Clausole 13.00 e 14.00, la Società di Gestione potrà richiedere a chi presenta la domanda per ottenere un Certificato il pagamento della Commissione di Registrazione per ogni Certificato emesso nonché un importo che la Società di Gestione ritenga idoneo a coprire il costo dei bolli o di altre imposte governative o altri oneri dovuti con riferimento all'emissione di detti Certificati. In caso di smarrimento, furto o distruzione di un Certificato, il soggetto che si avvalga delle misure previste alla Clausola 14.00 pagherà alla Società di Gestione anche le spese relative alle indagini atte a comprovare lo smarrimento, il furto o la distruzione e alla preparazione della prevista indennità, come detto in precedenza.

16.00 CANCELLAZIONE DI QUOTE PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO

Se un Sottoscrittore di Quote (che agisca per proprio conto o come agente di terzi) non effettua il versamento del pagamento dovuto alla Banca Depositaria, la Società di Gestione potrà, in possesso delle relative prove fornite dalla Banca Depositaria e ritenute sufficienti dalla Società di Gestione, a sua totale discrezione, cancellare tali Quote e modificare nel modo opportuno il Registro di riferimento. Tali Quote verranno considerate come se non fossero mai state emesse e i Beni Depositati saranno proporzionalmente ridotti.

17.00 DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

17.01 In occasione di ogni Giornata di Negoziazione, la Società di Gestione determinerà il Valore Patrimoniale Netto del Fondo, il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto e il Valore Patrimoniale Netto per Quota di ogni Comparto, nel rispetto di quanto segue.

17.02 Il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto sarà espresso nella valuta di denominazione di quel Comparto e sarà determinato in occasione di ogni Giornata di Negoziazione accertando, in tale giorno, il valore delle attività del Comparto, calcolato come stabilito dalla sub-clausola 18.01 del presente Regolamento e deducendo da tale importo le passività di quel Comparto calcolato nel modo stabilito dalla sub-clausola 18.02 del presente Regolamento.

17.03 L'aumento o la diminuzione del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto al di sopra o al di sotto, a seconda del caso, del Valore Patrimoniale Netto di chiusura di quel Comparto nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente viene poi ripartito tra le varie Classi di Quote in quel Comparto sulla base della quota proporzionale dei loro Valori Patrimoniali Netti di chiusura calcolati nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente, corretti per le sottoscrizioni e i rimborsi e per qualsiasi altro fattore che distingua una Classe dall'altra, tra cui gli utili e le perdite e i costi derivanti dagli strumenti finanziari impiegati per la copertura valutaria tra la Valuta Base di un Comparto e la valuta designata di una Classe o la valuta di denominazione delle attività del Comparto e la valuta designata di una Classe al fine di determinare il Valore Patrimoniale Netto di ogni Classe. Ciascun Valore Patrimoniale Netto di una Classe viene successivamente diviso per il numero di Quote rispettivamente in emissione e arrotondato a tre decimali al fine di determinare il Valore Patrimoniale Netto per Quota.

17.04 La Società di Gestione, con il consenso della Banca Depositaria, può temporaneamente sospendere sia il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e del Valore Patrimoniale Netto per Quota di ciascun Comparto sia l'emissione e i riscatti delle Quote di tale Comparto nei confronti dei Sottoscrittori allorché:

- (a) un mercato che costituisca la base per la valutazione della maggior parte delle attività del Comparto di riferimento sia chiuso (tranne che per festività riconosciuta) o allorché le contrattazioni in tale mercato siano limitate o sospese;
- (b) un'emergenza politica, economica, militare,

- monetaria o di altro genere, fuori del controllo, della responsabilità o dell'influenza della Società di Gestione, renda impossibile o impraticabile disporre, a condizioni normali, delle attività del Comparto di riferimento ovvero tale disposizione sarebbe nociva per gli interessi dei Sottoscrittori;
- (c) l'interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa renda impossibile o impraticabile determinare il valore di una quota rilevante delle attività del Comparto di riferimento;
- (d) il Comparto di riferimento non sia in grado di effettuare trasferimenti di fondi al fine di compiere il pagamento dei riscatti di Quote ai Sottoscrittori o ogni altro trasferimento di fondi che riguardi il realizzo o l'acquisizione di investimenti o allorché i pagamenti dovuti per i riscatti di Quote effettuati dai Sottoscrittori non possano essere compiuti, ad avviso della Società di Gestione, a tassi di cambio ordinari;
- (e) si verifichi un periodo durante il quale i proventi di qualsiasi vendita o rimborso di Quote non possano essere trasferiti sul conto o dal conto del Fondo; o
- (f) qualsiasi altra ragione renda impossibile o impraticabile determinare il valore di una parte sostanziale delle attività del Fondo.

17.05 Qualsiasi sospensione di cui alla Sub-clausola 17.04 sarà notificata ai Sottoscrittori di Quote e a coloro che hanno presentato domanda di sottoscrizione nel modo ritenuto idoneo dalla Società di Gestione, ove la stessa ritenga che detta sospensione possa protrarsi per più di quattordici (14) giorni e sarà notificata a coloro che hanno presentato domanda di sottoscrizione o ai Sottoscrittori richiedenti l'emissione o il riscatto di Quote dalla Società di Gestione al momento della presentazione di tale domanda e della richiesta di emissione o della presentazione della richiesta scritta di rimborso.

17.06 Qualsiasi sospensione dell'emissione o del rimborso sarà notificata alla Banca Centrale lo stesso Giorno Lavorativo nel quale sia stata dichiarata la sospensione e sarà notificata immediatamente anche ad altre autorità che la Società di Gestione ritenga necessario o opportuno informare.

18.00 VALUTAZIONE DEI BENI DEPOSITATI

18.01 Il valore delle attività di ciascun Comparto sarà determinato come segue:

- (i) le attività quotate e regolarmente negoziate su una Borsa Riconosciuta e per le quali siano

immediatamente disponibili quotazioni di mercato, saranno valutate al prezzo di chiusura del relativo Giorno di Valutazione, mentre le attività quotate ma non regolarmente negoziate su una Borsa Valori Riconosciuta e per le quali siano immediatamente disponibili quotazioni di mercato, saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile nel relativo Giorno di Negoziazione, a condizione che gli attivi quotati su una Borsa Riconosciuta ma acquisiti o negoziati sopra o sotto la pari al di fuori della relativa Borsa Riconosciuta o su un mercato over-the-counter (OTC), saranno valutati tenendo conto del livello di premio o sconto alla data di valutazione dell'Investimento e subordinatamente all'approvazione della Banca Depositaria;

- (ii) qualora un'attività sia quotata su più Borse Riconosciute, sarà utilizzata la borsa o il mercato che a giudizio dell'Agente Amministrativo costituisce il mercato principale per tali attività;
- (iii) le attività di un Comparto che non sono elencate o che sono elencate ma rispetto alle quali i prezzi non siano disponibili o il prezzo di chiusura non rappresenti il valore equo di mercato, saranno valutate al loro probabile valore di realizzo, stimato con la massima cura e in buona fede (i) dalla Società di Gestione in base alla consulenza dell'Investment Manager Delegato pertinente o (ii) da una persona o società di persone o di capitali selezionata dalla Società di Gestione e approvata a tal fine dalla Banca Depositaria o (iii) con ogni altro mezzo, A CONDIZIONE CHE tale valore sia approvato dalla Banca Depositaria;
- (iv) i contratti derivati negoziati in un mercato regolamentato compresi, a puro titolo esemplificativo, contratti future, opzioni e future su indici, saranno valutati al prezzo di scambio determinato dal mercato di negoziazione del derivato. Se il prezzo di liquidazione non è disponibile, il contratto derivato può essere stimato in conformità con il paragrafo (iii) di cui sopra. I contratti derivati che non sono negoziati su un mercato regolamentato e che sono compensati da una controparte centrale saranno valutati su base giornaliera (i) in base alla quotazione fornita dalla controparte di riferimento, e detta valutazione sarà approvata o verificata come minimo su base settimanale da un soggetto approvato a tal fine dalla Banca Depositaria che sia indipendente dalla controparte (la "Valutazione della Controparte"); oppure utilizzando (ii) una valutazione alternativa fornita da una persona competente designata dalla Società di Gestione e approvata a tal fine dalla Banca Depositaria; oppure (iii) una valutazione effettuata in qualsiasi altro modo,

a condizione che il valore sia approvato dalla Banca Depositaria, (la "Valutazione Alternativa"). Se viene utilizzata una Valutazione Alternativa, la Società di Gestione adotterà le migliori prassi accettate a livello internazionale, attenendosi ai principi per la valutazione degli strumenti negoziati fuori borsa stabiliti da organi come IOSCO e AIMA. Tale valutazione sarà riconciliata ogni mese con la Valutazione della Controparte, e le discrepanze significative eventualmente riscontrate saranno oggetto di una indagine immediata. I contratti derivati che non sono negoziati su un mercato regolamentato e non sono compensati da una controparte centrale saranno valutati sulla base del valore mark to market del contratto derivato o, se le condizioni di mercato impediscono di conoscere il valore mark to market, si potrà ricorrere a valutazioni basate su un modello affidabile e prudente;

- (v) i contratti di cambio a termine e i contratti swap sui tassi di interesse saranno valutati allo stesso modo dei contratti derivati negoziati che non sono negoziati su un mercato regolamentato oppure facendo riferimento alle quotazioni liberamente disponibili sul mercato;
- (vi) quote di organismi di investimento collettivo che non sono valutate secondo criteri di cui al precedente paragrafo i) verranno stimate facendo riferimento all'ultimo dato disponibile sul valore patrimoniale netto delle quote dell'organismo di investimento collettivo di riferimento di riferimento;
- (vii) la Società di Gestione, con l'approvazione della Banca Depositaria, potrà rettificare il valore di qualsiasi investimento se, prendendo in considerazione valuta base, commerciabilità, costi di negoziazione, tassi d'interesse applicabili, tassi di distribuzione previsti, scadenza, liquidità o altri aspetti pertinenti all'investimento in oggetto, ritenga che tale rettifica sia necessaria per riflettere il valore equo dello stesso;
- (viii) le attività denominate in una valuta diversa dalla valuta base del Comparto di riferimento saranno convertite in tale valuta al tasso (ufficiale o meno) che la Società di Gestione, a seguito di consultazione con la Banca Depositaria o seguendo un metodo approvato dalla Banca medesima, ritenga appropriato nel caso di specie;
- (ix) il contante e altre attività liquide saranno valutati secondo il loro valore nominale più gli interessi maturati;
- (x) nel caso di un Comparto del mercato monetario a breve termine, la Società di Gestione potrà utilizzare il metodo di valutazione del costo ammortizzato a condizione che tale Comparto rispetti i requisiti

previsti dalla Banca Centrale per i comparti del mercato monetario e che venga esaminata la valutazione del costo ammortizzato rispetto alla valutazione di mercato, conformemente ai requisiti previsti dalla Banca Centrale; e

- (xi) nel caso di un Comparto rispetto al quale non si intende applicare il metodo di valutazione del costo ammortizzato in modo generalizzato, la Società di Gestione può valutare l'impiego del metodo di valutazione del costo ammortizzato per gli strumenti del mercato monetario del Comparto che presentano una durata residua inferiore a tre mesi e non mostrano una sensibilità specifica ai parametri di mercato, incluso il rischio di credito.

Nel caso sia impossibile o impraticabile effettuare la valutazione di un Investimento in conformità con le regole di valutazione di cui ai paragrafi da (i) a (xi) di cui sopra, la Società di Gestione ha diritto di utilizzare altri principi di valutazione generalmente riconosciuti e approvati dalla Banca Depositaria al fine di pervenire a una valutazione corretta di tale Investimento.

18.02 Nel calcolare il valore delle attività di un Comparto o di una parte delle stesse e nel dividere tale valore per il numero di Quote del Comparto di riferimento in emissione in quel momento o ritenute tali:

- (i) le attività del Comparto di riferimento saranno valutate in base al prezzo di riferimento o al probabile valore di realizzo in occasione di ogni Giorno di Valutazione;
- (ii) ogni Quota che la Società di Gestione decida di emettere sarà considerata in emissione alla chiusura del Giorno di Negoziazione di riferimento e le attività del Comparto di riferimento saranno considerate comprensive non solo del contante e dei beni detenuti presso la Banca Depositaria, ma anche di ogni importo in contanti o altro bene che potrebbe essere ricavato a fronte delle Quote la cui emissione sia stata decisa, al netto (nel caso di Quote da emettere contro pagamento in contanti) delle commissioni di sottoscrizione indicate nella Sub-clausola 5.04;
- (iii) ove l'acquisizione o la cessione dell'Investimento sia stata decisa ma non ancora completata, tale Investimento sarà compreso o escluso e il prezzo lordo di acquisto o il prezzo netto di vendita sarà escluso o compreso, a seconda del caso, come se tale acquisizione o vendita fosse stata regolarmente effettuata;
- (iv) al capitale del Comparto di riferimento verrà aggiunto l'importo effettivo o presunto di tassazione di natura patrimoniale attribuibile a quel Comparto che potrà essere recuperato dal Fondo;
- (v) al capitale del Comparto di riferimento verrà

aggiunto l'importo rappresentante interessi o altro utile maturato ma non ricevuto (interessi o altro utile ritenuto maturato); e

- (vi) al capitale del Comparto di riferimento verrà aggiunto l'importo totale (effettivo o presunto dalla Società di Gestione) di qualsiasi pretesa di rimborso di natura fiscale sull'utile o sulle plusvalenze, comprese le pretese relative all'esenzione dalla doppia tassazione.

Le passività di un Comparto comprenderanno:

- (i) l'importo totale delle passività effettive o presunte da rimborsarsi a valere sulle attività del Comparto, compresi i prestiti del Comparto in essere nonché tutti i relativi interessi maturati, commissioni e spese (ma escluse le passività già tenute in considerazione per determinare il valore delle attività del Comparto) e qualsiasi passività stimata con riferimento a imposte su plusvalenze non realizzate;
- (ii) l'importo relativo alle imposte (se del caso) su plusvalenze nette realizzate nel corso del corrente Periodo di Contabilizzazione precedente alla valutazione che sarà pagabile a parere della Società di Gestione;
- (iii) il compenso della Società di Gestione maturato ma ancora non corrisposto, unitamente all'imposta sul valore aggiunto e alle Spese Amministrative;
- (iv) l'importo totale delle passività (effettive o presunte dalla Società di Gestione) previsto per il pagamento di imposte sugli utili, comprese eventuali imposte sul reddito e sulle società, se del caso, ma non le imposte sul capitale o sulle plusvalenze realizzate o meno;
- (v) l'importo totale effettivo o presunto relativo a eventuali ritenute di imposta pagabili su qualsiasi Investimento del Comparto in relazione al corrente Periodo di Contabilizzazione;
- (vi) il compenso della Banca Depositaria maturato ma ancora non corrisposto, unitamente all'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, agli Esborsi e alle spese di cui alla Clausola 5.13; e
- (vii) l'importo totale (effettivo o presunto dalla Società di Gestione) di qualsiasi altra passività dovuta a valere sulle attività del Comparto.

18.03 Benché gli importi depositati su un conto di liquidità costituito, mantenuto e gestito in conformità con la sub-clausola 4.07 possano essere considerati (su richiesta della Banca Centrale o di altro soggetto) quali attivi di, e attribuibili a, un Comparto:

- (a) qualsiasi importo di sottoscrizione che sia stato versato da un investitore prima del Giorno di Negoziazione in relazione al quale è pervenuta una domanda di Quote e che sia detenuto in un conto di liquidità ai sensi della sub-clausola 4.07

di cui al presente documento non sarà preso in considerazione nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto fino al Giorno di Valutazione con riferimento al Giorno di Negoziazione nel quale si è autorizzata l'emissione delle Quote del Comparto a tale investitore;

- (b) qualsiasi importo a rimborso pagato a un investitore successivamente al Giorno di Negoziazione di un Comparto nel quale le Quote di tale investitore sono state rimborsate e detenute in un conto di liquidità ai sensi della sub-clausola 4.07 di cui al presente documento non sarà preso in considerazione nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto; e
- (c) qualsiasi dividendo dovuto al Sottoscrittore di un Comparto e detenuto in un conto di liquidità ai sensi della sub-clausola 4.07 di cui al presente documento non sarà preso in considerazione nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto.

19.00 TRASFERIMENTO DI QUOTE

19.01 Ogni Sottoscrittore iscritto nel Registro di un Comparto avrà diritto a trasferire le Quote o alcune delle Quote possedute a qualsiasi altro soggetto per mezzo di atto scritto secondo le modalità usuali approvate dalla Società di Gestione o in altra modalità approvata di volta in volta dalla Società di Gestione.

19.02 Ogni atto dev'essere firmato dal cedente e il cedente rimane titolare delle Quote destinate ad essere trasferite fino all'iscrizione del nome del cessionario sul relativo Registro. L'atto di trasferimento non è necessariamente rappresentato da un regolamento e deve essere accompagnato dalle conferme e/o dichiarazioni eventualmente richieste quali lo stato, la residenza e l'identità, in conformità alla sub-clausola 5.05 di cui al presente documento, e/o ai titoli del cessionario o comunque a quanto la Società di Gestione può stabilire a sua assoluta discrezione.

19.03 Ogni atto utilizzato per il trasferimento deve essere consegnato alla Società di Gestione per la registrazione unitamente all'eventuale Certificato (o Certificati) relativo alle Quote da trasferire nonché alle altre prove o documenti che la Società di Gestione possa richiedere al fine di dimostrare il diritto di proprietà del cedente o il suo diritto a trasferire le Quote. La Società di Gestione può dispensare dalla produzione di un Certificato che sia stato smarrito, rubato o distrutto a condizione che il cedente si attenga a condizioni simili a quelle stabilite nel caso di richiesta di duplicati.

19.04 Tutti gli atti utilizzati per i trasferimenti che verranno registrati potranno essere trattenuti dalla Società di Gestione.

19.05 La Società di Gestione può addebitare una commissione non superiore a 25 euro per la registrazione di ciascun trasferimento e per l'emissione di un nuovo Certificato, se richiesto, a nome del cessionario e di un Certificato relativo al saldo, se necessario e richiesto, a nome del cedente. Tale commissione, se richiesta dalla Società di Gestione, deve essere pagata prima della registrazione del trasferimento. La Società di Gestione ha il diritto di richiedere tutte le informazioni che riterrà necessarie o sufficienti a verificare l'identità del cessionario e tutte le dichiarazioni e garanzie da essa ritenute opportune.

19.06 La Società di Gestione, a sua totale discrezione, potrà rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di Quote nei seguenti casi:

- (i) se il trasferimento viene effettuato in contravvenzione ai limiti sulla proprietà imposti dalla Società di Gestione o può comportare uno svantaggio di tipo legale, normativo, pecuniario, fiscale o amministrativo di rilievo per il Fondo, per un Comparto o per i Sottoscrittori; oppure
- (ii) se, a seguito del trasferimento, il cedente o il cessionario detengono un numero di Quote inferiore al numero minimo specificato di volta in volta nel Prospetto; oppure
- (iv) se non sono state pagate tutte le imposte dovute e/o le imposte di bollo con riferimento all'atto di trasferimento; oppure
- (v) se l'atto di trasferimento non viene consegnato alla Società di Gestione o a un suo delegato, insieme a tutte le prove ragionevolmente richieste dalla Società di Gestione a dimostrazione del diritto del cedente di effettuare il trasferimento e a tutte le altre informazioni che la Società di Gestione potrebbe richiedere da parte del cessionario.

19.07 La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa di volta in volta a discrezione della Società di Gestione e per il periodo di tempo da essa ritenuto opportuno, ma sempre a condizione che tale registrazione dei trasferimenti non sia sospesa per più di trenta (30) giorni nel corso di un anno.

19.08 In caso di decesso di un Sottoscrittore, il rimanente o i rimanenti Sottoscrittori in caso di morte di un Co-sottoscrittore e gli esecutori testamentari o amministratori del defunto in caso di morte dell'unico Sottoscrittore o dell'unico sopravvissuto, saranno le uniche persone riconosciute dalla Società di Gestione come aventi diritto o interesse alle Quote, ma nulla di quanto previsto in questa clausola solleverà gli eredi

del defunto, che si tratti di un unico Sottoscrittore o di un Co-sottoscrittore, da qualsiasi responsabilità relativa alle Quote da esso detenute come unico Sottoscrittore o come Co-sottoscrittore.

20.00 CANCELLAZIONE DI QUOTE E RIDUZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI

20.01 La Società di Gestione avrà il diritto esclusivo in qualsiasi Giorno di Negoziazione (o altro giorno concordato tra la Banca Depositaria e la Società di Gestione) per mezzo di avviso scritto recapitato alla Banca Depositaria, secondo le modalità richieste da quest'ultima, di effettuare riduzioni del Fondo o di uno o più Comparti, se necessario per mezzo della cessione dei Certificati alla Banca Depositaria per la cancellazione delle Quote rappresentate dagli stessi o richiedendo alla Banca Depositaria di cancellare le Quote per le quali non siano stati emessi Certificati. Tale avviso specificherà il numero di Quote da cancellare, il Comparto al quale si riferiscono e il relativo importo dovuto alla Società di Gestione. Prima di emettere un avviso in tal senso, sarà dovere della Società di Gestione verificare che il Comparto di riferimento abbia (o avrà quando sarà stata completata la vendita degli Investimenti concordati) fondi in contanti sufficienti come minimo per versare alla Società di Gestione l'importo dovuto per tale riduzione.

20.02 In relazione a una tale cancellazione di Quote la Società di Gestione avrà il diritto di ricevere dal Comparto di riferimento un importo pro Quota pari al Valore Patrimoniale Netto per Quota.

20.03 L'importo di cui alla Subclausola 20.02 sarà dovuto alla Società di Gestione o ad un suo delegato entro dieci (10) Giorni Lavorativi dopo la ricezione da parte della Banca Depositaria dell'avviso dietro cessione alla stessa dei Certificati (se del caso) da annullare e la consegna alla Banca Depositaria dei dettagli relativi alle Quote da annullare per le quali non siano stati emessi Certificati. A seguito di tale pagamento e cessione, le Quote in questione saranno ipso facto cancellate e ritirate dall'emissione.

20.04 La Banca Depositaria ha la facoltà ma non l'obbligo di verificare il calcolo dell'importo dovuto alla Società di Gestione e avrà il diritto, se lo desidera, di richiedere alla Società di Gestione di giustificare lo stesso.

20.05 Qualora insorgesse una responsabilità fiscale a carico del Fondo in qualsiasi paese nel caso in cui un Sottoscrittore o beneficiario di una Quota riceva una distribuzione con riferimento alle Quote da esso detenute oppure ceda (o si ritenga che abbia

ceduto) le proprie Quote in qualsiasi modo (“Evento Tassabile”), la Società di Gestione avrà diritto a detrarre dal pagamento che insorge al verificarsi di un Evento Tassabile un importo pari all’imposta applicabile oppure, se del caso, a fare proprie, annullare o riacquistare forzatamente un numero delle Quote detenute dal Sottoscrittore o dal proprietario beneficiario tale da essere sufficiente a coprire le imposte dovute. Qualora non venga effettuata tale detrazione, appropriazione, annullamento o rimborso forzoso, il Sottoscrittore di riferimento dovrà manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsiasi responsabilità fiscale insorta a carico di quest’ultimo al verificarsi dell’Evento Tassabile.

21.00 RIMBORSO DI QUOTE A FAVORE DEI SOTTOSCRITTORI

21.01 Nel corso dell’esercizio di un Comparto la Società di Gestione, a seguito di ricezione da parte della stessa o di un suo delegato debitamente autorizzato di una richiesta da parte di un Sottoscrittore, riscatterà in qualsiasi Giorno di Negoziazione la totalità o una parte delle Quote del Comparto di riferimento in suo possesso ad un prezzo per Quota pari al Valore Unitario di Quota di quel Comparto, come previsto dalle Sub-clausole da 21.02 a 21.08 incluse.

21.02 Salvo se stabilito altrimenti dalla Società di Gestione, tutte le richieste di rimborso ai sensi della Sub-clausola 21.01 dovranno pervenire alla Società di Gestione o alla sede operativa del suo agente autorizzato per le finalità del presente Atto entro il termine eventualmente riportato nel prospetto. Ferma restando l’accettazione a discrezione della Società di Gestione di eventuali domande di rimborso pervenute successivamente al termine summenzionato, qualsiasi richiesta pervenuta dopo i termini previsti sarà considerata come valida per il Giorno di Negoziazione successivo a quello di riferimento.

21.03 Alla cessione di una parte soltanto delle Quote comprese tra quelle detenute, il Sottoscrittore corrisponderà alla Società di Gestione l’importo previsto per i bolli e per qualsiasi altra imposta governativa nonché per le eventuali spese derivanti dall’emissione di un nuovo Certificato, se richiesto, che la Società di Gestione avrà cura di far emettere.

21.04 La Società di Gestione può, a sua discrezione, dispensare dalla produzione di un Certificato che sia stato smarrito, rubato o distrutto a condizione che il Sottoscrittore si attenga ai requisiti simili a quelli stabiliti nel caso di richiesta di duplicati.

21.05 Salvo ove diversamente specificato dalla Società di Gestione, il prezzo di rimborso sarà pagabile al Sottoscrittore o, nel caso di Co-sottoscrittori, al Co-sottoscrittore che abbia effettivamente chiesto il riscatto, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Negoziazione di riferimento nel quale il rimborso sarà effettuato, subordinatamente alla ricezione da parte della Società di Gestione o di una sua entità autorizzata della richiesta originale di sottoscrizione, se opportuno, e del Certificato (o dei Certificati) originali rappresentanti le Quote da riscattarsi e, nel caso si tratti di Certificati, debitamente girati dal Sottoscrittore o, nel caso di più Sottoscrittori, da entrambi o da tutti i Co-sottoscrittori e di ogni altra informazione che la Società di Gestione potrà ragionevolmente richiedere entro il termine che sarà specificato nel Prospetto. I proventi dei rimborsi non saranno corrisposti se non quando sarà stata completata tutta la documentazione necessaria dalle sottoscrizioni iniziali.

21.06 Alla consegna delle Quote, la Società di Gestione cancellerà il Certificato o i Certificati relativi alle Quote riconsegnate e dove opportuno cancellerà dal Registro il nome del Sottoscrittore relativamente a tali Quote ma non iscriverà (a meno che non sia autorizzato a farlo dalla Banca Depositaria) nel Registro il nome della Società di Gestione quale detentore di tali Quote né emetterà un Certificato in tal senso. Tale cancellazione non sarà considerata, ai sensi del presente Atto, come cancellazione o ritiro dall’emissione delle predette Quote le quali, a seguito della riconsegna, potranno essere vendute dalla Società di Gestione (fermo restando quanto previsto alla Clausola 9.00) o registrate a suo nome a patto che tali Quote non siano state cancellate ai sensi della Clausola 20.00.

21.07 Se le domande totali di rimborso per ogni Giorno di Negoziazione supereranno il 10% del numero totale di Quote del Comparto di riferimento o almeno il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto, la Società di Gestione ridurrà proporzionalmente le richieste di rimborso relative a tale Giorno di Negoziazione e classificherà le domande di rimborso come pervenute nel Giorno di Negoziazione successivo, sino al rimborso di tutte le Quote previste nella domanda originaria. La Società di Gestione può, a sua discrezione, rifiutarsi di rimborsare Quote superiori al 10% del numero totale di Quote del Comparto di riferimento, o superiori al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto di riferimento, o altra percentuale superiore che la Società di Gestione potrà discrezionalmente stabilire.

21.08 La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, soddisfare qualsiasi richiesta per il rimborso di Quote tramite il trasferimento in specie a favore di un

Sottoscrittore che richiede il rimborso di attività del Comparto di riferimento che abbiano un valore (calcolato ai sensi della Clausola 18.00) pari al prezzo di rimborso delle Quote riscattate, come se i proventi del rimborso fossero versati in contanti, meno gli eventuali costi associati al rimborso e altre spese di trasferimento richieste dalla Società di Gestione, a condizione che il Sottoscrittore che richiede il rimborso acconsenta a detto trasferimento in specie. La decisione di procedere al rimborso in specie può essere presa esclusivamente a discrezione della Società di Gestione nel caso in cui il Sottoscrittore richieda il rimborso di un numero di Quote rappresentative del 5% o più del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento. In questo caso, se richiesto la Società di Gestione venderà qualsiasi Investimento e distribuirà a tale Sottoscrittore i proventi in contanti al netto dei costi di tale vendita che saranno a carico del relativo Sottoscrittore. In tutti i casi, la natura e il tipo di attività da trasferire in specie a ciascun Sottoscrittore saranno determinati dalla Società di Gestione o da un suo delegato (previa approvazione della Banca Depositaria per quanto riguarda l'allocazione delle attività) su una base che la Società di Gestione o un suo delegato a loro discrezione riterranno equa. In caso di vendita di Investimenti ai sensi della Sub-clausola 21.08, (i) la Società di Gestione ne darà immediata comunicazione alla Banca Depositaria e provvederà alla vendita degli Investimenti che altrimenti sarebbero stati trasferiti al Sottoscrittore che ha effettuato il riscatto (ad eccezione degli Investimenti che sono in contanti nella valuta rilevante ai fini del riscatto) e (ii) la Banca Depositaria, al ricevimento della prova di titolarità richiesta, pagherà al Sottoscrittore che ha effettuato il riscatto i proventi netti della vendita ed eventuali importi rilevanti detenuti in contanti.

21.09 Se in un qualsiasi Giorno di Negoziazione le richieste di rimborso relative al Comparto di riferimento sono superiori alle domande di sottoscrizione, la Società di Gestione potrà a sua discrezione applicare una detrazione, in qualità di misura antidiluitoria a copertura dei costi di negoziazione e per preservare il valore delle attività sottostanti del Comparto di riferimento, nel modo ritenuto più opportuno dalla Società di Gestione.

21.10 Il diritto di qualsiasi Sottoscrittore di richiedere il rimborso di Quote di qualsiasi Comparto sarà temporaneamente sospeso per qualsiasi periodo nel quale la Società di Gestione sospenda il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento, ai sensi di quanto stabilito dalla Sub-clausola 17.04.

22.00 CONVERSIONE DI QUOTE

22.01 Le seguenti misure verranno applicate alla conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto:

- (a) La conversione è attuabile soltanto tra Classi di diversi Comparti e di uguale denominazione, distribuite dallo stesso Distributore, salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso dalla Società di Gestione.
- (b) La conversione è attuabile soltanto tra Classi (di uno stesso Comparto o di Comparti diversi) distribuite dallo stesso Distributore, salvo quanto esplicitamente autorizzato caso per caso dalla Società di Gestione.
- (c) Fermo restando quanto precede e purché le Quote siano emesse e offerte in vendita e sempreché l'emissione e il riscatto delle Quote non siano stati sospesi ai sensi della Sub-clausola 17.04, i Sottoscrittori possono, relativamente alle Quote possedute in una o più Classi (le **"Quote Originarie"**), richiedere di convertire la totalità o parte di tali Quote Originarie in una o più Classi (le **"Nuove Quote"**), a condizione che il valore delle Quote di cui si propone la conversione non sia inferiore, al momento della conversione, al valore della (eventuale) sottoscrizione minima per il Comparto o la Classe di appartenenza delle Nuove Quote, o ad altro importo che potrà essere di volta in volta stabilito dalla Società di Gestione e sempreché il Sottoscrittore rispetti comunque i criteri fissati dalla Società di Gestione per l'investimento nel Comparto di appartenenza delle Nuove Quote. Le richieste di conversione devono essere effettuate compilando un modulo per la conversione nelle forme che la Società di Gestione potrà di volta in volta definire e dovranno rispettare le condizioni eventualmente previste dalla Società di Gestione e riportate nel Prospetto.
- (d) Nel primo Giorno di Negoziazione successivo alla ricezione della richiesta di conversione o in data precedente stabilita a totale discrezione della Società di Gestione, le Quote Originarie saranno convertite ipso facto nel corrispondente numero di Nuove Quote. Le Quote Originarie, in tale Giorno di Negoziazione, avranno lo stesso valore (**"Importo Convertito"**) che esse avrebbero avuto se la Società di Gestione le avesse acquistate dal Sottoscrittore ai sensi della Clausola 5.00. Il corrispondente numero di Nuove Quote sarà pari al numero di Quote di quella Classe che sarebbero state emesse in quel Giorno di Negoziazione se l'Importo Convertito fosse stato investito in Quote di detta Classe, fermo restando che, in questo caso, non verrà applicata la commissione

- di sottoscrizione di cui alla Sub-clausola 5.04.
- (e) A seguito di ciascuna di tali conversioni, verranno riallocati dalla Classe o Classi di appartenenza delle Quote Originarie, secondo i casi, attività o contanti pari al valore dell'importo convertito nella Classe o Classi, secondo i casi, cui appartengono le Nuove Quote.
- (f) Se non specificamente richiesto dai Sottoscrittori interessati, entro un mese dalla ricezione dell'avviso precedentemente menzionato la Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di verificare il calcolo effettuato ai sensi della presente Clausola ma avrà il diritto, se lo desidera, di richiedere alla Società di Gestione di verificare lo stesso.
- (g) Relativamente a ciascuna di tali conversioni, a meno che non sia altrimenti specificato nel Prospetto, il Sottoscrittore dovrà pagare alla Società di Gestione, nelle modalità che la Società di Gestione potrà di volta in volta determinare, una commissione per ogni conversione pari alla metà della commissione di sottoscrizione che si sarebbe dovuta pagare se il valore delle Quote Originarie oggetto di conversione fosse stato investito in Nuove Quote. Tale commissione potrà essere trattenuta dalla Società di Gestione o da qualsiasi agente o distributore da essa designati, a loro esclusivo uso e beneficio, e non andrà a far parte dei Beni Depositati della Classe di riferimento. I Sottoscrittori rimborseranno inoltre alla Società di Gestione qualsiasi onere fiscale o altra commissione di acquisto o di vendita insorgente a seguito di tale conversione.
- (h) A seguito di tali conversioni, la Società di Gestione provvederà affinché i relativi registri vengano aggiornati di conseguenza.
- (a) addizione o sottrazione dell'importo di aggiustamento al fine di compensare l'effetto della vendita o acquisizione cum o ex dividendi;
- (b) addizione dell'importo rappresentante interessi o dividendi o altro utile maturato ma non ricevuto dalla Società di Gestione alla fine del Periodo di Distribuzione e sottrazione dell'importo rappresentante (fino all'ammontare dell'importo versato come aggiustamento relativamente a un precedente Periodo di Distribuzione) interessi o dividendi o altro utile maturato alla fine del precedente Periodo di Distribuzione;
- (c) aggiunta degli eventuali importi disponibili per la distribuzione rispetto all'ultimo periodo di distribuzione precedente ma non distribuiti relativamente allo stesso, ai sensi della sub 23.03;
- (d) addizione dell'importo rappresentante il rimborso fiscale effettivo o presunto derivante da richieste di rimborsi fiscali, per esenzione da doppia tassazione o altro;
- (e) sottrazione dell'importo relativo a imposte o altre passività effettive o presunte a valere sull'utile della porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Quote "B";
- (f) a discrezione della Società di Gestione, (i) l'aggiunta di una somma, che è parte di ricavi ricevuti alla sottoscrizione di Quote "B" nel corso del Periodo di Distribuzione ragionevolmente stimato dalla Società di Gestione per rappresentare l'utile netto accumulato e, se considerato necessario, le plusvalenze realizzate e non realizzate meno le perdite di capitale realizzate e non realizzate (come descritto in precedenza) e (ii) la deduzione di una somma, che è parte dei ricavi versati alla cancellazione o al rimborso di Quote "B" durante il Periodo di Distribuzione, ragionevolmente stimata dalla Società di Gestione per rappresentare l'utile netto accumulato e, laddove considerato necessario, le plusvalenze realizzate e non realizzate meno le perdite di capitale realizzate e non realizzate (come descritto in precedenza); e
- (g) sottrazione dell'importo determinato dalla Società di Gestione o da un suo delegato, necessario a far fronte a spese, compensi o altri pagamenti (ivi comprese, a titolo non esaustivo, le Spese Amministrative, gli Esborsi e la Spesa di Gestione) maturati durante il Periodo di Distribuzione e regolarmente pagabili a valere sull'utile o sul capitale della porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Quote "B".

23.00 DISTRIBUZIONI

23.01 L'importo disponibile per la distribuzione ai Sottoscrittori di Quote di tipo "B" relativamente a qualsiasi Periodo di Distribuzione sarà la somma pari al consolidato (i) dell'utile netto ricevuto dalla Banca Depositaria (sotto forma di dividendi, interessi o altro) durante il Periodo di Distribuzione in relazione alla porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto attribuibile alle Quote di tipo "B", e (ii) nel caso lo si ritenga necessario allo scopo di mantenere un livello ragionevole di distribuzione dei dividendi, le plusvalenze realizzate e non realizzate, da cui verranno sottratte le minusvalenze realizzate e non realizzate, durante il Periodo di Distribuzione, delle attività derivate dalla porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento attribuibile alle Quote di tipo "B", tenendo conto degli opportuni aggiustamenti da effettuarsi nei seguenti casi:

Sempre fermo restando che né la Banca Depositaria né la Società di Gestione saranno responsabili di alcun errore nel calcolo degli importi dei previsti rimborsi fiscali o esenzione dalla doppia tassazione né di alcuna

imposta da pagare o utile da ricevere e, se tali calcoli non fossero esatti, la Banca Depositaria e la Società di Gestione verificheranno che sia apportata qualsiasi rettifica sia per eccesso che per difetto durante il Periodo di Distribuzione nel quale verrà effettuato un ulteriore versamento o il saldo relativamente al pagamento di imposte o passività o pretese o verrà definito l'importo di tali esposizioni, e nessuna rettifica verrà effettuata in relazione a precedenti Distribuzioni.

23.02 Una Classe di Quote approvata dal Comparto o di tipo "B" creata il 15 giugno 2012, o successivamente a tale data, o ogni Comparto in essere al 15 giugno 2012 per il quale è stata ottenuta l'autorizzazione dei Sottoscrittori in essere di Quote "B" mediante Delibera Straordinaria degli stessi Sottoscrittori, potrà disporre il pagamento totale o parziale della Distribuzione a valere sul capitale del Comparto in oggetto, secondo quanto attribuibile alle Quote "B" dello stesso Comparto. L'eventuale possibilità per un Comparto di effettuare tale Distribuzione a valere sul capitale sarà specificata nel Prospetto del Fondo.

23.03 La Società di Gestione può, con la sanzione di una Delibera Ordinaria di un Comparto, distribuire in natura tra i Sottoscrittori di tale Comparto per mezzo di dividendo o altrimenti qualsiasi attività del Comparto pertinente. Il Fondo venderà le attività su richiesta di detti Sottoscrittori, e il costo della vendita può essere addebitato ai Sottoscrittori che richiedono il rimborso.

23.04 L'eventuale importo da distribuire per ogni Periodo di Distribuzione sarà stabilito dalla Società di Gestione (fermo restando quanto previsto in seguito) nei limiti dell'importo disponibile per la distribuzione, fermo restando che qualsiasi importo non distribuito con riferimento a tale Periodo di Distribuzione sarà riportato al successivo Periodo di Distribuzione.

23.05 Alla Data di Distribuzione l'importo in contanti richiesto per effettuare la distribuzione sarà trasferito dalla porzione dei Beni Depositati attribuibile alle Quote "B" in un conto denominato **"il Conto di Distribuzione"** e l'importo a credito sul Conto di Distribuzione non verrà considerato, ai sensi del presente Atto, come parte dei Beni Depositati ma sarà tenuto dalla Banca Depositaria al fine della distribuzione, ai sensi del presente Atto.

23.06 Nel caso che la Società di Gestione decida di effettuare una Distribuzione, tale Distribuzione avverrà a favore dei nominativi iscritti nel Registro come Sottoscrittori di Quote "B" alla Data di Distribuzione (in modo che, nel rispetto delle Sub-Clausole 23.09 e 23.10 di cui sotto, il medesimo importo sarà distribuito

relativamente ad ogni Quota "B" in emissione alla Data di Distribuzione che non sia stata cancellata).

23.07 Sarà la Società di Gestione a stabilire se verrà effettuata o meno una distribuzione.

23.08 Sarà dovere della Società di Gestione verificare che il Conto di Distribuzione abbia o avrà, a seguito del completamento della vendita degli Investimenti che si era stabilito di vendere, come minimo il contante sufficiente per corrispondere l'importo dovuto a un Sottoscrittore di Quote "B" o ex Sottoscrittore di Quote "B".

23.09 Salvo se altrimenti richiesto dal beneficiario, qualsiasi pagamento dovuto dalla Banca Depositaria su istruzioni della Società di Gestione a un Sottoscrittore di Quote "B" o ex Sottoscrittore di Quote "B" relativamente a qualsiasi Quota di tipo "B" ai sensi di quanto previsto dal presente Atto, sarà effettuato nella valuta di denominazione del Comparto di riferimento a mezzo bonifico bancario o assegno a spese del Sottoscrittore di Quote "B". Ognuno di detti bonifici bancari o assegni sarà pagabile all'ordine di detto Sottoscrittore di Quote "B" o, nel caso di Co-sottoscrittori di Quote "B", sarà pagabile all'ordine del primo Sottoscrittore di Quote "B" iscritto nel Registro di riferimento a rischio di detto Sottoscrittore o Co-sottoscrittore di Quote "B" o, nel caso di un Sottoscrittore di Quote "B" che abbia (o nel caso di Co-sottoscrittori di Quote "B" che abbiano tutti) dato un mandato scritto alla Banca Depositaria, secondo le modalità dalla stessa approvate, per il pagamento alla banca o altro delegato del Sottoscrittore o dei Sottoscrittori di Quote "B", il pagamento stesso sarà effettuato ai sensi delle istruzioni stabilite dal mandato.

23.10 Se l'importo del dividendo pagabile a un singolo Sottoscrittore di Quote di tipo "B" è inferiore a Euro5 (o importo equivalente in valuta estera), tale somma non sarà distribuita, bensì sarà trattenuta e reinvestita a vantaggio e per la porzione del Comparto di riferimento attribuibile alle Quote di tipo "B" o nell'intero Comparto di riferimento.

23.11 Qualora la Società di Gestione venga a conoscenza del fatto che una Distribuzione non possa essere effettuata a un singolo Sottoscrittore "B" a causa di dati del conto non esatti o non più aggiornati forniti da tale Sottoscrittore "B", a sua esclusiva discrezione la Società di Gestione può scegliere di annullare tale Distribuzione e, non appena la Distribuzione sarà restituita dall'agente di pagamento o dalla banca corrispondente, a seconda del caso, di emettere e accreditare sul conto del Sottoscrittore "B" interessato

il numero di Quote "B" del Comparto pertinente corrispondente al relativo importo in euro (o importo equivalente in altra valuta) calcolato in base al Valore Patrimoniale Netto per Quota "B" nel Giorno di Valutazione pertinente immediatamente successivo alla data di ricezione, da parte della Banca Fiduciaria, della Distribuzione restituita dall'agente di pagamento o dalla banca corrispondente, a seconda del caso. Come previsto nel sub-Paragrafo 5.04 del presente documento, da tale importo non sarà detratta alcuna commissione di sottoscrizione.

23.12 Nel caso in cui l'ammontare di una Distribuzione dovuta a un Sottoscrittore "B" persona fisica sia inferiore a uno o più importi minimi, come specificato di volta in volta dalla Società di Gestione e comunicato nel Prospetto, a sua esclusiva discrezione la Società di Gestione può decidere di non procedere a tale Distribuzione, bensì di emettere e accreditare sul conto del Sottoscrittore "B" interessato il numero di Quote "B" nel Comparto pertinente corrispondente al relativo importo in euro (o importo equivalente in altra valuta) calcolato in base al Valore Patrimoniale Netto per Quota "B" alla Data di Distribuzione pertinente. Come previsto nel sub-Paragrafo 5.04 del presente documento, da tale importo non sarà detratta alcuna commissione di sottoscrizione.

23.13 Le distribuzioni non richieste entro sei anni dalla data di godimento cadranno in prescrizione e saranno integrate alla Proprietà Depositata.

24.00 RELAZIONE ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE

24.01 Relativamente ad ogni Periodo di Contabilizzazione la Società di Gestione dovrà fare in modo che venga revisionata e certificata da revisori contabili una relazione annua relativa alla gestione del Fondo e dei suoi Comparti. Tale relazione annua sarà redatta secondo i modelli approvati dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni richieste ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011. A tale relazione annua sarà allegata una relazione della Banca Depositaria relativa al Fondo e a ciascuno dei suoi Comparti.

24.02 La predetta relazione annua sarà messa a disposizione di tutti i Sottoscrittori dalla Società di Gestione entro e non oltre quattro mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce.

24.03 Il certificato di revisione allegato alla relazione annua specificherà se i prospetti finanziari o le dichiarazioni rispettivamente allegati alla stessa (a seconda del caso) sono stati verificati unitamente ai

libri contabili del Fondo e della Società di Gestione e alla relativa documentazione disponibile e se i Revisori Contabili hanno ottenuto tutte le informazioni e le spiegazioni richieste; i Revisori Contabili riferiranno se, a loro avviso, la relazione è stata preparata in modo corretto con riferimento ai libri contabili e alla documentazione disponibile, se presenta una visione veritiera e corretta dello stato di attività del Fondo e se a loro parere la contabilità è stata preparata correttamente ai sensi delle misure previste dal presente Atto.

24.04 I costi e le spese della revisione contabile nonché quelli relativi alla preparazione e alla distribuzione delle relazioni ai Sottoscrittori e alla Banca Centrale saranno a valere sui Beni Depositati e, se sostenuti dalla Banca Depositaria o dalla Società di Gestione, saranno rimborsati a valere sui Beni Depositati.

24.05 La Società di Gestione redigerà una relazione semestrale non certificata relativa ai sei mesi immediatamente successivi alla Data di Contabilizzazione in base alla quale è stata redatta l'ultima relazione annua del Fondo e di ciascuno dei suoi Comparti. Tale relazione semestrale sarà redatta secondo i modelli approvati dalla Banca Centrale e conterrà le informazioni richieste ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011.

24.06 La predetta relazione semestrale sarà distribuita dalla Società di Gestione a tutti i Sottoscrittori non più tardi di due mesi dalla fine del periodo al quale si riferisce.

24.07 La Società di Gestione fornirà un rendiconto mensile o di altro tipo alla Banca Centrale, qualora essa ne faccia richiesta.

25.00 MANSIONI, RESPONSABILITÀ, INDENNIZZI DELLA BANCA DEPOSITARIA E POTERE DI DELEGA

Mansioni di Sorveglianza

25.01 Durante il suo mandato, la Banca Depositaria osserverà e soddisferà tutti i requisiti e le condizioni su di essa imposti dai Regolamenti OICVM del 2011 e dalle Regole della Banca Centrale; in particolare, a titolo puramente esemplificativo:

- (i) verificherà, con una frequenza compatibile con il flusso di sottoscrizioni e rimborsi, e assicurerà che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Quote del Fondo siano eseguiti in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011 e

- al presente Supplemento. Al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere a tale obbligo di vigilanza, la Società di Gestione fornirà o farà in modo che i suoi delegati le forniscano la procedura implementata dalla Società di Gestione mirata ad assicurare la riconciliazione degli (i) ordini di sottoscrizione, con i proventi di sottoscrizione e il numero di Quote emesse con i proventi di sottoscrizione ricevuti dalla Società di Gestione e (ii) gli ordini di rimborso, con i proventi di rimborso pagati e il numero di quote annullate con il rimborso pagato dalla Società di Gestione;
- (ii) assicurerà che il valore delle Quote del Fondo sia calcolato in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011 e al presente Supplemento. Sotto questo aspetto, la Banca Depositaria monitorerà con una frequenza compatibile con quella prevista dalla politica di valutazione del Fondo, come definita nei Regolamenti OICVM del 2011 e nel Regolamento, le politiche e procedure di valutazione applicate dalla Società di Gestione per la valutazione delle Attività. Ove la Banca Depositaria consideri che il calcolo del valore delle Quote del Fondo non sia stato eseguito in conformità ai Regolamenti OICVM o al presente Supplemento, ne informerà la Società di Gestione e assicurerà che siano adottate misure tempestive di rimedio nel migliore interesse degli investitori nel Fondo. Al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere a tale obbligo di vigilanza, la Società di Gestione fornirà alla Banca Depositaria qualsiasi procedura da essa implementata al fine di assicurare che la valutazione delle Attività sia effettuata in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011 e al presente Supplemento;
- (iii) eseguirà le Istruzioni Apposite della Società di Gestione salvo ove esse contrastino con i Regolamenti OICVM del 2011 o con il presente Supplemento;
- (iv) si accerterà che nelle operazioni che coinvolgono le Attività, eventuali corrispettivi siano rimessi al Fondo entro i consueti limiti temporali e individuerà eventuali situazioni in cui il corrispettivo relativo a operazioni che implicano le Attività del Fondo non sia rimesso al Fondo entro i consueti limiti temporali, informandone di conseguenza la Società di Gestione e, qualora alla situazione non sia stato posto rimedio, chiederà alla controparte la restituzione delle Attività, ove possibile. Qualora le operazioni non siano eseguite su un mercato regolamentato, la Banca Depositaria svolgerà le proprie mansioni ai sensi della presente Sub-clausola 25.01 (iv), tenendo conto delle condizioni associate a tali operazioni;
- (v) si assicurerà che il calcolo del reddito netto del

- Fondo sia eseguito in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011 e al presente Supplemento e verificherà la completezza e l'esattezza dei pagamenti di dividendi;
- (vi) assicurerà la conformità con le restrizioni agli investimenti del Fondo;
- (vii) si assicurerà che siano adottate misure appropriate qualora i revisori del Fondo abbiano espresso riserve sul bilancio annuale;
- (viii) indagherà sull'operato della Società di Gestione relativamente al Fondo in ciascun periodo contabile e riferire in merito ai Sottoscrittori in una relazione della Banca Depositaria; La relazione della Banca Depositaria sarà consegnata alla Società di Gestione in tempo utile a consentire alla stessa di includerne una copia nella relazione annuale del Fondo ai Sottoscrittori. La relazione della Banca Depositaria indicherà se a suo giudizio il Fondo sia stato gestito in tale periodo:
- (a) in conformità alle limitazioni imposte ai poteri di investimento e di ricorso al prestito della Società di Gestione e della Banca Depositaria dal presente Supplemento e dai Regolamenti OICVM del 2011; e
- (b) diversamente in conformità alle disposizioni del presente Supplemento e dei Regolamenti OICVM del 2011 e, qualora la Società di Gestione non abbia agito in conformità al precedente punto (a) o (b), la Banca Depositaria indicherà perché ciò sia accaduto e specificherà le misura che ha adottato al fine di correggere la situazione;
- (ix) agirà in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei Sottoscrittori; e
- (x) invierà alla Banca Centrale qualsiasi informazione e dichiarazione da essa specificata.

25.02 Le Mansioni di Sorveglianza menzionate nella Sub-clausola 25.01 del presente Supplemento non possono essere delegate dalla Banca Depositaria e devono essere espletate in Irlanda. .

25.03 La Banca Depositaria comunicherà tempestivamente alla Banca Centrale (avendo precedentemente comunicato alla Società di Gestione) eventuali violazioni sostanziali, da parte del Fondo o della Società di Gestione o della Banca Depositaria, di eventuali requisiti, obblighi o documenti cui il Regolamento 114(2) dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015 faccia riferimento.

25.04 La Banca Depositaria comunicherà tempestivamente alla Banca Centrale (avendo precedentemente comunicato alla Società di Gestione) eventuali violazioni sostanziali, da parte del Fondo o

della Società di Gestione o della Banca Depositaria, di eventuali requisiti, obblighi o documenti cui il Regolamento 114(2) dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015 faccia riferimento, se la violazione rilevante non sia risolta entro quattro settimane da quando la Banca Depositaria ne viene a conoscenza.

25.05 La Banca Depositaria terrà un registro scritto di ogni violazione commessa dal Fondo o dalla Società di Gestione menzionata nelle Sub-clausole 25.03 e 25.04 e delle misure adottate al fine di risolvere tali violazioni e conserverà ciascuno di detti registri per un periodo di sei anni.

25.06 Fatte salve altre disposizioni del presente Supplemento, eventuali potenziali irregolarità e discrepanze individuate a seguito delle Mansioni di Sorveglianza della Banca Depositaria saranno soggette alle disposizioni della Sub-clausola 25.07.

Procedure di inoltro a livelli superiori

25.07 (i) Fatta salva la successiva Sub-clausola 25.07 (ii), la procedura specificata nell'Allegato D al presente Supplemento (la "Procedura di inoltro a livelli superiori") si applicherà qualora si verifichi un evento scatenante della procedura di inoltro a livelli superiori ("Evento Scatenante della Procedura di inoltro a livelli superiori"). A tal fine, un Evento Scatenante della Procedura di inoltro a livelli superiori si verifica (i) in caso di incidente grave e/o ricorrente o mancata conformità della Società di Gestione o della Banca Depositaria, come spiegato in maggiore dettaglio nei Regolamenti OICVM del 2011 e/o nei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015; o (ii) qualora vi sia una controversia derivante dal o connessa al presente Supplemento per quanto concerne l'adempimento, da parte della Società di Gestione, dei suoi rispettivi obblighi e/o qualora la Società di Gestione o la Banca Depositaria identifichi una violazione o potenziale violazione del presente Supplemento dal parte della Società di Gestione. In particolare, a titolo puramente esemplificativo, sono comprese situazioni in cui:

(a) la Società di Gestione ometta di chiudere un Conto di Liquidità presso Terzi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di un avviso scritto dalla Banca Depositaria o a seguito di commenti e obiezioni della stessa circa l'apertura di un Conto di Liquidità presso Terzi e sia sorta una controversia ai sensi della Sub-clausola 45.02;

- (b) la Società di Gestione ometta di fornire alla Banca Depositaria informazioni soddisfacenti oppure di adottare misure di rimedio ai sensi delle Sub-clausole 45.05 (vi) e 45.06;
 - (c) la società di Gestione ometta, ai sensi della Sub-clausola 7.15, di fornire alla Banca Depositaria prove soddisfacenti oppure sia sorta una controversia a seguito dei commenti e delle obiezioni della Banca Depositaria relativamente a qualsivoglia cessione, trasferimento, scambio e consegna di Altre Attività;
 - (d) la Banca Depositaria rilevi potenziali irregolarità per quanto concerne lo svolgimento delle proprie Mansioni di Sorveglianza;
 - (e) la Società di Gestione non venda Attività ai sensi della Sub-clausola 25.27 nel caso in cui la Banca Depositaria abbia comunicato alla Società di Gestione che la separazione delle Attività di un Subdepositario non è o non è più sufficiente e non è in una posizione tale da trasferire direttamente tali Attività a un altro Subdepositario;
 - (f) la Banca Depositaria abbia comunicato alla Società di Gestione, ai sensi della Sub-clausola 7.08, una variazione necessaria nella registrazione o che non fornirà più servizi ai sensi del presente Supplemento relativamente a un investimento in un determinato organismo d'investimento collettivo;
 - (g) la Società di Gestione investa o mantenga investimenti in Giurisdizioni Designate o in qualsiasi giurisdizione in cui la Banca Depositaria ha identificato un rischio e ha informato al riguardo la Società di Gestione ai sensi della Sub-clausola 25.32; o
 - (h) la Società di Gestione abbia commesso una violazione dei propri obblighi ai sensi della Clausola 48.00; o
 - (i) la Società di Gestione abbia commesso una violazione di qualsivoglia disposizione del presente Supplemento o del Prospetto.
- (ii) Nulla nel Regolamento, in caso di una violazione da parte della Società di Gestione o della Banca Depositaria, impedirà alla stessa di o la ostacolerà dal:
- (a) cercare di ottenere decreti ingiuntivi, tutele inibitorie (final injunctive relief) o misure cautelative d'urgenza;
 - (b) esercitare qualsiasi suo diritto di risolvere il Regolamento;
 - (c) avviare procedimenti legali nei confronti della Società di Gestione;
 - (d) comunicare alla Banca Centrale qualsivoglia

- violazione o potenziale violazione del Regolamento;
- (e) comunicare alla Banca Centrale qualsivoglia violazione, da parte della Società di Gestione, dei Regolamenti OICVM del 2011 e/o dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015; e
 - (f) comunicare alla Banca Centrale qualsivoglia violazione, da parte della Società di Gestione, del Regolamento o del Prospetto.

Responsabilità della Banca Depositaria

25.08 La Banca Depositaria sarà responsabile nei confronti del Fondo e dei Sottoscrittori per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia dalla Banca Depositaria o da un Subdepositario cui sia stata delegata la custodia di strumenti finanziari detenuti in custodia in conformità al paragrafo 4(a) del Regolamento 34 dei Regolamenti OICVM del 2011. Ai fini della presente Sub-clausola, uno strumento finanziario detenuto in custodia è ritenuto perso quando:

- (i) un diritto dichiarato di proprietà del Fondo si dimostri non valido perché ha cessato di esistere oppure non è mai esistito; o
- (ii) il Fondo è stato definitivamente privato del suo diritto di proprietà sullo strumento finanziario, a meno che tale strumento finanziario sia sostituito con o convertito in un altro strumento finanziario; o
- (iii) il Fondo non è assolutamente in grado di alienare direttamente o indirettamente lo strumento finanziario.

In caso di insolvenza del Subdepositario cui sia stata delegata la custodia di strumenti finanziari, la Società di Gestione e la Banca Depositaria monitoreranno strettamente le procedure concorsuali al fine di stabilire se la totalità o parte degli strumenti finanziari affidati al Subdepositario a cui ne sia stata delegata la custodia siano effettivamente persi.

25.09 Subordinatamente alla e fatta salva la Sub-clausola 25.08 del presente Supplemento, la Banca Depositaria non sarà tenuta a rispondere, a condizione che possa dimostrare il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- (i) l'evento che ha portato alla perdita non è il risultato di azioni o omissioni della Banca Depositaria o di terzi cui sia stata delegata la custodia di strumenti finanziari detenuti in custodia in conformità al paragrafo (a) dell'Articolo 22(5) della Direttiva;
- (ii) la Banca Depositaria non avrebbe potuto ragionevolmente impedire il verificarsi dell'evento che ha condotto alla perdita nonostante l'adozione di tutte le misure precauzionali spettanti a una

banca depositaria diligente, come previsto dalla consueta prassi del settore;

- (iii) la Banca Depositaria non avrebbe potuto impedire la perdita nonostante una due diligence rigorosa ed esauriente, come documentato da:
 - (a) istituzione, implementazione, applicazione e mantenimento di strutture e procedure e garanzia di competenze adeguate e proporzionate alla natura e complessità delle attività del Fondo al fine di identificare puntualmente e monitorare costantemente eventi esterni che potrebbero determinare la perdita di un'Attività in Custodia;
 - (b) valutazione continua degli eventi identificati ai sensi della Sub-clausola 25.09 (iii) (a) al fine di stabilire se essi presentino un rischio significativo di perdita di un'Attività in Custodia;
 - (c) avviso alla Società di Gestione dei rischi significativi identificati e ricorso a eventuali misure appropriate mirate a impedire o attenuare la perdita di Attività in Custodia, nel caso in cui siano stati identificati eventi esterni effettivi o potenziali che si ritenga comportino un rischio significativo di perdita di un'Attività in Custodia.
- (iv) I requisiti di cui alla Sub-clausola 25.09 (i) e (ii) possono essere ritenuti soddisfatti nelle seguenti circostanze:
 - (a) eventi naturali esulanti dal controllo o dall'influenza umano/a;
 - (b) adozione di leggi, decreti, normative, decisioni o ordinanze da parte di qualsiasi governo o ente governativo, compresi corti o tribunali, che incida sulle Attività in Custodia;
 - (c) guerra, rivolte o altri gravi disordini.

I requisiti di cui alla Sub-clausola 25.09 (i) e (ii) non sono da ritenersi soddisfatti in casi come errori contabili, problemi operativi, frode, mancata osservanza degli obblighi di separazione a livello della Banca Depositaria o di terza parte a cui sia stata delegata la custodia delle Attività in Custodia in conformità al punto (a) dell'Articolo 33(4) dei Regolamenti OICVM del 2011.

25.10 La Banca Depositaria sarà anche responsabile verso il Fondo e i suoi Sottoscrittori per tutte le altre perdite da essi subite a seguito del mancato adempimento, intenzionale o dovuto a negligenza, dei suoi obblighi previsti dal presente Supplemento e dalla Legislazione OICVM.

25.11 In caso di responsabilità della Banca Depositaria ai sensi della Sub-clausola 25.08 del presente Supplemento, la Banca Depositaria restituirà al Fondo

senza immotivato ritardo uno strumento finanziario di uguale tipologia o l'importo corrispondente. Le Parti prendono atto che la responsabilità nei confronti dei Sottoscrittori può essere invocata direttamente o indirettamente attraverso la Società di Gestione, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento ai o un trattamento iniquo dei Sottoscrittori.

25.12 Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Atto, la Banca Depositaria (i) compirà ogni ragionevole sforzo nel ricevere le Attività in Custodia, ma non garantisce la forma, l'autenticità, il valore o la validità di alcuna Attività acquisita dal Fondo e (ii) non avrà alcuna responsabilità per perdite subite dal Fondo o da qualsiasi soggetto a seguito della ricezione o accettazione o consegna alla o per conto della Banca Depositaria di Attività in Custodia fraudolente, contraffatte o prive di valore (o Attività in Custodia altrimenti non liberamente trasferibili o consegnabili senza oneri in qualsiasi mercato pertinente).

25.13 La Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di apparire in, perseguire o difendersi in qualsiasi azione o causa legale relativamente alle disposizioni del presente Supplemento o in ordine alle Attività o a qualsiasi parte delle stesse ovvero prendere parte a o consentire qualsiasi azione societaria o degli azionisti o sottoscrittori che a suo parere potrebbe comportare spese o passività a suo carico, a meno che ciò avvenga su ragionevole richiesta della Società di Gestione e purché la Banca Depositaria sia tenuta indenne e manlevata, a valere sulle Attività, nei confronti di costi, passività o spese che potrebbe subire o sostenere a causa della sua comparizione in, del perseguimento di o della difesa in tali azioni legali a condizioni soddisfacenti per la Banca Depositaria. Tale indennizzo continuerà a meno che e fintantoché un tribunale di giurisdizione competente determini che il Fondo ha subito una perdita e che tale perdita è stata interamente o parzialmente causata dall'inadempimento negligente o intenzionale dei propri obblighi previsti dal presente Supplemento e dalla Legislazione OICVM, nel qual caso l'indennizzo sarà ridotto dell'importo della perdita a carico del Fondo che il tribunale stabilisca sia sorta a seguito dell'inadempimento negligente o intenzionale - da parte della Banca Depositaria, del suo Subdepositario o del suo Delegato - dei propri obblighi ai sensi del presente Supplemento e della Legislazione OICVM.

25.14 Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, in nessun caso la Banca Depositaria sarà personalmente responsabile per tasse o altri oneri governativi imposti sulle o in ordine alle Attività in Custodia del Fondo

o sul reddito o sui guadagni derivanti dalle stesse. La Banca Depositaria non sarà ritenuta responsabile della situazione o dello status fiscale del Fondo o di qualsiasi altro soggetto in qualsivoglia giurisdizione e per qualsiasi ragione.

25.15 Senza limitazione alcuna a quanto anzidetto in ordine all'incasso di fondi o altri beni pagati o distribuiti in ordine alle Attività in Custodia, il rischio di insolvenza dell'emittente o del debitore, fatte salve e subordinatamente alle Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, sarà a carico del Fondo.

25.16 Il Fondo si farà carico di tutti i rischi associati all'investimento in Attività in Custodia o alla detenzione di Liquidità denominata in qualsiasi altra valuta all'infuori di quella della giurisdizione di costituzione del Fondo e/o della valuta contabile del Fondo o della valuta designata di un Fondo. Senza limitazione alcuna a quanto anzidetto, il Fondo si farà carico dei rischi che le normative o procedure imposte da Sistemi di Titoli, controlli sui cambi, congelamenti di attività o altre leggi e regolamenti vietino o impongano oneri o costi sul trasferimento al, da parte del, o per conto del Fondo di Attività in Custodia o Liquidità detenute al momento della conversione di Liquidità da una valuta in un'altra. La Banca Depositaria non è tenuta a sostituire un'altra valuta con una valuta la cui trasferibilità, convertibilità o disponibilità sia stata colpita da tale legge, normativa, regolamento, normativa o procedura. Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, né la Banca Depositaria né alcun Subdepositario sarà responsabile di eventuali perdite derivanti da alcuno degli eventi sopra citati in ordine al Fondo.

25.17 In alcuni mercati mobiliari, le consegne di Attività in Custodia e pagamenti relativi alle stesse potrebbero non essere o non sono di norma effettuati simultaneamente. Di conseguenza la Società di Gestione conviene che la Banca Depositaria o un Subdepositario, a sua assoluta discrezione, può effettuare o accettare pagamenti per, o la consegna di, Attività in Custodia, nella forma e con la modalità conformi agli usi prevalenti nel mercato di riferimento o tra intermediari mobiliari e in conformità alle Istruzioni Apposite. Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10, a carico del Fondo vi sarà il rischio che:

- (i) il destinatario delle Attività in Custodia consegnate dalla Banca Depositaria o da qualsivoglia Subdepositario possa non effettuare il pagamento, restituire tale investimento o detenere dette Attività in Custodia o i proventi della loro vendita a titolo fiduciario per il Fondo; e

- (ii) il destinatario del pagamento per Attività in Custodia effettuato dalla Banca Depositaria o da qualsivoglia Subdepositario possa omettere di consegnare le Attività in Custodia (tale omissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, la consegna di Attività in Custodia contraffatte o rubate) o restituire detto pagamento, in ogni caso indipendentemente dal fatto che tale omissione sia stata totale o parziale o che si sia trattato semplicemente di un mancato puntuale adempimento.

La Banca Depositaria o i suoi Subdepositari si riservano il diritto previo avviso alla Società di Gestione, di annullare qualsivoglia operazione in qualsiasi momento qualora l'operazione pertinente non sia stata regolata oppure la Banca Depositaria o il suo Subdepositario ritenga ragionevolmente che non sarà verosimilmente regolata.

La Società di Gestione prende atto che:

- (a) la Banca Depositaria può in qualsiasi momento interrompere eventuali servizi di regolamento contrattuale previa comunicazione alla Società di Gestione; e
- (b) la prestazione di servizi di regolamento contrattuale non costituisce una linea di credito concessa dalla Banca Depositaria.

Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, né la Banca Depositaria né alcun Subdepositario sarà responsabile di eventuali perdite derivanti da alcuno degli eventi sopra citati in ordine al Fondo. La Banca Depositaria o i suoi Sub-depositari saranno tenuti indenni nei confronti di dette perdite da essi subite nell'erogazione di servizi di regolamento contrattuale al Fondo.

25.18 In alcune giurisdizioni, in determinate circostanze le consegne di attività in Custodia potrebbero essere annullate. Di conseguenza, i crediti generati da Attività in Custodia sul Conto di Custodia pertinente sono provvisori e soggetti ad annullamento se, in conformità alle legge e alla prassi locali vigenti, la consegna delle Attività in Custodia che danno origine al credito viene annullata. La Banca Depositaria informerà la Società di Gestione di eventuali siffatti annullamenti e delle ragioni degli stessi e, su richiesta della Società di Gestione, cederà al Fondo oppure, secondo le indicazioni della Società di Gestione, alle condizioni che la Banca Depositaria possa ragionevolmente imporre, qualsiasi diritto di azione nei confronti di terzi in relazione a eventuali perdite derivanti da tale annullamento e la Banca Depositaria sarà tenuta indenne nei confronti di tali perdite da essa subite a causa di detto annullamento.

Delega di mansioni da parte della Banca Depositaria

25.19 La Banca Depositaria non delegherà a terzi le funzioni di cui al Regolamento 34(1) e (3) dei Regolamenti OICVM del 2011.

25.20 Fatta salva la Sub-clausola 25.19 del presente Supplemento, la Banca Depositaria può delegare le proprie Mansioni di Custodia e le Mansioni di Verifica delle Attività ai sensi del Regolamento 34(4) dei Regolamenti OICVM del 2011 (le "Mansioni Delegate") ai sensi del presente Supplemento soltanto qualora:

- (i) detta delega sia conforme al Regolamento 34A(3) dei Regolamenti OICVM del 2011 e subordinatamente alla conformità con le condizioni specificate nella stessa e le Mansioni Delegate e i compiti non siano delegati con l'intenzione di eludere i requisiti dei Regolamenti OICVM del 2011;
- (ii) a Banca Depositaria possa dimostrare che vi è una ragione oggettiva per la delega;
- (iii) la Banca Depositaria (a) eserciti debita cura, competenza e diligenza nella selezione e nella nomina di qualsiasi Delegato o Subdepositario cui intenda delegare parte delle Mansioni Delegate e (b) esegua controlli periodici e un monitoraggio continuo di qualsivoglia Delegato o Subdepositario e degli accordi attuati dalla terza parte relativamente alla delega e (c) continui a esercitare tutta la debita cura, competenza e diligenza nello svolgimento di detti controlli e monitoraggi;
- (iv) la Banca Depositaria garantisca che il Delegato o il Subdepositario soddisfi sempre le condizioni dei Regolamenti OICVM del 2011 durante l'adempimento delle mansioni a esso delegate;
- (v) la Banca Depositaria valuti il quadro normativo e legale, compreso il rischio paese, il rischio di custodia e l'applicabilità del contratto stipulato con il Delegato e il Subdepositario, con particolare enfasi sulle implicazioni di una potenziale insolvenza degli stessi per quanto concerne le Attività e i diritti del Fondo; La Banca Depositaria garantisca che la valutazione dell'applicabilità delle disposizioni contrattuali di cui alla presente Sub-clausola 25.20(v), nei casi in cui il Delegato e il Subdepositario siano situati in un paese terzo, è basata sulla consulenza legale di una persona fisica o giuridica indipendente dalla Banca Depositaria o da tale Delegato e Subdepositario;
- (vi) relativamente alla delega di cui alla presente Sub-clausola 25.20, i Delegati e i Subdepositari, durante l'adempimento della o delle funzioni a essi delegate:
- (a) avranno sempre le strutture e la competenza adeguate e proporzionate alla natura e alla

- complessità delle Attività a essi affidate;
- (b) relativamente alle mansioni di custodia di cui al sub-paragrafo (a) del Regolamento 34 (4) dei Regolamenti OICVM del 2011, saranno sempre soggetti a (i) un efficace regolamento prudenziale, che comprenda requisiti patrimoniali minimi e la supervisione nella giurisdizione interessata e (ii) una revisione contabile periodica esterna mirata ad assicurare che le Attività in Custodia siano in suo possesso;
- (c) il Subdepositario separerà sempre efficacemente le attività dei clienti della Banca Depositaria dalle proprie e da quelle della Banca Depositaria in modo tale che dette attività possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti a clienti della Banca Depositaria, in conformità ai requisiti dell'Articolo 16 del Regolamento Delegato e in particolare mantenga propri libri e registri in modo tale da essere in grado in qualsiasi momento e senza indugio di distinguere le attività del Fondo dalle proprie, da quelle di altri clienti e da quelle della Banca Depositaria per proprio conto e dalle attività detenute per clienti della Banca Depositaria che non siano del Fondo in modo tale che esse possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti al Fondo. La Banca Depositaria garantirà che il suo Delegato o Subdepositario conduca regolarmente riconciliazioni tra i conti e registri interni della Banca Depositaria e quelli del Subdepositario cui abbia subdelegato le funzioni di custodia;
- (d) che il suo Delegato o Subdepositario adotti sempre tutte le misure necessarie mirate ad assicurare che, in caso di insolvenza di un Subdepositario, le Attività non siano disponibili per la distribuzione tra i creditori del Subdepositario o per il realizzo a beneficio degli stessi;
- (e) che il suo Delegato o Subdepositario assicuri una solidità e reputazione finanziaria coerenti con le mansioni delegate e tale valutazione sarà basata sulle informazioni fornite dal potenziale Delegato o Subdepositario nonché su altri dati e informazioni;
- (f) che il suo Delegato o Subdepositario abbiano le capacità operative e tecnologiche idonee a svolgere le mansioni di custodia delegate con un alto livello di protezione e sicurezza;
- (g) che il suo Delegato o Subdepositario soddisfino gli obblighi e i divieti generali a essi applicabili ai sensi della Legislazione OICVM; e
- (h) che il suo Delegato o Subdepositario siano conformi agli obblighi e ai divieti generali previsti dai Regolamenti 33(2), 34(4), 34(6) e 34(7) e dal Regolamento 37(1), 37(1A) e 37(1B) dei Regolamenti OICVM del 2011.
- 25.21** La Banca Depositaria eserciterà tutta la debita cura, competenza e diligenza nel processo di controllo periodico e monitoraggio continuo al fine di assicurare che il o i Delegati o Subdepositari continuino a soddisfare i criteri previsti dalla Sub-clausola 25.20 del presente Supplemento e:
- (i) monitorerà le prestazioni dei Delegati o Subdepositari e la sua o loro conformità agli standard della Banca Depositaria;
- (ii) assicurerà che il o i Delegati o Subdepositari esercitino uno standard elevato di cura, prudenza e diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni di custodia e in particolare che separino efficacemente le Attività in Custodia;
- (iii) verificherà i rischi di custodia associati alla decisione di affidare le Attività al o ai Delegato o al o ai Subdepositari e senza ingiustificato ritardo comunicherà alla Società di Gestione eventuali variazioni di tali rischi; e
- (iv) monitorerà la conformità con i divieti stabiliti nella Legislazione OICVM, con particolare enfasi sulle mansioni di delega e subdelega.
- 25.22** Ferme restando le Sub-clausole 25.20 e 25.21 del presente Supplemento, qualora la legge di un paese terzo preveda che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un'entità locale e nessuna entità locale soddisfi i requisiti di delega specificati nelle summenzionate Sub-clausole, la Banca Depositaria può delegare le Mansioni Delegate a tale entità locale soltanto nella misura prevista dalla legge di detto paese terzo e fino a quando non vi siano entità locali che soddisfino i requisiti di delega e a condizione che:
- (i) i Sottoscrittori del Fondo siano debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che detta delega si renda necessaria a causa dei vincoli giuridici della legge di tale paese terzo, delle circostanze che giustificano la delega e dei rischi associati a tale delega; e
- (ii) la Società di Gestione, per conto del Fondo, dia istruzioni alla Banca Depositaria di delegare la custodia delle Attività in Custodia in oggetto a tale entità locale.
- 25.23** I Delegati o Subdepositari possono, a loro volta, subdelegare una funzione, come menzionato nel paragrafo (4) del Regolamento 34 dei Regolamenti OICVM del 2011, subordinatamente agli stessi requisiti

e in tal caso i paragrafi (2) e (3) si applicheranno con le necessarie modifiche alle parti interessate.

25.24 L'utilizzo di Delegati o Subdepositari non inciderà sulla responsabilità della Banca Depositaria ai sensi del presente Supplemento o della Legislazione OICVM. La Banca Depositaria adotterà misure, tra cui la risoluzione del contratto di delega, che siano nel migliore interesse del Fondo e dei Sottoscrittori qualora i Delegati e i Subdepositari cui sia stata delegata la custodia non soddisfino più i requisiti della Legislazione OICVM.

25.25 La Banca Depositaria fornirà i dettagli concernenti i propri Delegati e Subdepositari e informerà inoltre la Società di Gestione ogni qualvolta sia nominato un Delegato o un Subdepositario, unitamente ai dettagli di tale o tali Delegati o Subdepositari, tramite i termini e condizioni della Banca Depositaria disponibili sul sito web della stessa oppure attraverso il proprio servizio di comunicazioni per email, o altrimenti attraverso mezzi di comunicazione contemplati dal presente Supplemento. Su richiesta, la Banca Depositaria metterà a disposizione della Società di Gestione un elenco dei Subdepositari e Delegati da essa nominati in conformità ai termini del presente Supplemento e fornirà alla Società di Gestione le informazioni da essa ragionevolmente richieste relativamente a tale delega, comprese le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei Subdepositari o Delegati e delle misure previste per il monitoraggio delle attività degli stessi.

25.26 La Banca Depositaria, in caso di delega delle Mansioni Delegate a una terza parte situata in un paese terzo, garantirà che il contratto stipulato con il Delegato o Subdepositario preveda una risoluzione anticipata che tenga conto della necessità di agire nel migliore interesse del Fondo e dei Sottoscrittori nel caso in cui le leggi e la giurisprudenza in materia di insolvenza non riconoscano più la separazione delle Attività in caso di insolvenza del Delegato o del Subdepositario oppure le condizioni stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza non siano più soddisfatte.

25.27 La Banca Depositaria informerà senza ingiustificato ritardo la Società di Gestione qualora venga a conoscenza che la procedura di un Subdepositario o di un Delegato (a cui sia stata delegata la custodia in conformità al Regolamento 34A dei Regolamenti OICVM del 2011) in relazione alla separazione delle Attività non sia o non sia più sufficiente a proteggere le Attività in Custodia dalle pretese dei creditori di tale Subdepositario in caso di insolvenza dello stesso o del Delegato. La Banca Depositaria, agendo nel migliore interesse del Fondo e dei Sottoscrittori, subordinatamente alla ricezione dell'avviso della

Società di Gestione e non appena ragionevolmente possibile, trasferirà le Attività in Custodia all'entità alternativa identificata dalla Banca Depositaria nel suo piano di contingenza. Non appena ricevute tali informazioni dalla Banca Depositaria, la Società di Gestione informerà immediatamente al riguardo la Banca Centrale e valuterà tutte le misure appropriate in relazione alle Attività in Custodia, compresa la loro cessione, tenendo conto della necessità di agire nel migliore interesse del Fondo e dei Sottoscrittori. La Banca Depositaria adotterà tutte le misure necessarie mirate ad assicurare che in caso di insolvenza di un Subdepositario, le Attività del Fondo detenute dai suoi Subdepositari non siano disponibili alla distribuzione tra, o al realizzo a beneficio di, creditori dei Subdepositari e in particolare garantirà che il Subdepositario adotti tutte le misure necessarie applicabili ai sensi della Legislazione OICVM.

25.28 La Banca Depositaria ha in atto un processo decisionale per la selezione di Delegati e Subdepositari cui possa delegare le funzioni di custodia in conformità all'Articolo 22a della Direttiva OICVM, che sarà basato su criteri obiettivi prestabiliti e sarà finalizzato all'interesse esclusivo del Fondo e dei suoi Sottoscrittori. La Banca Depositaria ha implementato, applicato e verifica regolarmente un'appropriata procedura di due diligence documentata per la selezione e il monitoraggio continuo dei suoi Delegati e Subdepositari relativamente a tale delega, che sarà basata su criteri obiettivi prestabiliti e sarà finalizzata all'interesse esclusivo del Fondo e dei Sottoscrittori. In particolare, la Banca Depositaria valuta le infrastrutture normative e operative di ciascun mercato prima di offrire servizi di custodia e di altri servizi di assistenza legati alle attività in tale mercato. Attraverso la sua analisi, la Banca Depositaria stabilirà se vi sia un obbligo giuridico, fiscale o operativo in base al quale le attività dei clienti debbano essere mantenute in conti separati a nome del Fondo o del Comparto pertinente. In conformità alla prassi di mercato, qualora vi sia un tale obbligo, la Banca Depositaria istituirà di conseguenza conti di clienti separati. In caso di assenza di tale obbligo, e qualora il quadro normativo e operativo riconosca la prassi di mercato di operare con conti omnibus, la Banca Depositaria istituirà conti omnibus tramite i suoi Subdepositari.

25.29 La Società di Gestione per conto del Fondo accetta di acquisire solo Attività in Custodia per le quali sussista l'obbligo di detenzione da parte di un Subdepositario o Delegato in una giurisdizione designata dalla Banca Depositaria come Giurisdizione Consentita, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite nella Sub-clausola 25.32 relativamente alla

Giurisdizione Designata. La Società di Gestione, per conto del Fondo, conviene di non acquisire Attività in Custodia in Giurisdizioni Proibite.

25.30 La Banca Depositaria fornirà, di volta in volta, informazioni alla Società di Gestione relative ai mercati in cui il Fondo può investire. In particolare, laddove la Banca Depositaria sia consapevole dei rischi relativi ad alcuni mercati, stabilirà una procedura mirata a comunicare per iscritto tali mercati e rischi alla Società di Gestione e quest'ultima firmerà una conferma indirizzata alla Banca Depositaria attestante la ricezione delle informazioni relative al mercato e la sua consapevolezza dei rischi relativi all'investimento nel mercato. Questa procedura è progettata per consentire alla Società di Gestione di adottare una decisione informata di investire o meno in tali mercati.

25.31 Laddove la Società di Gestione richieda ulteriori informazioni su un mercato particolare o su un particolare Subdepositario o agente nominato dalla Banca Depositaria per detenere le Attività in Custodia, la Banca Depositaria, a seguito di una richiesta scritta della Società di Gestione che descriva in dettaglio le informazioni da essa richieste, farà in modo che la Società di Gestione (o i suoi agenti) dispongano di ogni accesso necessario e ragionevole al personale e ai file pertinenti della Banca Depositaria e di qualsiasi Subdepositario (direttamente o indirettamente attraverso la Banca Depositaria, nella modalità che può essere agevolata dalla Banca Depositaria in qualsiasi determinato caso), per consentire alla Società di Gestione di ottenere le informazioni richieste. La Banca Depositaria avrà un piano di contingenza per ciascuna giurisdizione in cui nomina un Subdepositario. Tale piano di contingenza includerà l'identificazione di un eventuale fornitore alternativo e sarà messo a disposizione della Società di Gestione su richiesta. Per maggiore chiarezza, detti piani di contingenza non pregiudicano i diritti di recesso della Banca Depositaria, fatta salva la e in conformità alla Clausola 36.00 del presente Supplemento.

25.32 Quando le Attività sono detenute da un Subdepositario in una Giurisdizione Designata e per la quale il livello dei rischi aumenta secondo la stima del rischio discrezionale della Banca Depositaria e come da questa comunicato alla Società di Gestione, la Società di Gestione per conto del Fondo si impegna, su richiesta della Banca Depositaria, a fornire immediatamente alla stessa Istruzioni Apposite idonee per la vendita delle Attività in Custodia in relazione a tali Attività. Nel caso in cui la Società di Gestione ometta di fornire immediatamente Istruzioni Apposite, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

Indennizzo

25.33 Fatti salvi eventuali indennizzi consentiti dalla legge o da altra normativa, e fatto salvo e nel rispetto di quanto previsto dalle Sub-clausole 25.08 e 25.10, la Banca Depositaria sarà tenuta indenne, a valere sulle Attività, nei confronti di tutte le passività e spese da essa regolarmente sostenute nell'esecuzione o presunta esecuzione dell'amministrazione dei fondi o dei poteri, mansioni, autorità e discrezionalità a essa conferiti ai sensi del presente Atto o delle condizioni della sua nomina, nonché nei confronti di eventuali azioni legali, procedimenti, costi, pretese, danni, spese e richieste con riferimento a qualsiasi aspetto o azione in qualsiasi modo posta in essere o omessa o subita in relazione a questo Fondo o a qualsivoglia suo Comparto (salvo in caso di violazione sostanziale, da parte della Banca Depositaria, del presente Atto o di negligenza, malafede, frode, inadempienza volontaria o comportamento irresponsabile da parte della stessa).

25.34 La Banca Depositaria sarà rimborsata e indennizzata, a valere sulle Attività destinate al pagamento di tutte le imposte e gli oneri, nei confronti di eventuali tasse o oneri imposti alla Banca Depositaria o a qualsivoglia Subdepositario e nei confronti di eventuali spese, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, spese legali con indennizzo totale, interessi, sanzioni e aumenti che la Banca Depositaria o qualsivoglia Subdepositario possa subire o sostenere relativamente a dette tasse e oneri; tuttavia la Banca Depositaria e qualsivoglia Subdepositario non saranno rimborsati o indennizzati per tasse imposte sul reddito derivante dalla loro retribuzione ai sensi del presente Supplemento, come previsto dalle leggi irlandesi.

25.35 Per maggiore chiarezza, con il presente si conviene e si dichiara che i richiami alla Banca Depositaria di cui alle Sub-clausole 25.33 e 25.34 del presente Supplemento saranno ritenuti comprensivi degli amministratori, dipendenti, funzionari e agenti della Banca Depositaria e che qualsivoglia indennizzo espressamente concesso alla Banca Depositaria ai sensi del presente Supplemento si somma e non pregiudica alcun indennizzo consentito dalle leggi irlandesi. La Banca Depositaria sarà altresì rimborsata e indennizzata, a valere sulle Attività, per ogni costo da essa ragionevolmente sostenuto dopo la risoluzione del presente Atto al fine di garantire la continuità delle Mansioni di Custodia e delle Mansioni di Verifica delle Attività ai sensi della Legislazione OICVM, in attesa del trasferimento degli Attivi del Fondo a un nuovo depositario o della liquidazione del Fondo ai sensi della Clausola 36.00 del presente Atto.

Aspetti Generali

25.36 Le seguenti Sub-clausole da 25.36 a 25.45 saranno subordinate alle e non pregiudicheranno le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento.

- (i) La Banca Depositaria non sarà responsabile della selezione di acquisti o dell'accettazione di qualsivoglia Attività, né della vendita, dello scambio o della modifica di qualsivoglia Attività; tuttavia la Società di Gestione (fatto salvo quanto previsto dal presente Supplemento) avrà la responsabilità dell'acquisto, selezione, accettazione, vendita, scambio o modifica di qualsivoglia Attività e la Banca Depositaria non avrà in nessun caso la responsabilità di eventuali perdite in qualsiasi modo generate dall'esercizio di detta discrezionalità da parte della Società di Gestione.
- (ii) La Banca Depositaria non sarà tenuta a rispondere in ordine a qualsiasi perdita o danno derivanti dalla mancata capacità di una delle parti (diversa da un delegato della Banca Depositaria) di fornire Attività in Custodia alla Banca Depositaria o ad un suo intestatario, oppure di restituire tali Attività in Custodia consegnate dalla Banca Depositaria o da un suo intestatario alla controparte; detta mancata capacità potrà includere la consegna di Attività in Custodia falsificate o rubate.
- (iii) Qualsiasi intermediario di compensazione presso il quale la Banca Depositaria abbia depositato o pagato importi contrattuali e/o a garanzia o altre Attività in Custodia sulla base di istruzioni ricevute dalla Società di Gestione o dall'Investment Manager Delegato relativamente a qualsiasi contratto futures in valuta o qualsiasi contratto di copertura, non sarà, durante il periodo di detenzione di detti importi o Attività in Custodia, un Subdepositario, intestatario, agente o delegato della Banca Depositaria a tal fine e la Banca Depositaria non sarà tenuta a rispondere delle azioni o omissioni di, o di qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata da, siffatto intermediario di compensazione.

25.37 La Banca Depositaria o qualsiasi suo agente non sarà responsabile dell'autenticità di firme o sigilli apposti su qualsiasi autorizzazione, Certificato o trasferimento o modulo di sottoscrizione o su un altro documento che influenzi la titolarità o la trasmissione di Quote, né sarà in alcun modo tenuta a rispondere di perdite subite da qualsiasi soggetto per firme o sigilli falsificati o non autorizzati apposti su tale autorizzazione, trasferimento o altro documento né sarà responsabile per avere agito sulla base di o aver reso efficaci tali firme o sigilli falsificati o non autorizzati

(e, fatto salvo il senso generale di quanto anzidetto, la Banca Depositaria o qualsiasi agente può agire sulla base di un certificato rilasciato dalla Società di Gestione o da un suo agente e relativo alla validità di qualsiasi firma o sigillo apposta/o su qualsivoglia documento).

25.38 Subordinatamente al e fatto salvo il diritto della Banca Depositaria, della Società di Gestione o di qualsivoglia Sottoscrittore di presentare richiesta, in qualsiasi particolare causa, a un tribunale competente per la determinazione dei loro rispettivi diritti e responsabilità previsti dal presente Supplemento, la Banca Depositaria avrà pieni poteri per determinare tutte le domande e i dubbi relativi a qualsivoglia disposizione del presente Supplemento e ogni siffatta determinazione, avvenuta a seguito di una domanda effettivamente sollevata o implicita nelle azioni o nei procedimenti della Banca Depositaria o della Società di Gestione, sarà definitiva e vincolante per la Società di Gestione e tutti i soggetti interessati ai sensi del presente Supplemento e dei Certificati.

25.39 Alla Banca Depositaria e a qualsiasi sua Associata non sarà impedito, a causa della carica della Banca Depositaria, di acquistare, o detenere Quote o di agire in qualità di banchieri per il Fondo o di stipulare contratti, o di perfezionare operazioni bancarie finanziarie o di altra natura con la Società di Gestione o qualsivoglia Sottoscrittore o con qualsiasi società o organismo, o di acquistare o detenere una parte delle azioni, o partecipazione congiunta in qualsiasi proprietà facenti parte delle Attività, oppure di essere interessate a tali contratti o operazioni o di detenere azioni o qualsiasi investimento o partecipazione congiunta nella proprietà di qualsivoglia società o organismo, e la Banca Depositaria o tali eventuali Associate non saranno tenute a rispondere, salvo diversamente previsto nel presente Supplemento, nei confronti della Società di Gestione o dei Sottoscrittori o di alcuno di essi in merito a eventuali profitti o benefici da esse ottenuti o in tal modo conseguiti. Con l'eccezione delle operazioni bancarie di routine (compresi depositi e operazioni a pronti e a termine su cambi), la Banca Depositaria informerà prontamente la Società di Gestione di tali circostanze e indicherà l'esistenza o il possibile emergere di un conflitto di interessi.

25.40 Ogniqualvolta la Società di Gestione o uno o più suoi agenti debitamente autorizzati siano tenuti a inviare una richiesta, un avviso, un'istruzione o altra comunicazione alla Banca Depositaria, quest'ultima può accettare come evidenza sufficiente al riguardo un documento sottoscritto per conto della Società di Gestione o di uno più suoi agenti debitamente autorizzati da due suoi amministratori o da uno

dei suoi amministratori e dal segretario o da altro funzionario della Società di Gestione o suo agente debitamente autorizzato che la Società di Gestione o uno o più suoi agenti debitamente autorizzati possano di volta in volta indicare per iscritto. Siffatta richiesta, avviso, istruzione o altra comunicazione sarà inviata dalla Società di Gestione o da uno o più suoi agenti debitamente autorizzati alla Banca Depositaria per iscritto, via fax o con altro mezzo elettronico di comunicazione accettabile per la Banca Depositaria. Ove essi siano inviati in formato elettronico, la Società di Gestione sarà pienamente responsabile della sicurezza del terminale di collegamento della Società di Gestione o dell'agente, dell'accesso a tale terminale e del suo utilizzo appropriato e autorizzato nonché dell'attivazione e applicazione di efficaci dispositivi di sicurezza continua e, subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, la Società di Gestione accetta di tenere indenne e manlevata la Banca Depositaria da e nei confronti di ogni passività, perdita, danno, costo e altra spesa di qualsiasi natura sostenuti dalla Banca Depositaria a causa di un utilizzo improprio o non autorizzato di tale terminale da parte della Società di Gestione o di uno o più suoi agenti debitamente autorizzati o da parte di altri per conto della Società di Gestione.

25.41 Fatti salvi i Regolamenti OICVM del 2011, con riferimento ai poteri e alle facoltà conferiti dal presente Supplemento alla Banca Depositaria, sarà ad esclusivo e insindacabile giudizio della Banca Depositaria stessa decidere se esercitare o meno detti poteri e facoltà e, in assenza di violazione rilevante del presente Supplemento o di negligenza, malafede, frode, inadempienza volontaria o comportamento irresponsabile da parte della stessa, la Banca Depositaria, ai sensi delle Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, non sarà ritenuta responsabile in alcun modo di perdite, pretese, spese, costi o danni che possano derivare dall'esercizio o mancato esercizio di detti poteri.

25.42 Qualora la Banca Depositaria in qualsiasi momento abbia un ragionevole dubbio circa l'azione da intraprendere o non intraprendere, o qualora la Società di Gestione ometta di fornire un'Istruzione Apposita ove richiesto, la Banca Depositaria può, previa approvazione della Società di Gestione e in conformità alla Clausola 47,00, ottenere consulenza legale da uno studio legale stimato a spese (ragionevoli) del Fondo. Un eventuale rifiuto dovrà essere espresso e spiegato per iscritto. L'approvazione non può essere irragionevolmente negata; resta inteso che, subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Atto, la Banca Depositaria non sarà ritenuta responsabile di

eventuali conseguenze derivanti da un ritardo nella risposta della Società di Gestione o causato dal rifiuto dell'approvazione da parte della stessa. La consulenza in tal modo ottenuta sarà condivisa, nella misura in cui sia ragionevole farlo, con la Società di Gestione.

25.43 La Banca Depositaria non sarà in alcun modo tenuta a effettuare pagamenti ai sensi del presente Supplemento a qualsivoglia Sottoscrittore o a terzi, salvo nella misura in cui tali pagamenti avvengano a valere sui fondi da essa detenuti o a essa pagati ai fini delle disposizioni del presente Supplemento.

25.44 La Banca Depositaria ha il diritto di rifiutarsi di effettuare qualsiasi investimento, realizzo o altra operazione di qualsivoglia natura per conto del Fondo qualora, a sua ragionevole opinione:

- (i) tale investimento, realizzo o altra operazione confliggesse con i Regolamenti OICVM del 2011, il presente Supplemento o con qualsiasi documento di offerta di Quote o fosse illecito o violasse i requisiti di qualsiasi organo governativo o altro organo che abbia requisiti (legalmente vincolanti o meno) cui gli istituti finanziari in generale o la Banca Depositaria in particolare potrebbero essere tenuti a osservare per legge, consuetudine o prassi; tuttavia la Banca Depositaria non avrà alcun obbligo di accertarsi che eventuali istruzioni da essa ricevute non contravvengano ad alcuna legge, autorità o documento di cui sopra;
- (ii) vi fossero ragionevoli motivi per ritenere che le passività da sostenere nell'ambito di tale investimento, realizzo o altra operazione possano non essere adeguatamente coperte dalle Attività in Custodia o dalla Liquidità detenuta in quel momento dalla o per conto della Banca Depositaria; o
- (iii) la Banca Depositaria potrebbe essere tenuta a rispondere personalmente a seguito di tale investimento, realizzo o altra operazione.

La Banca Depositaria comunicherà tempestivamente alla Società di Gestione eventuali operazioni di cui sopra.

25.45 I dettagli operativi concernenti i servizi contemplati dal presente Supplemento sono riportati nell'Allegato E al presente Supplemento.

Forza maggiore

25.46 Qualora per qualsiasi motivo diventi impossibile o impraticabile eseguire qualsiasi disposizione del presente Supplemento, né la Società di Gestione né la Banca Depositaria avranno alcuna responsabilità al

riguardo e nessuna di esse sarà tenuta a rispondere a causa di un Evento di Forza Maggiore; sia la Società di Gestione che la Banca Depositaria hanno inoltre diritto a una ragionevole proroga di tempo per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Supplemento al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, a condizione che compiano ogni possibile sforzo per ridurre al minimo gli effetti di tale evento. Fermo restando quanto precede, la Banca Depositaria sarà tenuta a rispondere nei confronti del Fondo e dei Sottoscrittori, ai sensi della Sub-clausola 25.08 del presente Supplemento, per la perdita di Attività in Custodia dalla Banca Depositaria o da un Subdepositario, a meno che possa dimostrare che le circostanze specificate nella Sub-clausola 25.09 sono applicabili a tale perdita.

Continuità aziendale

25.47 La Banca Depositaria:

- (i) manterrà un piano di ripristino di emergenza e di continuità aziendale che consentirà alla Banca Depositaria di svolgere i servizi contemplati dal presente Supplemento e altrimenti svolgere i propri doveri e obblighi ai sensi del presente Supplemento e testerà la funzionalità di tale piano almeno una volta ogni 12 mesi e rivedrà tale piano quando necessario al fine di garantire una funzionalità continua e attiverà tale piano al manifestarsi di qualsiasi evento che interessi in maniera significativa la ricezione tempestiva di tali servizi, doveri e obblighi nell'ambito del presente Supplemento;
- (ii) informerà la Società di Gestione, dopo il completamento di ciascun test annuale, della funzionalità del suo piano di ripristino di emergenza e continuità aziendale. La Società di Gestione (o i suoi agenti) avrà il diritto di richiedere i risultati del test e il diritto, dietro ragionevole avviso scritto alla Banca Depositaria, di eseguire una verifica o un'ispezione su una copia del piano di ripristino di emergenza e di continuità aziendale e delle strutture e apparecchiature dell'ufficio di backup che fanno parte del piano; e
- (iii) conserverà un registro di tutti gli eventi di continuità aziendale e, nel caso in cui si verifichi un evento con impatto sostanziale sulla continuità aziendale, avviserà la Società di Gestione non appena ragionevolmente praticabile se il piano di ripristino di emergenza e di continuità aziendale debba essere o sia stato implementato.

Reclami

25.48 Tutti i reclami pervenuti alla Banca Depositaria da un investitore nel Fondo saranno da essa

tempestivamente segnalati alla persona incaricata presso la Società di Gestione (e comunicata alla Banca Depositaria). Nella misura in cui il reclamo si riferisca ad azioni messe in atto dalla Banca Depositaria, quest'ultima collaborerà con la Società di Gestione nell'ottica di concordare un piano di azione mirato a risolvere il reclamo. Una volta concordato il piano di azione tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria, quest'ultima risponderà al reclamo entro un periodo di tempo ragionevole. La Banca Depositaria manterrà un archivio di tutti i reclami scritti pervenuti dagli investitori nel Fondo concernenti le azioni della Banca Depositaria, compreso un registro delle risposte e delle azioni eventualmente intraprese a seguito dei reclami. La Banca Depositaria informerà l'investitore che abbia presentato un reclamo e che non sia soddisfatto dell'esito della relativa indagine del suo diritto di deferire la questione alla Banca Centrale.

Sistemi elettronici

25.49 La Banca Depositaria adotterà le dovute misure per realizzare sistemi elettronici adeguati a consentire la puntuale e opportuna iscrizione, nei propri registri, di ogni operazione di portafoglio del Comparto interessato. La Banca Depositaria deve assicurare un alto livello di sicurezza durante l'elaborazione dei dati elettronici in relazione a tali operazioni, nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.

Conservazione di libri e registri

25.50 Con il presente la Banca Depositaria conferma di conservare, per un periodo di almeno sei anni, tutti i libri e i registri relativi al Fondo che è tenuta a conservare nella sua funzione di banca depositaria. Su richiesta della Società di Gestione, la Banca Depositaria fornirà tali registri alla Società di Gestione affinché possano essere consultati dalla Banca Centrale entro un periodo ragionevole di tempo (o metterà tali registri direttamente a disposizione della Banca Centrale affinché la stessa possa consultarli). Ove tali registri non siano conservati in forma leggibile, dovranno poter essere riprodotti in tale forma. In caso di revoca dell'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale, la Banca Depositaria ha l'obbligo di conservare i registri fino allo scadere del periodo di sei anni.

26.00 GARANZIA E COMPENSAZIONE

26.01 La Banca Depositaria, avendo ricevuto Istruzioni Competenti dalla Società di Gestione e in osservanza delle richieste della Banca Centrale, può permettere la creazione di un interesse in garanzia negli investimenti,

sotto forma, a puro titolo esemplificativo, di uno o più addebiti fissi o variabili sugli investimenti o di ipoteche sugli investimenti al fine di ottenere finanziamenti o prestiti a favore della parte specificata nelle istruzioni della Società di Gestione e potrà prendere tutte le misure necessarie per agevolare il completamento delle operazioni relative a questo interesse in garanzia.

26.02 Ferma restando ogni altra disposizione di cui al presente Atto, se in qualsiasi momento sussistono debiti o passività per pagamenti dovuti alla o in nome della Società di Gestione (nella sua veste di gestore che agisce per o in nome del Fondo o di un Comparto) o dal Fondo o uno dei Comparti: (i) alla Banca Depositaria in relazione a servizi resi ai sensi del presente Atto (sotto forma di spese, commissioni, estensione del credito o altro); o (ii) a RBC Investor Services Bank S.A., che è la stessa entità giuridica della Banca Depositaria, in relazione a servizi resi nello svolgimento di una funzione diversa da quella della banca depositaria ("RBC IS") fra i quali, a titolo puramente esemplificativo, debiti o passività correlate a operazioni di cambio estero (incluse operazioni di cambio a termine eseguite in relazione alla copertura del rischio di cambio del portafoglio, eseguite direttamente o nell'ambito di un ISDA o altro accordo analogo), o (iii) ad uno degli Associati della Banca Depositaria con la quale la Società di Gestione ha stipulato un contratto o la cui nomina sia stata da essa autorizzata ("Associati Autorizzati") (tutti i debiti e le passività in essere costituiscono un "Debito" o i "Debiti"), essi matureranno e saranno dovuti ed esigibili: (i) la Banca Depositaria non sarà obbligata ad agire sulla base delle Istruzioni Apposite (inclusa la consegna di attività a qualsiasi persona) sino a quando tutti i Debiti sostanziali ad essa dovuti e da essa esigibili (nella sua funzione di banca depositaria e/o come RBC IS) e/o sino a quando i suoi Associati Autorizzati non siano stati pagati integralmente; e (ii) la Banca Depositaria avrà facoltà, senza preavviso alla Società di Gestione, di compensare ogni Debito con attività detenute dalla Banca Depositaria (nella sua funzione di banca depositaria o come RBC IS), da ogni Associato Autorizzato o suo agente, sub-depositario, sistema di deposito titoli o soggetto incaricato direttamente o indirettamente per conto del Fondo e/o ogni Comparto di cui al presente atto, a prescindere dalla valuta delle attività o dei Debiti e potrà effettuare qualsiasi conversione valutaria necessaria ad effettuare tale compensazione. Ogni attività o Debito potrà essere oggetto di trasferimento fra la Banca Depositaria (nella sua funzione di banca depositaria o come RBC IS) e i suoi Associati Autorizzati al fine di porre in essere tali diritti.

26.03 La Banca Depositaria potrà vendere o ordinare la vendita o comunque la liquidazione di ogni attività del Fondo e/o di qualsiasi Comparto che essa (nella sua funzione di banca depositaria o come RBC IS), ogni Associato Autorizzato o agente, sub-custode, sistema di deposito titoli o soggetto incaricato possano detenere direttamente o indirettamente per conto del fondo e/o di ogni Comparto di cui al presente atto, in qualsiasi valuta (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i depositi a termine e tutti i titoli in essi detenuti) e destinare i proventi di tale vendita o liquidazione all'estinzione di tutti i Debiti in capo a o a nome della Società di Gestione o del Fondo o di un Comparto. Ogni attività o debito o passività potrà essere oggetto di trasferimento fra la Banca Depositaria (nella sua funzione di banca depositaria o come RBC IS) e i suoi Associati Autorizzati al fine di porre in essere tali diritti.

I diritti specificati alle sub-clausole da 26.01 a 26.03 del presente documento vanno ad aggiungersi a qualsiasi altro diritto e non intendono ledere alcun diritto esistente ai sensi della legge vigente, in base a principi di equità, ai sensi di regolamenti o per prassi comune. La Banca Depositaria potrà estendere i diritti ad essa conferiti da questo paragrafo a qualsiasi Subdepositario, intestatario, Associato Autorizzato o sistema di compensazione titoli dalla stessa designato o utilizzato.

Per le finalità delle Sub-clausole 26.02 e 26.03, ogni importo esteso al Fondo o a Comparti con riferimento a qualsiasi scoperto diventerà immediatamente dovuto ed esigibile dal Fondo o dai Comparti interessati su richiesta della Banca Depositaria, salvo ove le parti convengano esplicitamente di escludere la presente disposizione in conformità con i termini di un accordo scritto separato.

26.04 I diritti definiti nella presente Clausola non comprenderanno la liquidità detenuta nei conti di liquidità costituiti ai sensi della sub-clausola 4.07 di cui al presente documento.

27.00 INDENNITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

27.01 La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costi, addebiti, perdite, danni o spese sostenuti dal Fondo o da alcuno dei suoi Comparti, da un Sottoscrittore o dalla Banca Depositaria per conto del Fondo o di alcuno dei suoi Comparti derivanti dalle attività della Società di Gestione ai sensi del presente Regolamento, a meno che gli stessi non risultino da violazione rilevante del presente Regolamento da parte della Società di Gestione o da

negligenza, malafede, frode, inadempienza volontaria o comportamento irresponsabile ai sensi del presente Regolamento oppure da inadempienza nei confronti degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento o dei Regolamenti OICVM del 2011. La Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcun errore di fatto o di giudizio o di alcuna perdita subita dal Fondo o da alcuno dei suoi Comparti, dalla Banca Depositaria per conto del Fondo o di alcuno dei suoi Comparti, da un Sottoscrittore o altro soggetto che avanzi pretese a suo nome a seguito dell'acquisizione, detenzione o cessione di un investimento in assenza di violazione rilevante del presente Regolamento da parte della Società di Gestione o di negligenza, malafede, frode, inadempienza volontaria o comportamento irresponsabile ai sensi del presente Regolamento oppure di inadempienza nei confronti degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento o dei Regolamenti OICVM del 2011.

27.02 La Società di Gestione (previo consenso della Banca Centrale) sarà autorizzata a delegare a qualsiasi persona, ditta o società (l'“**Agente Amministrativo**”), ai sensi dei termini e condizioni dalla stessa ritenuti idonei, tutti o parte dei suoi poteri e discrezione relativamente all'amministrazione dell'attività del Fondo e dei suoi Comparti, alla tenuta e gestione dei Registri e ad altri aspetti ritenuti pertinenti dalla Società di Gestione, fermo restando che la stessa non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costi, addebiti, perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni dell'Agente Amministrativo, dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori oppure, se del caso, dalle proprie azioni od omissioni commesse in buona fede a seguito di consigli o raccomandazioni dell'Agente Amministrativo o dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori (se non a causa di violazione sostanziale del presente Atto, negligenza, malafede, frode, dolo, inadempienza o imprudenza da parte della Società di Gestione ai sensi di quanto ivi disposto o di inadempienza agli obblighi di cui al presente Atto o al Regolamento OICVM del 2011).

27.03 La Società di Gestione (previo consenso della Banca Centrale) sarà autorizzata a delegare a qualsiasi persona, ditta o società (gli “Investment Manager Delegati”) ai sensi dei termini e condizioni ritenuti idonei dalla stessa, tutti o parte dei suoi poteri e discrezionalità relativamente alla selezione, acquisizione, detenzione e realizzo di Investimenti nonché dei fondi facenti parte dei Beni Depositati, fermo restando che la Società di Gestione non sarà ritenuta responsabile di alcuna azione, costi, addebiti, perdite, danni o spese derivanti da azioni o omissioni di un Investment Manager Delegato o dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati

o appaltatori, o, se del caso, dalle proprie azioni o omissioni commesse in buona fede a seguito di consigli o raccomandazioni di un Investment Manager Delegato o dei suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori (se non a causa di violazione sostanziale del presente Atto, negligenza, malafede, frode, dolo, inadempienza o imprudenza da parte della Società di Gestione ai sensi di quanto ivi disposto o di inadempienza agli obblighi di cui al presente Atto o al Regolamento OICVM del 2011).

27.04 Ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, la Società di Gestione sarà manlevata e tenuta indenne a valere sui Beni Depositati rispetto a qualsiasi azione, costi, addebiti, perdite, danni e spese dalla stessa subiti o sostenuti ivi compresi, a puro titolo esemplificativo, azioni, costi, addebiti, perdite, danni e spese derivanti dal fatto che la Società di Gestione abbia fatto affidamento su raccomandazioni o consigli forniti da un Investment Manager Delegato o dai suoi rappresentanti, dipendenti, delegati o appaltatori (salvo che in caso di violazione rilevante del presente Regolamento da parte della Società di Gestione o di negligenza, malafede, frode, inadempienza volontaria o comportamento irresponsabile ai sensi del presente Regolamento oppure di inadempienza nei confronti degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento o dei Regolamenti OICVM del 2011) nella corretta esecuzione dei propri doveri.

27.05 In qualsiasi accordo relativo alla nomina di un Agente Amministrativo o Investment Manager Delegato o di altro delegato, la Società di Gestione (in qualità di agente della Banca Depositaria per conto del Fondo e dei suoi Comparti) avrà il diritto di estendere l'indennità specificata nella Sub-clausola 27.04 a qualsiasi Agente Amministrativo, Investment Manager Delegato o delegato come se i riferimenti alla “Società di Gestione” fossero riferimenti all'Agente Amministrativo, Investment Manager Delegato o delegato.

27.06 La Società di Gestione eserciterà cura e diligenza nella scelta e nella nomina di un delegato, al fine di assicurare che tale delegato abbia e continui ad avere l'esperienza, la competenza e la posizione necessarie per far fronte alle relative responsabilità. La Società di Gestione manterrà un adeguato livello di vigilanza sui delegati, monitorerà l'operato di qualsiasi delegato da esso nominato e attuerà un processo di rendicontazione regolare in conformità con gli obblighi previsti dai Regolamenti OICVM del 2011, dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015 e dalle Linee Guida della Società di Gestione del Fondo, ove applicabili.

28.00 ALTRI CONTRATTI FIDUCIARI

Nulla di quanto contenuto nel presente Atto sarà interpretato come impedimento alla Società di Gestione o alla Banca Depositaria, singolarmente o in solido, dal costituire o agire in qualità di Società di Gestione o Banca Depositaria relativamente ad altri contratti fiduciari separati e distinti dal Fondo.

29.00 COMPENSO DELLA BANCA DEPOSITARIA

29.01 La Banca Depositaria riceverà come compenso per i servizi resi una commissione con riferimento a ciascun Comparto che maturerà ad ogni Giorno di Valutazione e sarà pagabile mensilmente in via posticipata, a valere sui Beni Depositati, concordata di volta in volta per iscritto con la Società di Gestione (più l'imposta sul valore aggiunto, se del caso). Al fine di assicurare il pagamento delle proprie commissioni in ordine al Fondo e a ciascun Comparto, la Banca Depositaria può imputare le attività di ciascun Comparto mantenute nella sua rete di agenti di custodia. La Società di Gestione divulgherà nel Prospetto le commissioni dovute alla Banca Depositaria e ai suoi Subdepositari."

29.02 La Banca Depositaria avrà inoltre diritto al rimborso degli Esborsi sostenuti. Il compenso e tutti gli Esborsi saranno trattenuti dalla Banca Depositaria a valere sui Beni Depositati. Tale rimborso degli Esborsi sarà in aggiunta agli importi dovuti alla Banca Depositaria ai sensi di quanto previsto dal presente Atto.

29.03 Fatto salvo quanto disposto nella Subclausola 29.01, la Banca Depositaria non avrà diritto di rivalersi sui Beni Depositati o su parte di essi per la propria remunerazione e il recupero dei propri Esborsi.

30.00 COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

30.01 La Società di Gestione avrà diritto di ricevere, quale compenso per i suoi servizi, la Commissione di Gestione (oltre all'imposta sul valore aggiunto, se prevista) che maturerà giornalmente e sarà dovuta mensilmente in via posticipata. In aggiunta a tale remunerazione, la Società di Gestione avrà diritto al rimborso di tutte le Spese Amministrative che devono esserle rimborsate dalla Proprietà Depositata. Tale remunerazione e rimborso delle Spese Amministrative si sommeranno a ogni importo che la Società di Gestione potrà aver diritto a ricevere o trattenere ai sensi di qualsivoglia altra disposizione di cui al presente documento.

La Società di Gestione avrà altresì facoltà di ricevere dalla Proprietà Depositata la o le commissioni di

performance (oltre all'imposta sul valore aggiunto, se prevista) come specificato nel Prospetto.

La Società di Gestione avrà altresì facoltà di ricevere a valere sui Beni Depositati la commissione o le commissioni relative ai servizi di gestione degli investimenti (oltre all'imposta sul valore aggiunto, se prevista), come specificato nel Prospetto.

La Società di Gestione avrà altresì facoltà di ricevere a valere sui Beni Depositati le commissioni relative ai servizi di gestione della liquidità (oltre all'imposta sul valore aggiunto, se prevista), come specificato nel Prospetto.

La Società di Gestione potrà rinunciare interamente o in parte alla sua Spesa di Gestione e/o alle sue commissioni di gestione degli investimenti/di performance con riferimento a una o più Classi per i periodi stabiliti di volta in volta dalla Società di Gestione stessa.

Fatta salva la sub-clausola 51.02, la Spesa di Gestione e/o le commissioni di gestione dell'investimento/di performance spettanti alla Società di Gestione non possono aumentare senza previa autorizzazione dei Sottoscrittori, conferita sulla base di una maggioranza semplice dei voti espressi in un'assemblea generale o con qualsiasi altra maggioranza eventualmente specificata nella delibera pertinente destinata a tale assemblea o con l'autorizzazione scritta di tutti i Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti di riferimento. Nel caso di un aumento della Spesa di Gestione e/o della commissione di gestione dell'investimento/di performance massima dovuta alla Società di Gestione, sarà riconosciuto un ragionevole periodo di preavviso tale da consentire ai Sottoscrittori il rimborso delle proprie Quote prima di realizzare l'aumento.

30.02 La Società di Gestione garantirà che ogni spesa, commissione o beneficio non monetario pagati o ricevuti dalla stessa o da una persona che agisce per suo conto sarà conforme ai requisiti relativi agli "Incentivi" come stabilito nel Regolamento delle Comunità Europee (Mercati degli strumenti finanziari) del 2017 e successive modifiche o sostituzioni di volta in volta effettuate.

30.03 In caso di inadempienza da parte della Società di Gestione rispetto ai propri impegni ai sensi della Clausola 31.00, la Banca Depositaria potrà trattenere la Spesa di Gestione o la parte della stessa che la Banca Depositaria riterrà di volta in volta ragionevolmente necessaria.

30.04 La Società di Gestione avrà inoltre diritto a ricevere da ciascun relativo Sottoscrittore un importo annuo amministrativo in relazione a tutti i sottoscrittori dal 5 aprile 2002, che sarà calcolato come segue. Una commissione di EUR 10 (al lordo di eventuali imposte

applicabili) per ogni Classe in cui un Sottoscrittore detenga meno di 50 Quote (o 25 Quote nel caso delle Classi S). Un numero appropriato di Quote detenute da ciascuno di tali Sottoscrittori sarà automaticamente riscattato per pagare tali oneri amministrativi. Qualora un Sottoscrittore detenga un numero di Quote in qualsiasi Classe con un valore inferiore a EUR 10 (al lordo di eventuali imposte applicabili), la sua intera partecipazione in tale Classe sarà automaticamente riscattata e corrisposta alla Società di Gestione. Nel 2008 questi oneri amministrativi sono stati indicizzati e continueranno a essere indicizzati annualmente ad intervalli regolari in base all'indice Eurostat HICP (All Items Harmonised Index of Consumer Prices). Il tasso HICP utilizzato sarà l'ultimo tasso disponibile alla chiusura delle attività il 30 novembre di ogni anno. La data annuale in cui è dovuta tale commissione sarà riportata nel Prospetto del Fondo. La Società di Gestione, di volta in volta e a sua esclusiva discrezione, potrà rinunciare a tale onere amministrativo in ogni caso particolare.

30.05 Le commissioni di qualsiasi Investment Manager Delegato, portfolio manager o cash manager nominato per il/i Fondo/i o Comparto/i possono essere pagabili a valere sulle attività del/i Fondo/i o del/i Comparto/i pertinente/i, come eventualmente specificato nel Prospetto. Qualsiasi commissione massima specificata nel Prospetto non può essere aumentata senza previa autorizzazione dei Sottoscrittori, concessa sulla base della maggioranza semplice dei voti espressi nel corso di un'assemblea generale o qualsiasi altra maggioranza eventualmente specificata nella risoluzione pertinente destinata a tale assemblea o con l'approvazione scritta di tutti Sottoscrittori del Comparto o dei Comparti pertinenti. Nel caso di un aumento delle commissioni massime pagabili a qualsiasi Investment Manager Delegato, portfolio manager o cash manager, sarà riconosciuto un periodo di preavviso ragionevole per permettere ai Sottoscrittori di ottenere il rimborso delle proprie Quote prima dell'attuazione dell'aumento.

30.06 Un Comparto può prevedere il pagamento delle commissioni di gestione e altre commissioni e spese a valere sul capitale del Comparto. Laddove sarà consentito a un Comparto effettuare tali pagamenti, questo sarà indicato nel Prospetto del Fondo.

31.00 IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

31.01 Con il presente Atto la Società di Gestione si impegna con la Banca Depositaria ad eseguire i propri doveri e obblighi inerenti la sua funzione di Società di Gestione del Fondo e dei suoi Comparti in conformità

con tutti i requisiti applicabili imposti al Fondo o alla Società di Gestione ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011, dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015 e dalle Linee Guida della Società di Gestione del Fondo, FERMO RESTANDO TUTTAVIA che la Società di Gestione non sarà responsabile né ritenuta perseguibile ove essa agisca in buona fede in base a consigli o raccomandazioni dell'Agente Amministrativo o degli *Investment Manager Delegati*, a seconda del caso, salvo che nella misura di quanto la Società di Gestione riesca a recuperare dall'Agente Amministrativo o dagli *Investment Manager Delegati*, a seconda del caso, senza che vi sia alcun obbligo da parte della Società di Gestione di avviare o perseguire alcuna azione a carico dell'Agente Amministrativo o degli *Investment Manager Delegati*, a seconda del caso.

31.02 La Società di Gestione si impegna altresì con la Banca Depositaria a non emettere alcuna Quota ad un prezzo superiore a quello calcolato ai sensi della Clausola 5.00 al momento dell'emissione di tale Quota e, su richiesta di un Sottoscrittore, a fornire allo stesso, gratuitamente, una dichiarazione specificando come è stato calcolato il prezzo della Quota.

31.03 La Società di Gestione, per conto del Fondo, si impegna a trasferire o a provvedere al trasferimento alla Banca Depositaria, subito dopo la loro ricezione, di tutte le eventuali somme, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, Attività in Custodia e Liquidità (meno eventuali spese iniziali dovute alla Società di Gestione o a eventuali distributori, soggetti o organismi della stessa) ricevute di volta in volta dal o per conto del Fondo e costituite dai proventi di sottoscrizione di Quote e da tutti i pagamenti di reddito, capitale o distribuzioni di capitale percepiti dal o per conto del Fondo in relazione a tutte le Attività di sua proprietà e ai corrispettivi di Liquidità di volta in volta percepiti dal o per conto del Fondo in relazione alla vendita o all'alienazione di tutte le Attività in Custodia di proprietà del Fondo.

31.04 La Società di Gestione per conto del Fondo conviene che non vi sono altre Attività in Custodia del Fondo all'infuori di quelle consegnate alla Banca Depositaria ai sensi del presente Supplemento. La Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, non farà ricorso ad altre terze parti per detenere le Attività in Custodia. La Società di Gestione per conto del Fondo conviene altresì che deterrà soltanto Attività in Custodia che siano conformi al presente Supplemento, al Prospetto o alla Legislazione OICVM. Nel caso in cui la Società di Gestione, per conto del Fondo, detenga o cerchi di detenere Attività in Custodia non conformi al presente Supplemento, al Prospetto o alla Legislazione

OICVM, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

31.05 La Società di Gestione garantisce che nessuna Altra Attività sarà ceduta, trasferita, scambiata o consegnata senza la previa comunicazione scritta alla Banca Depositaria.

31.06 La Società di Gestione trasmetterà puntualmente alla Banca Depositaria tutte le informazioni pertinenti o garantirà che la stessa abbia accesso a tutte le informazioni ragionevolmente necessarie e richieste dalla Banca Depositaria per eseguire i Servizi di Deposito in conformità alle condizioni del Regolamento e alla Legislazione OICVM e come ulteriormente previsto nell'Allegato E al presente Supplemento.

31.07 Subordinatamente alla e fatta salva la generalità di quanto previsto nella Sub-clausola 31.06 del presente Supplemento, la Società di Gestione provvederà a, o farà in modo che il suo delegato provveda a, in particolare:

- (i) fornire alla Banca Depositaria copie del Prospetto e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini della fornitura, da parte della Banca Depositaria, dei Servizi di Deposito in conformità alla Sub-clausola 31.11 del presente Supplemento;
- (ii) comunicare tempestivamente alla Banca Depositaria eventuali soggetti cui siano state delegate (o subdelegate) funzioni ai sensi della Legislazione OICVM e fornire periodicamente alla Banca Depositaria le informazioni ragionevolmente necessarie, in ordine a tale delega, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, quelle concernenti i criteri utilizzati per la selezione di terzi e le misure previste per monitorare le attività svolte dai terzi selezionati;
- (iii) fornire alla Banca Depositaria tutte le informazioni necessarie affinché la stessa adempia alle Mansioni di Monitoraggio della Liquidità. La Società di Gestione si impegna a fornire alla Banca Depositaria informazioni riguardanti i Conti di Liquidità di Terzi (all'infuori di quelli aperti dalla Banca Depositaria ai sensi del presente Supplemento) al fine di consentire alla stessa di avere una chiara panoramica di tutti i flussi di cassa del Fondo e di soddisfare i suoi obblighi e in particolare:
 - (a) informare la Banca Depositaria, alla sua nomina, di tutti i Conti di Liquidità di Terzi esistenti, come specificato nell'Allegato C al presente Supplemento;
 - (b) informare la Banca Depositaria dell'apertura di qualsiasi nuovo Conto di Liquidità presso Terzi ai sensi della Sub-clausola 45.01 del presente Supplemento;

- (c) provvedere affinché alla Banca Depositaria siano fornite tutte le informazioni e la documentazione relative ai Conti di Liquidità di Terzi direttamente dall'Ente Ammissibile, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, puntuali estratti conto e informazioni concernenti movimenti di cassa da fornire giornalmente oppure nel momento in cui si verificano tali movimenti, tutto in un formato accettabile per la Banca Depositaria, nella misura idonea per la stessa a osservare e adempiere ai propri obblighi previsti dal presente Supplemento e dalla Legislazione OICVM e in particolare dal Regolamento 34(3) dei Regolamenti OICVM del 2011. Per maggiore chiarezza, la Banca Depositaria non ha l'obbligo di verificare in modo indipendente le informazioni a essa fornite;
- (iv) fornire alla Banca Depositaria tutte le informazioni relative alle Attività in Custodia e alle Altre Attività che la Banca Depositaria possa richiedere al fine di consentire alla stessa di svolgere i Servizi di Deposito e adempiere ad altri suoi obblighi derivanti dalla Legislazione OICVM e dalle Regole della Banca Centrale;
- (v) fornire alla Banca Centrale, con continuità, le informazioni rilevanti e l'accesso (anche in ordine a terzi nominati dalla Società di Gestione) di cui la Banca Depositaria necessita, in conformità alla Parte III (B) dell'Allegato B al presente Supplemento;
- (vi) fornire senza immotivato ritardo tutti i documenti attestanti e a supporto di ogni operazione in Altre Attività, come ragionevolmente richiesto dalla Banca Depositaria;
- (vii) fornire tutta la necessaria assistenza al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere ai propri obblighi di cui alla presente sezione, anche in relazione all'inserimento di "misure precauzionali" e garanzie reali nei documenti di titolarità e nei registri al fine di assicurare la previa comunicazione alla Banca Depositaria di eventuali cambi di proprietà di Altre Attività;
- (viii) fornire alla Banca Depositaria i certificati o altri documenti probatori non appena possibile, ogniquale volta le attività sono acquistate o vendute oppure un'azione societaria determina l'emissione di strumenti finanziari e almeno una volta l'anno;
- (ix) fornire alla Banca Depositaria la procedura implementata dalla Società di Gestione mirata ad assicurare la riconciliazione (i) degli ordini di sottoscrizione, con i proventi di sottoscrizione e il numero di Quote emesse con i proventi di sottoscrizione ricevuti dal Fondo e (ii) degli ordini di rimborso, con i proventi di rimborso pagati e il numero di quote annullate con il rimborso pagato

- dal Fondo;
- (x) fornire alla Banca Depositaria qualsiasi procedura implementata dalla Società di Gestione al fine di assicurare che la valutazione delle Attività in Custodia avvenga in conformità con la Legislazione OICVM e il presente Supplemento;
 - (xi) fornire alla Banca Depositaria, su base continuativa, tutte le informazioni rilevanti, sufficienti e attendibili e l'accesso di cui la Banca Depositaria necessita al fine di soddisfare ai propri Obblighi di Sorveglianza ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011, compresa la fornitura di informazioni e/o accesso da fornire alla Banca Depositaria da parte di terzi. In particolare, la Società di Gestione deve assicurarsi che la Banca Depositaria abbia accesso ai libri e registri della, Società di Gestione per conto del Fondo, se del caso (compresi eventuali agenti amministrativi). La Società di Gestione deve inoltre garantire che la Banca Depositaria abbia accesso alle relazioni e alle dichiarazioni contenute in certificazioni esterne riconosciute redatte da revisori indipendenti qualificati o altri periti al fine di assicurare l'adeguatezza e la rilevanza delle procedure in atto;
 - (xii) garantire che tutte le istruzioni connesse alle Attività e alle operazioni del Fondo siano inviate alla Banca Depositaria in un formato accettabile per la stessa e accettate dalle Parti, in modo tale che la Banca Depositaria sia in grado di eseguire le proprie procedure di verifica o riconciliazione;
 - (xiii) offrire alla Banca Depositaria le dichiarazioni, le informazioni o altra documentazione in ordine allo status fiscale del Fondo che la Banca Depositaria possa ragionevolmente richiedere;
 - (xiv) osservare e soddisfare di volta in volta leggi, regolamenti, norme e procedure di qualsivoglia giurisdizione o autorità preposta, nonché le Regole della Banca Centrale e la Legislazione OICVM, il Regolamento, il Prospetto e tutti gli altri documenti relativi al Fondo, pubblicati o meno dallo stesso;
 - (xv) la Società di Gestione fornirà alla Banca Depositaria e a suoi agenti o revisori incaricati le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere (tra cui, su ragionevole preavviso, ove possibile, copie dei registri pertinenti) e consentirà alla Banca Depositaria e ai suoi agenti incaricati di disporre di un ragionevole accesso ai suoi locali durante il normale orario lavorativo dopo la ricezione del preavviso di richiesta di accesso; in ogni caso consentirà alla Banca Depositaria di verificare l'operato della Società di Gestione e di valutare la qualità delle informazioni trasmesse, purché nel richiedere tale assistenza e accesso:
 - (a) la Banca Depositaria si impegnerà a non causare un'indebita interruzione dell'attività della Società di Gestione;
 - (b) la fornitura di tali informazioni non violerà alcun ragionevole obbligo della Società di Gestione nei confronti di terzi; e
 - (c) la Banca Depositaria farà in modo che tali suoi agenti o revisori incaricati assumano impegni per quanto concerne la riservatezza delle informazioni da essi ricevute ai sensi della presente Sub-clausola 31.07(xv) e che la Società di Gestione possa ragionevolmente richiedere.
- La Società di Gestione farà in modo che qualsiasi delegato da essa nominato osservi le disposizioni di cui sopra relativamente alle attività delegate;
- (xvi) La Società di Gestione fornirà alla Banca depositaria e ai suoi agenti incaricati, al momento del presente Supplemento e di volta in volta successivamente, le informazioni che la Banca Depositaria possa ragionevolmente richiedere in relazione al capitale del Fondo (compresa la qualità e quantità di capitale, nonché la metodologia adottata per il calcolo dello stesso) e darà alla Banca Depositaria immediata comunicazione di eventuali variazioni sostanziali dell'ammontare, della qualità, della quantità o del metodo di calcolo del capitale.
- 31.08** La Società di Gestione metterà a disposizione della Banca Depositaria, e si impegnerà affinché qualsiasi terza parte faccia lo stesso, su base continuativa, qualsiasi documento o informazione rilevante (i) di cui la Banca Depositaria necessita al fine di adempiere ai propri obblighi di depositario; o (ii) che la Società di Gestione o terze parti siano tenute a fornire alla Banca Depositaria ai sensi del presente Supplemento oppure in conformità alla Legislazione OICVM. Fermi restando eventuali altri obblighi della Società di Gestione ai sensi del presente Supplemento, la Società di Gestione accetta di adottare le misure di volta in volta ragionevolmente richieste dalla Banca Depositaria al fine di consentire alla stessa di adempiere ai propri obblighi previsti dal presente Supplemento. In particolare, senza limitazione alcuna a quanto sopra previsto, la Società di Gestione garantirà:
- (a) che tutte le istruzioni e le informazioni legate ai Conti di Liquidità aperti presso un Ente Ammissibile siano inviati alla Banca Depositaria senza ingiustificato ritardo (i) prima dell'apertura dei conti e (ii) su base continuativa;
 - (b) che la Banca Depositaria riceva tutte le informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento della verifica della correttezza degli ordini di pagamento;
 - (c) che la Banca Depositaria riceva tutte le informazioni pertinenti sui prospetti finanziari del Fondo

oggetto delle riserve espresse dai revisori incaricati del Fondo;

- (d) che la Banca Depositaria riceva, alla fine di ciascun Giorno Lavorativo, tutte le informazioni a essa necessarie al fine di svolgere le proprie mansioni in relazione a vendite, sottoscrizioni, rimborsi, emissioni, annullamenti e riacquisti di Quote tra cui, a titolo puramente esemplificativo, informazioni e documenti legati alla ricezione di un ordine di sottoscrizione da un Sottoscrittore o la ricezione di denaro in relazione a una sottoscrizione effettuata da un Sottoscrittore, nonché informazioni rilevanti su conti di liquidità attestanti la corretta tenuta registrazione degli ordini; e
- (e) che la Banca Depositaria abbia in qualsiasi momento un diritto di informazione in relazione alle Attività non direttamente detenute dalla Banca Depositaria; ciò consentirà alla stessa di avere accesso a informazioni disponibili da un Subdepositario, intermediario di compensazione o conservatore del registro e agente per i trasferimenti. A tale riguardo, la Società di Gestione si impegna affinché alla Banca Depositaria sia concesso l'accesso alle informazioni attraverso mezzi di comunicazione da concordare tra la terza parte e la Banca Depositaria.

31.09 Se non diversamente concordato per iscritto di volta in volta tra le parti, qualsiasi informazione o documento da fornire alla Banca Depositaria ai sensi del presente Atto deve essere (i) in un formato adatto alla Banca Depositaria e notificato con ragionevole anticipo alla Società di Gestione e (ii) in conformità con le linee guida generali della Banca Depositaria che definiscono i formati per consentire alla Banca Depositaria di svolgere i Servizi di Deposito, che includono a titolo non esclusivo l'Allegato E del presente Atto, o comunque secondo quanto indicato dalla Banca Depositaria di volta in volta con ragionevole preavviso. Qualora tali informazioni o documenti non possano essere forniti in una lingua accettata dalla Banca Depositaria, quest'ultima, a sua ragionevole discrezione, accetterà una traduzione autenticata di tali informazioni o documenti eseguita da un traduttore giurato o da un consulente legale esperto. Per maggiore chiarezza, con il presente le Parti convengono che la lingua inglese sarà sempre accettata dalla Banca Depositaria.

31.10 La Società di Gestione, per conto del Fondo, accetta di non fare in modo che si renda necessario mantenere Liquidità in qualsiasi mercato in cui non possa essere istituito un conto di liquidità che soddisfi i requisiti specificati nella Clausola 45.00 del presente Supplemento.

31.11 La Società di Gestione, per conto del Fondo, provvederà a quanto segue:

- (i) fornirà alla Banca Depositaria copie del Prospetto e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini della fornitura dei Servizi di Deposito (qualora tale documento sia ragionevolmente richiesto dalla Banca Depositaria). Eventuali alterazioni o emendamenti al Prospetto, nella misura in cui essi incidano sui Servizi di Deposito, non saranno efficaci ai fini del presente Supplemento salvo se effettuati in conformità ai requisiti della Banca Centrale;
- (ii) fornirà alla Banca Depositaria ragionevole preavviso circa:
 - (a) qualsiasi modifica proposta al Prospetto o qualsiasi altro documento rilevante ai fini dei Servizi di Deposito;
 - (b) l'eventuale cambiamento di un Investment Manager Delegato;
 - (c) un eventuale cambiamento dei Revisori;
 - (d) modifiche a commissioni o spese da pagare a valere sulle attività di ciascun Comparto, qualora tali modifiche richiedano l'approvazione dei Sottoscrittori;
 - (e) la chiusura di una Classe o di un Comparto;
 - (f) qualsiasi altra questione che possa essere considerata sostanziale in relazione all'adempimento, da parte della Banca Depositaria, delle sue mansioni ai sensi del presente Supplemento;
 e, qualora tali cambiamenti abbiano un impatto sulla fornitura di Servizi di Deposito da parte della Banca Depositaria o sulla responsabilità della stessa ai sensi del presente Supplemento o della Legislazione OICVM, otterrà il previo consenso scritto della Banca Depositaria a tali emendamenti o questioni di cui sopra, consenso che non dovrà essere irragionevolmente negato o posticipato.
- (iii) fornirà alla Banca Depositaria una copia del Prospetto o di un altro documento, a seconda del caso, non appena ragionevolmente possibile successivamente a tale variazione; e
- (iv) comunicherà alla Banca Depositaria, non appena ragionevolmente possibile dopo la (e compirà ogni ragionevole sforzo per dare tale comunicazione prima della) sospensione, dell'emissione, annullamento, vendita e rimborso di Quote.

31.12 Fatta salva la Clausola 6.00 e le Sub-clausole 27.03, 27.05 e 27.06 del presente Regolamento, la Società di Gestione provvederà o farà in modo che i suoi delegati, inclusi gli Investment Manager Delegati, si impegnino a conseguire gli obiettivi e le politiche

d'investimento vigenti per ogni Comparto, a fornire al Fondo la gestione degli investimenti e altri servizi come stabilito nel presente Regolamento, incluso a titolo non esclusivo l'Allegato G al presente Regolamento, e secondo quanto di volta in volta concordato per iscritto, in conformità con i Regolamenti OICVM del 2011, i Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015, le Linee Guida della Società di Gestione del Fondo, ove applicabile, il Prospetto, eventuali linee guida interne stabilite in relazione a un Comparto e qualsiasi altra legge e regolamento applicabili.

31.13 Nel prestare i suoi servizi al Fondo, la Società di Gestione:

- (a) agirà onestamente, con la dovuta competenza, cura e diligenza e correttamente nello svolgimento delle sue attività;
- (b) agirà nel migliore interesse del Fondo, dei Comparti e dei Sottoscrittori;
- (c) deterrà e impiegherà efficacemente le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle sue attività commerciali;
- (d) rispetterà tutti i requisiti normativi applicabili allo svolgimento delle proprie attività commerciali al fine di promuovere gli interessi dei Comparti e dei Sottoscrittori; e
- (e) garantirà che i Sottoscrittori di un Comparto siano trattati in modo equo.

31.14 La Società di Gestione stabilirà, attuerà e manterrà le politiche e le procedure che devono essere messe in atto ai sensi della legge/regolamentazione applicabile o di qualsiasi ulteriore linea guida o regola emanata, a seconda dei casi (le "Politiche e Procedure") e tali Politiche e Procedure dovranno riprodurre accuratamente le procedure e i processi effettivamente seguiti dalla Società di Gestione e che i suoi delegati si impegnano ad applicare, a seconda dei casi.

31.15 La Società di Gestione manterrà o provvederà affinché i suoi delegati mantengano in un formato facilmente accessibile le registrazioni relative ai servizi svolti ai sensi del presente documento. Tali registrazioni saranno conservate per un minimo di sei anni (o altro periodo che può essere determinato dalla Società di Gestione o concordato fra la Società di Gestione e il delegato interessato, a seconda dei casi e nel rispetto di qualsiasi legge/regolamento) e saranno accessibili per la consultazione presso la sede legale della Società di Gestione o il suo delegato da parte della Banca Centrale o della Banca Depositaria in qualsiasi momento durante il normale orario di lavoro, con preavviso scritto. La Società di Gestione fornirà o farà in modo che i suoi delegati forniscano ai revisori contabili del Fondo le informazioni e la documentazione di volta in volta

ragionevolmente richieste in relazione alla revisione annuale dei libri e registri del Fondo e coopererà in altro modo con i revisori, se necessario, in relazione a tale revisione.

31.16 La Società di Gestione si assicurerà di disporre di politiche e procedure per una adeguata manutenzione, sicurezza, privacy e conservazione di tali registrazioni in modo che siano ragionevolmente salvaguardate contro la perdita, l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la distruzione.

31.17 La Società di Gestione istituirà, attuerà e manterrà un'adeguata politica di continuità aziendale mirata ad assicurare, in caso di interruzione dei suoi sistemi e procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali, nonché il mantenimento dei servizi e delle attività ovvero, ove ciò non sia possibile, il puntuale recupero di tali dati e funzioni e il puntuale ripristino dei propri servizi e attività.

31.18 La Società di Gestione istituisce, attua e mantiene un piano di ripristino adeguato e appropriato che le consenta di ristabilirsi e di ripristinare tempestivamente la fornitura dei servizi al Fondo in caso di catastrofe o di situazione di emergenza.

31.19 La Società di Gestione promuoverà e commercializzerà la vendita di Quote del Fondo in conformità ai Regolamenti OICVM del 2011, ai Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015, ai Requisiti della Banca Centrale, al Prospetto e a qualsiasi altra legge e regolamento applicabile in ogni giurisdizione pertinente

31.20 La Società di Gestione identificherà il mercato potenziale di destinazione di ciascun Comparto e specificherà il tipo o i tipi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi sono compatibili con il relativo Comparto. La Società di Gestione concorderà un approccio di investimento e una strategia di distribuzione per ciascun Comparto che affronti almeno le questioni individuate rispettivamente nei paragrafi 24 e 29 della Parte I delle Linee Guida della Società di Gestione del Fondo.

32.00 OBBLIGHI IN QUALITÀ DI BANCA DEPOSITARIA

32.01 La Banca Depositaria:

- (i) ai fini della corrispondenza con la data contabile annuale del Fondo o con quelle dei suoi Comparti, redigerà periodicamente un elenco esaustivo di tutte le Attività detenute da essa stessa o da suoi

- Subdepositari per conto del Fondo e verificherà l'esattezza di tale elenco, che inoltrerà o metterà a disposizione della Società di Gestione oppure secondo le istruzioni della stessa;
- (ii) creerà e conserverà tutti i registri relativi alle proprie attività e ai propri obblighi previsti dal Regolamento in modo tale da poter adempiere ai propri obblighi previsti dal Regolamento, dalle Regole della Banca Centrale e dalla Legislazione OICVM. Tutti tali registri saranno di proprietà del Fondo e in ogni momento disponibili, su ragionevole preavviso durante il normale orario lavorativo della Banca Depositaria, per la comunicazione a funzionari debitamente autorizzati, revisori, dipendenti o agenti della Società di Gestione, al fine di consentire alla stessa di avere una panoramica puntuale e accurata dei conti del Fondo e delle sue Attività. In caso di risoluzione del Regolamento, la Banca Depositaria consegnerà, su richiesta della Società di Gestione, tutti i libri e documenti in suo possesso e appartenenti al Fondo;
- (iii) fornirà alla Banca Depositaria, ogni qualvolta ragionevolmente richiesto dalla Società di Gestione, le conferme del contenuto di qualsivoglia relazione redatta dai revisori indipendenti della Banca Depositaria sul sistema contabile, sul sistema di controllo contabile interno e sulle procedure di custodia delle attività e, in generale, in relazione ai servizi forniti dalla Banca Depositaria ai sensi del Regolamento. Tali conferme saranno sufficientemente ampie e dettagliate, come ragionevolmente richiesto dalla Società di Gestione, da fornire una ragionevole garanzia che eventuali carenze sostanziali siano individuate da tale esame e l'eventuale assenza di carenze dovrà essere dichiarata; e
- (iv) La Banca Depositaria metterà tempestivamente a disposizione della Società di Gestione qualsiasi documento o informazione pertinente di cui quest'ultima necessiti per l'adempimento delle proprie mansioni, compreso l'esercizio di eventuali diritti connessi alle attività, e consentirà alla Società di Gestione di avere una panoramica puntuale e accurata dei Conti di Liquidità e dei Conti di Custodia. I mezzi e le procedure con le quali la Banca Depositaria trasmette alla Società di Gestione tali informazioni saranno indicati nell'Allegato E al presente Supplemento. La Banca Depositaria fornirà tempestivamente alla Società di Gestione qualsiasi documento o informazione pertinente in relazione alla vendita, sottoscrizione, rimborso, emissione, annullamento e riacquisto delle Quote. La Banca Depositaria, senza ingiustificato ritardo, inoltrerà alla Società di Gestione, o a un soggetto debitamente autorizzato

dalla stessa, (i) qualsiasi informazione e avviso pertinente e (ii) qualsiasi avviso di diritti o azioni societarie discrezionali o la data entro la quale tali diritti devono essere esercitati o tale azione deve essere intrapresa, che la Banca Depositaria abbia ricevuto da suoi delegati, Subdepositari, Sistemi di Titoli, CCP o emittenti, in relazione a titoli, Altre Attività e Attività in Custodia detenuti presso la Banca Depositaria.

32.02 La Banca Depositaria garantirà il costante aggiornamento dei suoi libri e registri relativi al Fondo. La Banca Depositaria collaborerà con e fornirà tutte le necessarie informazioni alla o alle entità nominate dalla Società di Gestione e conserverà i libri contabili del Fondo.

32.03 La Banca Depositaria osserverà tutte le leggi in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a essa applicabili e fornirà alla Società di Gestione su richiesta i dettagli della propria politica anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

32.04 La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione nel più breve tempo possibile qualsiasi questione relativa al Fondo che sia stata identificata come risultato di una revisione interna della Banca Depositaria che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul Fondo.

32.05 Le procedure che assicurano che la Società di Gestione possa verificare l'adempimento della Banca Depositaria relativamente ai suoi obblighi contrattuali sono specificate nell'Allegato E al presente Supplemento.

33.00 OPERAZIONI SU RICHIESTA DEI SOTTOSCRITTORI

A prescindere da quanto stabilito nel presente Atto, né la Banca Depositaria né la Società di Gestione né alcun altro soggetto sarà obbligato ad effettuare alcuna operazione o negoziazione relativa ad alcun Certificato o ad alcuna parte di un Investimento o dei Beni Depositati per conto o a beneficio o su richiesta di qualsiasi Sottoscrittore a meno che tale Sottoscrittore non abbia in precedenza fornito i fondi in contanti alla Banca Depositaria o alla Società di Gestione o ad altro soggetto secondo i casi, relativamente all'imposta sul bollo dovuta o che potrebbe essere dovuta preventivamente o al momento dell'esecuzione con riferimento a tale operazione o negoziazione, sempre fermo restando che la Banca Depositaria o la Società di Gestione o altro soggetto avrà o avranno il diritto

(a seconda del caso) se lo ritengono opportuno di assolvere in tutto o in parte al pagamento dell'imposta sul bollo così dovuta per conto del Sottoscrittore e di trattenere l'importo pagato a tale scopo a valere sui fondi o sulla proprietà ai quali il Sottoscrittore ha o avrà diritto in ragione delle sue Quote o di quanto altrimenti previsto dal presente Atto.

34.00 PREPARAZIONE DEGLI ASSEGNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE ECC.

A prescindere da quanto stabilito in precedenza nel presente Atto, sarà dovere della Società di Gestione preparare tutti gli assegni, warrants, conti, estratti, dichiarazioni, offerte, comunicazioni o trasferimenti di Investimenti e inoltrarli nel giorno in cui devono essere inoltrati. Sarà dovere della Banca Depositaria firmare o dare corso agli stessi.

35.00 DURATA DELL'INCARICO E RECESSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

35.01 Ad eccezione di quanto previsto dalla presente Clausola, fintanto che esiste il Fondo la Società di Gestione continuerà a svolgere la propria funzione di Società di Gestione nel rispetto dei termini del presente Atto.

35.02 La Società di Gestione in carica potrà essere revocata a mezzo di avviso scritto inviate dalla Banca Depositaria, nei seguenti casi:

- (a) ove la Società di Gestione venga messa in liquidazione (fatta salva l'ipotesi di liquidazione volontaria al fine di ristrutturazione o integrazione secondo i termini preventivamente approvati per iscritto dalla Banca Depositaria) o in caso di nomina di un curatore fallimentare per ogni sua attività.
- (b) qualora un'Assemblea dei Sottoscrittori con Delibera Straordinaria decida la revoca della Società di Gestione.

Nel caso (a) la Società di Gestione attualmente in carica, a seguito della ricezione della comunicazione della Banca Depositaria, cesserà ipso facto dalla funzione di Società di Gestione e nel caso (b), la Società di Gestione attualmente in carica, a seguito della ricezione della comunicazione della Banca Depositaria e dopo la scadenza di tre (3) mesi da tale notifica, cesserà dalla funzione di Società di Gestione e la Banca Depositaria nominerà per iscritto con atto formale un altro soggetto (approvato dalla Banca Centrale) quale Società di Gestione del Fondo a condizione che e solo dopo che tale soggetto sottoscriva qualsiasi accordo che la Banca Depositaria ritenga opportuno al fine di assicurare la corretta esecuzione dei suoi doveri in qualità di Società

di Gestione. Tale condizione non pregiudicherà il diritto della Banca Depositaria di estinguere il Fondo o uno o più Comparti in presenza di uno degli eventi specificati nel presente, laddove il diritto di estinguere il Fondo o uno o più Comparti sia stato conferito alla Banca Depositaria.

35.03 La Società di Gestione avrà il diritto, a seguito di comunicazione scritta inviata con tre (3) mesi di preavviso alla Banca Depositaria, di ritirarsi a favore di un altro soggetto approvato dalla Banca Depositaria e dalla Banca Centrale a seguito della sottoscrizione da parte di tale soggetto dell'accordo o accordi specificati nella Subclausola 35.02.

36.00 RECESSO O DESTITUZIONE DELLA BANCA DEPOSITARIA

36.01 La Banca Depositaria non potrà recedere volontariamente se non dopo la nomina di una nuova Banca Depositaria oppure a seguito della chiusura del Fondo, ivi compresa la chiusura del Fondo su iniziativa della Banca Depositaria ai sensi della Sub-clausola 38.01(e). Nel caso in cui Banca Depositaria desideri recedere, la Società di Gestione può, con un regolamento supplementare al presente, nominare Banca Depositaria, in sostituzione della Banca Depositaria che recede, qualsiasi soggetto debitamente qualificato che sia accettabile per la Banca Centrale. La Società di Gestione farà ogni sforzo ragionevole per nominare un tale soggetto debitamente qualificato alla ricezione di notifica dalla Banca Depositaria del suo desiderio di recedere. La Banca Depositaria non avrà il diritto di recedere dal proprio incarico per un periodo di dodici mesi dalla data in cui comunica alla Società di Gestione la propria intenzione di recedere nel caso in cui la Società di Gestione non sia in grado di nominare in qualità di Banca Depositaria, con la previa approvazione della Banca Centrale, un soggetto debitamente qualificato in sostituzione in della Banca Depositaria che recede. Per maggiore chiarezza, la retribuzione in quel momento dovuta alla Banca Depositaria ai sensi della Clausola 29.00 del presente Supplemento continuerà ad applicarsi per l'intero periodo di preavviso e per qualsiasi periodo di proroga all'incarico della Banca Depositaria ai sensi della presente Sub-clausola 36.01. La Banca Depositaria dovrà inoltre essere rimborsata dei ragionevoli costi, spese e pagamenti da essa sostenuti.

36.02 Nel caso in cui la Banca Depositaria desideri recedere dal suo incarico ai sensi della presente Clausola 36.00, la Società di Gestione compirà ogni possibile sforzo per nominare una nuova banca depositaria entro 12 (dodici) mesi che si assumerà le responsabilità,

le mansioni e gli obblighi della Banca Depositaria. In caso di suo recesso qualora sia stata nominata una nuova banca depositaria, la Banca Depositaria consegnerà o provvederà affinché siano consegnate alla banca depositaria subentrante, al portatore o in forma debitamente avallata per il trasferimento, a spese della Società di Gestione, tutte le Attività in Custodia del Fondo presso la o detenute dalla Banca Depositaria, tutte le copie autenticate e gli altri documenti correlati e connessi ad Altre Attività in possesso della Banca Depositaria che siano validi ed efficaci alla data di risoluzione.

36.03 Per maggiore chiarezza, la Banca Depositaria non può recedere dal proprio incarico né essere rimossa dal proprio incarico ai sensi del presente Supplemento a meno che e fino a quando sia stato nominato, con la previa approvazione della Banca Centrale, un nuovo depositario approvato dalla stessa.

36.04 Nonostante i tentativi della Società di Gestione di nominare un nuovo depositario, qualora non venga nominato alcun subentrante della Banca Depositaria in conformità al Regolamento 32 dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015, nel caso in cui non sia nominato alcun depositario entro 12 (dodici) mesi e la Banca Depositaria non intenda o non sia in grado di agire in quanto tale, la Società di Gestione convocherà un'assemblea generale in cui dovrà essere approvata una Delibera Straordinaria dei Sottoscrittori per la liquidazione o altrimenti lo scioglimento del Fondo oppure una tale delibera dovrà essere approvata dalla maggioranza specificata nel presente Supplemento. Le Attività in Custodia e tutte le copie autenticate e gli altri relativi documenti in possesso della Banca Depositaria, che siano validi ed efficaci alla data di risoluzione, saranno consegnati, a spese del Fondo, a qualsiasi altra parte qualora ciò sia richiesto per effetto di legge. La Società di Gestione accetta e conviene che la Banca Depositaria possa conservare copie di qualsiasi registro richiesto per finalità legali o normative. L'incarico della Banca Depositaria può essere risolto soltanto alla revoca dell'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale.

36.05 La Banca Depositaria, per il periodo in questione, sarà soggetta a destituzione da parte della Società di Gestione con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi a essa inviato, PURCHÉ TUTTAVIA la Banca Depositaria continui a essere in carica fino alla nomina di una Banca Depositaria subentrante, approvata dalla Banca Centrale.

37.00 ANNUNCI PUBBLICITARI

37.01 Tutti gli annunci pubblicitari, le comunicazioni circolari o altri documenti di tale natura contenenti

riferimenti ai prezzi di emissione o ai rendimenti delle Quote ovvero contenenti un invito ad acquistare le Quote devono ottemperare ai requisiti richiesti dai Regolamenti OICVM del 2011 ed essere conformi alle leggi di qualsiasi paese nel quale sono commercializzate le Quote.

37.02 In tutte le lettere, le comunicazioni circolari, gli annunci pubblicitari o altri documenti concernenti l'emissione o la vendita di Quote ogni riferimento alla Banca Depositaria sarà effettuato nei termini precedentemente approvati dalla stessa.

38.00 DURATA ED ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI

38.01 Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi può essere estinto su iniziativa della Banca Depositaria previo suo avviso scritto, come previsto di seguito, nell'ipotesi che si verifichi una delle seguenti circostanze, e precisamente:

- (a) ove la Società di Gestione venga posta in liquidazione (ad eccezione di una liquidazione volontaria a scopo di ristrutturazione o fusione secondo i termini precedentemente approvati per iscritto dalla Banca Depositaria) o cessi la sua attività o divenga (a ragionevole giudizio della Banca Depositaria) soggetta al controllo di fatto di qualche società o persona di cui la Banca Depositaria non approvi ragionevolmente l'operato o in caso di nomina di un curatore fallimentare per qualsiasi attività della Società di Gestione.
- (b) se dovesse venire meno l'autorizzazione del Fondo come OICVM ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011 ovvero se dovesse venire meno l'autorizzazione della Banca Centrale ad uno dei suoi Comparti;
- (c) ove, secondo il ragionevole giudizio della Banca Depositaria, la Società di Gestione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi;
- (d) ove fosse emanata una qualsiasi legge che renda illegale la continuazione dell'attività del Fondo o di uno dei suoi Comparti o Classi; o
- (e) se, entro il termine di dodici mesi dalla data in cui la Banca Depositaria ha dichiarato per iscritto alla Società di Gestione la volontà di recedere, la Società di Gestione non abbia provveduto a nominare una nuova Banca Depositaria ai sensi della Clausola 36.00 del presente Regolamento.

La decisione della Banca Depositaria in qualsiasi caso tra quelli specificati nella Sottoclausola 38.01 sarà, subordinatamente a quanto previsto nella presente Clausola 38.00, definitiva e vincolante su tutte le parti interessate; la Banca Depositaria, in assenza di sua

violazione sostanziale del presente Atto, negligenza, malafede, frode, dolo, comportamento irresponsabile o inadempienza dei propri obblighi ai sensi del presente Atto, non sarà tenuta a rispondere di qualsiasi mancata chiusura del Fondo conformemente alla presente Clausola 38.00 o di altro. La Società di Gestione in carica accetterà la decisione della Banca Depositaria e la solleva da qualsiasi responsabilità in merito nei confronti della Società di Gestione medesima e la terrà indenne da ogni pretesa di qualsiasi tipo da parte della Società di Gestione per danni o rimborsi di altra natura.

38.02 Il Fondo o uno dei suoi Comparti o Classi potranno essere estinti su iniziativa e a completa discrezione della Società di Gestione, che ne darà comunicazione scritta, come previsto di seguito, ove si verifichi una delle seguenti circostanze, e precisamente:

- (a) qualora, a distanza di un anno dalla prima emissione di Quote o in un successivo Giorno di Negoziazione, il Valore Patrimoniale Netto di tutti o di uno solo dei Comparti abbia un valore inferiore ad un milione di dollari;
- (b) se dovesse venire meno l'autorizzazione del Fondo come OICVM ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011 ovvero se dovesse venire meno l'autorizzazione della Banca Centrale ad uno dei suoi Comparti;
- (c) qualora fosse emanata una qualsiasi legge che renda illegale o, secondo la ragionevole opinione della Società di Gestione, impraticabile o sconsigliabile la continuazione dell'attività del Fondo o di qualsiasi suo Comparto;
- (d) qualora entro il termine di tre mesi dalla data in cui la Società di Gestione ha dichiarato per iscritto alla Banca Depositaria la volontà di recedere, non sia stata incaricata una nuova Società di gestione;

38.03 La Parte che dovesse determinare l'estinzione del Fondo o di un Comparto o Classe dovrà darne avviso ai Sottoscrittori secondo le modalità qui previste e in esso dovrà specificare la data in cui tale estinzione avrà luogo, data che non dovrà essere antecedente ai due mesi dal momento di promulgazione dell'avviso.

38.04 Il Fondo o alcuni dei suoi Comparti o Classi possono essere estinti in qualsiasi momento per mezzo di una Delibera Straordinaria dell'Assemblea dei Sottoscrittori debitamente convocata e riunita ai sensi di quanto previsto dall'Allegato al presente Atto e tale estinzione sarà effettiva dalla data della Delibera o da eventuale data futura se così stabilito dalla Delibera medesima.

39.00 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESTINZIONE DEL FONDO E DEI COMPARTI

39.01 Non più tardi di due mesi prima della scadenza del Periodo del Regolamento o del Periodo del Comparto, a seconda del caso, ai sensi dei termini di riferimento del presente Atto, la Società di Gestione (se fattibile da un punto di vista pratico) darà comunicazione ai Sottoscrittori informandoli che verrà effettuata la distribuzione dei Beni Depositati.

39.02 A seguito della comunicazione di tale estinzione la Società di Gestione provvederà a vendere tutti gli Investimenti rimasti presso la Banca Depositaria o un suo Delegato come parte dei Beni Depositati e tale vendita sarà effettuata e completata nella forma ed entro i termini (prima o dopo l'estinzione del Fondo o del Comparto o della Classe) ritenuti opportuni dalla Società di Gestione e dalla Banca Depositaria.

39.03 La Società di Gestione, nel momento ritenuto opportuno e a sua totale discrezione, provvederà a distribuire ai Sottoscrittori, in base all'ultima assegnazione disponibile del Valore Patrimoniale Netto del Comparto tra Quote "A" e "B" ai sensi della Sub-clausola 17.03 e successivamente in proporzione al numero di Quote "A" e "B" di ogni Comparto da loro rispettivamente detenute, i rispettivi proventi liquidi netti derivanti dagli investimenti del Comparto realizzati ed eventuali contanti che in quel momento facciano parte del Comparto di riferimento, a condizione che gli stessi siano disponibili per la distribuzione. Una tale distribuzione sarà effettuata solo dopo che i Certificati relativi alle Quote per le quali si effettua la distribuzione stessa siano stati depositati presso la Società di Gestione unitamente alla richiesta di pagamento e alla ricevuta come stabilito dalla Società di Gestione a sua totale discrezione, premesso che:

- (a) la Società di Gestione avrà il diritto di trattenere dai fondi affidati alla Banca Depositaria ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 39.00 un importo per coprire tutti i costi, gli addebiti, le spese, le pretese, le passività e le richieste relativi al Comparto di riferimento da essa sostenuti o da sostenersi in relazione alla liquidazione del Fondo o del Comparto o delle Classi, a seconda del caso, e di essere manlevata e tenuta indenne a valere su tale importo rispetto a detti costi, addebiti, spese, pretese e richieste; e
- (b) tutti i proventi o altri contanti non reclamati detenuti dalla Banca Depositaria ai sensi della presente Clausola possono, alla scadenza di dodici mesi dalla data di esigibilità, essere depositati in tribunale fatto salvo il diritto della Banca

Depositaria di dedurre da detto importo qualsiasi spesa sostenuta nell'effettuare tale provvedimento.

40.00 USI DI BORSA

La Banca Depositaria e la Società di Gestione potranno fare riferimento, in qualsiasi momento e a tutti i fini del presente Atto, alla procedura di rito o alle normative di un Mercato Riconosciuto o alle decisioni di qualsiasi commissione o funzionario degli stessi per determinare cosa costituisca normale prassi per il regolamento o buona consegna e altre questioni di natura simile e, tale prassi e decisioni saranno conclusive e vincolanti per tutte le parti ai sensi del presente Atto.

41.00 SOTTOSCRITTORI QUALIFICATI

41.01 Nessuna Quota sarà emessa, trasferita o posseduta a beneficio di un Soggetto Statunitense. Ad ogni sottoscrittore di Quote di qualsiasi Comparto verrà chiesto di certificare di non essere un Soggetto Statunitense e di non sottoscrivere le Quote per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense, e di impegnarsi a non vendere o offrire in vendita o trasferire tali Quote a un Soggetto Statunitense. Nessun trasferimento di Quote sarà registrato nel Registro di riferimento a meno che l'acquirente non certifichi alla Banca Depositaria di non essere un Soggetto Statunitense e di non sottoscrivere tali Quote per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense. La Società di Gestione avrà piena facoltà (ma non avrà alcun obbligo) di imporre le limitazioni che riterrà necessarie (ad eccezione di quelle relative al trasferimento non espressamente previste dal presente Atto) al fine di assicurare che nessuna Quota di qualsiasi Comparto sia acquisita o detenuta da un soggetto in contravvenzione con la legge o le richieste di qualsiasi paese o autorità governativa ivi compresa, a puro scopo esemplificativo, la normativa relativa al controllo valutario in essi vigente o da un Soggetto Statunitense o da qualsiasi soggetto, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo (c) della sub-clausola 41.04.

41.02 La Società di Gestione può, in occasione di domande di sottoscrizione di Quote o in qualsiasi altro momento o di volta in volta, richiedere la produzione di prove in relazione a quanto stabilito nella Subclausola 41.01 da essa ritenute sufficienti, a sua totale discrezione.

41.03 Se un soggetto si rende conto di detenere o possedere Quote in contravvenzione con la Subclausola 41.01 dovrà immediatamente vendere le Quote alla Società di Gestione o a un soggetto debitamente autorizzato a detenerle.

41.04 Ove la Società di Gestione possa venire a conoscenza o abbia ragione di ritenere che vi siano Quote detenute direttamente o indirettamente da:

- (a) una persona in violazione di qualsiasi legge o requisito di un paese o governo o in virtù dei quali essa non sia qualificata a detenere tali Quote;
- (b) una persona che sia, o abbia acquisito tali Quote per conto o a beneficio di una Persona USA;
- (c) una o più persone in circostanze (che riguardino direttamente o indirettamente tale persona o tali persone, sia singolarmente che collettivamente con altre persone collegate o non, o in altre circostanze ritenute rilevanti dalla Società di Gestione) che, a giudizio della Società di Gestione potrebbero comportare per il Fondo o uno dei suoi Comparti un obbligo fiscale o far gravare un onere economico che il Fondo o uno dei suoi Comparti avrebbero diversamente potuto escludere; o
- (d) ogni persona che non fornisce le informazioni o dichiarazioni eventualmente richieste dalla Società di Gestione ai sensi della sub-clausola 5.05 di cui al presente documento entro sette giorni dalla richiesta;

la Società di Gestione avrà diritto di (i) darne comunicazione (nella forma che la Società di Gestione riterrà adeguata) alla persona che avanzi richiesta di (a) trasferire tali Quote a una persona qualificata o titolata alla detenzione e il cui possesso non comporti per il Fondo alcun obbligo fiscale o onere economico che il Fondo in casi diversi non potrebbe subire o sostenere, o (b) richiedere in forma scritta il rimborso di tali Quote ai sensi della Clausola 21.00 di cui al presente documento e/o (ii) incamerare, rimborsare forzosamente e/o annullare il numero di Quote detenute da tale persona in base agli adempimenti richiesti e potrà imputare i proventi di tale rimborso forzoso a compensazione di imposte o ritenute d'acconto derivanti dalla detenzione o dalla proprietà effettiva di Quote da parte di tale persona, inclusi eventuali interessi o sanzioni correlati/e o (iii) rimborsare forzosamente le Quote di tale persona. La Società di Gestione potrà imputare a tale Sottoscrittore ogni costo di natura legale, contabile o amministrativa associato a tale rimborso forzoso. Nell'eventualità di un rimborso forzoso, il prezzo di rimborso sarà definito nel Giorno di Valutazione per il Giorno di Negoziazione specificato dalla Società di Gestione nella sua comunicazione al Sottoscrittore. I proventi di un rimborso forzoso saranno corrisposti ai sensi della Clausola 21.00 di cui al presente documento.

41.05 Se uno di tali soggetti, avendone ricevuto notifica ai sensi di quanto indicato in precedenza, entro 14 giorni a seguito della ricezione di tale comunicazione non trasferisce le Quote o non ne richiede il rimborso alla Società di Gestione, alla scadenza dei 14 giorni

si riterrà che lo stesso abbia richiesto alla Società di Gestione di rimborsare le Quote e che abbia nominato la Società di Gestione come suo procuratore ai fini del rimborso delle Quote, e tale soggetto sarà obbligato a consegnare immediatamente il Certificato o i Certificati alla Società di Gestione che avrà il diritto di nominare una persona per firmare per suo conto i documenti che potranno essere richiesti al fine di ottenere il rimborso di tali Quote dalla Società di Gestione.

41.06 La Società di Gestione avrà diritto a rimborsare forzosamente eventuali Quote detenute da una persona che, a seguito di un rimborso, detenga Quote del Fondo con un Valore Patrimoniale Netto inferiore all'importo di detenzione minimo pari a 150 euro.

41.07 Se, in relazione a qualunque Quota detenuta in un qualsiasi comparto, un Sottoscrittore è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo in Italia ai sensi del Decreto Legislativo n. 201/2011 (il "Decreto"), convertito nella Legge 214/2011, e successive modifiche, integrazioni o nuove promulgazioni, la Società di Gestione avrà diritto di rimborsare forzosamente tale numero di Quote detenute dal Sottoscrittore nel Comparto in oggetto, come richiesto al fine di corrispondere il prezzo dell'imposta di bollo, che andrà comunicato alla Società di Gestione (o al suo delegato) dal distributore in Italia (o altro delegato della Società di Gestione, a seconda del caso). Né la Società di Gestione né la Banca Depositaria saranno ritenuti responsabili di azioni conformi ad ordini ricevuti dal distributore in Italia o altro delegato della Società di Gestione, a seconda del caso, a questo riguardo. La Società di Gestione si incaricherà di far accreditare i proventi del rimborso forzoso al distributore in Italia, che questi pagherà alle autorità fiscali italiane. Per maggior chiarezza, ove un Sottoscrittore di Quote divenga soggetto all'imposta di bollo in Italia con riferimento a Quote da questi detenute in uno o più Comparti, il rimborso forzoso richiesto sarà applicato al Comparto nel quale la partecipazione del Sottoscrittore di Quote presenta il valore più elevato (con riferimento al Valore Patrimoniale Netto totale per Quote detenute) e, ove tale partecipazione sia insufficiente a coprire l'imposta di bollo maturata, la differenza sarà forzosamente rimborsata dal Comparto nel quale la partecipazione del Sottoscrittore di Quote presenta il valore più elevato e così via sino a copertura integrale dell'imposta.

Il Sottoscrittore di Quote sarà informato del rimborso forzoso di Quote da parte della Società di Gestione, o dal suo delegato, e del regolamento della relativa imposta di bollo maturata. Il Sottoscrittore di Quote può, entro i limiti temporali previsti dalla legge italiana vigente, richiedere alla Società di Gestione l'annullamento del rimborso di Quote a condizione

che il Sottoscrittore di Quote abbia notificato la Società di Gestione o un suo delegato in forma scritta circa il calcolo errato di tale imposta di bollo o la sua errata applicazione. In tali casi, il Sottoscrittore di Quote dovrà ottenere la ri-emissione del numero di Quote rispettive del/i medesimo/i Comparto/i ad un prezzo pari al NAV per Quota nel Giorno di Negoziazione in cui è avvenuto il rimborso di tali Quote.

Il Sottoscrittore di Quote in oggetto risarcirà e riterrà indenni il Comparto o i Comparti e la Società di Gestione di riferimento da ogni perdita patita da tale/i Comparto/i o dalla Società di Gestione a seguito di negligenza, imperizia o frode da parte del Sottoscrittore di Quote.

42.00 AVVISI

42.01 Qualsiasi avviso o altro documento di cui è richiesta la notifica o l'invio ad un Sottoscrittore verrà ritenuto regolarmente ricevuto, nel caso di Sottoscrittori iscritti nel Registro di un Comparto di riferimento, se inviato per posta preaffrancata, fax o comunicazione elettronica, telex, o consegnato al recapito risultante dal Registro e, nel caso di Co-sottoscrittori, se inviato come sopra o consegnato al recapito del primo Sottoscrittore il cui nome appare sul Registro o se emesso o pubblicato nella forma stabilita dalla Società di Gestione con l'approvazione della Banca Depositaria. Qualsiasi avviso inviato per posta ai sensi di quanto previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto dopo 2 Giorni Lavorativi successivi alla data di spedizione e qualsiasi avviso inviato per fax, comunicazione elettronica, per telex o consegnato ai sensi di quanto previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto a seguito di conferma positiva di trasmissione nel giorno di invio della trasmissione elettronica al sistema elettronico di informazione prescelto da un Sottoscrittore al fine di ricevere comunicazioni elettroniche, a conferma di ricezione o nel Giorno Lavorativo nel quale è stato consegnato, ma solo se l'avviso è stato consegnato durante il normale orario di lavoro in tal giorno; nel caso in cui l'avviso sia stato consegnato al di fuori del normale orario lavorativo, la consegna dello stesso verrà considerata come avvenuta nel Giorno Lavorativo successivo. La ricezione della spedizione riportante l'indirizzo corretto, l'affrancatura e l'accettazione dell'ufficio postale costituirà la prova definitiva dell'avvenuta spedizione. Qualsiasi comunicazione inviata per posta elettronica si considera debitamente trasmessa al sistema di informazione elettronica designato dal Sottoscrittore al fine di ricevere le comunicazioni elettroniche. Qualsiasi avviso emesso o pubblicato verrà ritenuto regolarmente ricevuto nella data di prima emissione o pubblicazione di tale avviso.

42.02 La consegna di un avviso o documento a uno di più Co-sottoscrittori iscritti nel Registro di un Comparto di riferimento verrà ritenuta regolarmente effettuata sia a lui stesso che agli altri Co-sottoscrittori iscritti nel Registro.

42.03 Qualsiasi avviso o documento consegnato ai sensi della Sub-clausola 42.01, indipendentemente dal fatto che il Sottoscrittore sia in quel momento deceduto o fallito e indipendentemente dal fatto che la Banca Depositaria e la Società di Gestione siano o meno a conoscenza della morte o del fallimento, verrà ritenuto regolarmente consegnato o inoltrato e tale notifica verrà ritenuta sufficiente per tutti i nominativi interessati (sia in solido che tramite lo stesso) alle Quote di riferimento.

42.04 Qualsiasi Certificato o avviso o altro documento inviato per posta, telex o telefax o consegnato al recapito del Sottoscrittore che risulta iscritto nel Registro di un Comparto di riferimento o inviato dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria ai sensi di istruzioni impartite dal Sottoscrittore sarà inviato, consegnato o inoltrato a rischio del Sottoscrittore.

42.05 Qualsiasi avviso o altro documento di cui è richiesta la notifica o l'invio da una delle parti che sottoscrivono il presente Atto alla controparte verrà ritenuto regolarmente inviato o ricevuto da quella parte se inviato per posta, telefax o telex o consegnato al recapito della controparte indicato nel presente Atto. Qualsiasi avviso inviato per posta ai sensi della presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto dopo 48 ore dalla spedizione e qualsiasi avviso inviato per telefax o per telex o consegnato ai sensi di quanto previsto dalla presente Clausola verrà considerato regolarmente ricevuto a seguito di conferma positiva di trasmissione o di conferma di ricezione, oppure nel Giorno Lavorativo nel quale è stato consegnato solo se l'avviso è stato consegnato durante il normale orario di lavoro; nel caso in cui l'avviso sia stato consegnato al di fuori del normale orario lavorativo, la consegna dello stesso verrà considerata come effettuata il Giorno Lavorativo successivo. La ricevuta della spedizione riportante l'indirizzo corretto, l'affrancatura e l'accettazione dell'ufficio postale costituirà la prova definitiva dell'avvenuta spedizione. Qualsiasi avviso emesso o pubblicato verrà ritenuto regolarmente ricevuto nella data di prima emissione o pubblicazione di tale avviso.

43.00 DEPOSITO E COPIE DEL REGOLAMENTO

Una copia del presente Atto e di qualsiasi atto integrativo allo stesso sarà depositata presso la Banca

Centrale ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011 e sarà a disposizione dei Sottoscrittori per l'ispezione presso le loro rispettive sedi legali in Irlanda della Società di Gestione e della Banca Depositaria, durante il normale orario di lavoro; qualsiasi Sottoscrittore avrà diritto a ricevere gratuitamente dalla Società di Gestione una copia dei predetti atti a seguito della presentazione del suo Certificato e avendo fatto richiesta alla Società di Gestione di tutti i documenti richiesti in copia; la Società di Gestione fornirà inoltre a sue spese, a richiesta, alla Banca Depositaria le copie dei predetti atti che la Banca Depositaria potrà richiedere di volta in volta. Invece delle copie del presente Atto e di eventuali atti suppletivi, la Società di Gestione potrà fornire copie del presente Atto modificato dai predetti atti integrativi.

44.00 RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLE NORME ANTIRICICLAGGIO

La Banca Depositaria e la Società di Gestione adempiranno ai loro rispettivi obblighi e mansioni relativi alle norme anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo ai sensi della legge Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010 (e successive modifiche) e della legislazione europea in materia di norme anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, come di volta in volta modificata. Ai sensi della summenzionata legislazione, la Società di Gestione prende atto di essere un "soggetto designato". Tra le mansioni figurano, a titolo puramente esemplificativo, la due diligence, lo screening e il monitoraggio delle operazioni. La Società di Gestione fornirà immediatamente alla Banca Depositaria tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Clausola 44.00.

45.00 OBBLIGHI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ

45.01 Alla data del presente Supplemento, la Società di Gestione:

- (a) conferma di aver fornito alla Banca Depositaria il nome dell'Ente Ammissibile presso cui sono stati aperti i Conti di Liquidità di Terzi e l'elenco e il numero dei Conti di Liquidità di Terzi aperti ed esistenti alla data del presente Supplemento, elenco che è incluso nell'Allegato C al presente Supplemento. La Società di Gestione si impegna a fornire alla Banca Depositaria informazioni riguardanti i Conti di Liquidità di Terzi al fine di consentire alla stessa di avere una chiara panoramica di tutti i flussi di cassa del Fondo e, in

particolare, a:

- (i) informare la Banca Depositaria, alla sua nomina, di tutti i Conti di Liquidità di Terzi esistenti;
- (ii) avvisare per iscritto la Banca Depositaria prima dell'apertura di qualsiasi nuovo Conto di Liquidità presso Terzi da parte della Società di Gestione. La Banca Depositaria si riserva il diritto di contestare e rilasciare commenti sull'apertura di Conti di Liquidità di Terzi sulla base di fatti e circostanze ragionevoli e qualsivoglia controversia derivante da tali obiezioni e commenti sarà trattata in conformità alla Sub-clausola 25.07; e
- (iii) provvedere affinché alla Banca Depositaria siano fornite tutte le informazioni legate a Conti di Liquidità di Terzi aperti presso un Ente Ammissibile direttamente dallo stesso; e
 - (b) si impegna a non aprire alcun conto bancario, le cui condizioni comprendano depositi a vista e vincolati, presso qualsiasi banca, all'infuori della Banca Depositaria, che on sia un Ente Ammissibile.
 - (c) La Società di Gestione provvederà affinché qualsiasi Ente Ammissibile presso cui abbia aperto un Conto di Liquidità presso Terzi fornisca tempestivamente alla Banca Depositaria tutte le informazioni e la documentazione che la stessa possa ragionevolmente richiedere in relazione a Conti di Liquidità di Terzi

45.02 La Società di Gestione si impegna a chiudere qualsiasi Conto di Liquidità presso Terzi con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni non appena riceverà la comunicazione dalla Banca Depositaria che l'Ente Ammissibile non sta fornendo puntualmente le informazioni richieste, a meno che durante il periodo di preavviso la Banca Depositaria risolva la questione a sua soddisfazione. Nel caso in cui la Società di Gestione ometta di chiudere un Conto di Liquidità presso Terzi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di un avviso scritto in tal senso dalla Banca Depositaria, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07.

45.03 La Banca Depositaria istituirà, alle condizioni del presente Atto sui propri libri e registri, uno o più Conti di Liquidità per il deposito di Liquidità di volta in volta ricevuta dalla Banca Depositaria per conto del Fondo, inclusa per maggior chiarezza, la Liquidità detenuta nei conti di liquidità costituiti ai sensi della Sub-clausola 4.07 del presente Atto, e al fine di consentire alla Banca Depositaria di regolare operazioni del Fondo o di qualsiasi Comparto e adempiere a qualsiasi altra sua mansione ai sensi del presente Atto. La Banca Depositaria conserverà i propri registri relativi alla Liquidità a essa consegnata in modo tale

da garantire che risulti immediatamente evidente che detta Liquidità sia detenuta esclusivamente per conto del Fondo e che sia appartenente allo stesso e che non appartenga alla Banca Depositaria o a sue affiliate o a qualsivoglia Subdepositario o a qualsiasi sua o loro affiliata o a qualsivoglia loro altro cliente. La Banca Depositaria ha diritto al e garantisce il trasferimento nei Conti di Liquidità dei proventi derivanti dalla cessione di Attività in Custodia o qualsiasi dividendo, commissione ridotta, commissione di mantenimento o altro reddito o proventi di capitale da ciò derivanti entro i consueti limiti temporali standard, in conformità alla Legislazione OICVM, al Prospetto e al presente Supplemento. La Banca Depositaria ha diritto al e garantisce il trasferimento nei Conti di Liquidità di qualsiasi importo legato alla vendita e all'emissione di Quote del Fondo. La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione le proprie procedure relative all'apertura, al funzionamento e alle condizioni dei Conti di Liquidità tramite pubblicazione sul proprio sito web.

45.04 La Società di Gestione, per conto del Fondo, e la Banca Depositaria convengono che i Conti di Liquidità di ciascun Comparto saranno gestiti come un conto bancario unico e indivisibile e che eventuali sottoconti che possano essere aperti a nome di un Comparto (in qualsivoglia valuta essi siano denominati) costituiranno elementi di tale conto bancario unico e indivisibile.

45.05 La Banca Depositaria garantisce che i flussi di cassa del Fondo siano efficacemente e adeguatamente monitorati, inclusa per maggior chiarezza la Liquidità detenuta nei conti di liquidità costituiti ai sensi della Sub-clausola 4.07 del presente Atto ("Mansioni di Monitoraggio della Liquidità") e, in particolare, che tutti i pagamenti effettuati dai o per conto dei Sottoscrittori siano stati ricevuti. A tal fine la Banca Depositaria:

- (i) garantisce che tutta la liquidità del Fondo è registrata in singoli conti di liquidità aperti a nome dello stesso (conti separati), della Società di Gestione agente per conto del Fondo o della Banca Depositaria agente per conto del Fondo e garantisce che tali conti possono essere chiaramente identificati come appartenenti al Fondo e che la liquidità registrata in tali conti è separata dai conti della Banca Depositaria e di altri Enti Ammissibili. Qualora siano aperti Conti di Liquidità a nome della Banca Depositaria agente per conto del Fondo, la liquidità di un Ente Ammissibile e la liquidità propria della Banca Depositaria non saranno registrate in tali conti. La Banca Depositaria garantisce che i Conti di Liquidità di Terzi saranno aperti presso Enti Ammissibili;

- (ii) garantisce che tutti i Conti di Liquidità siano mantenuti in conformità ai principi specificati nell'Articolo 16 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione;
- (iii) implementa procedure efficaci e appropriate, le quali saranno implementate, applicate e verificate frequentemente al fine di riconciliare tutti i movimenti dei flussi di cassa del Fondo ed eseguirà tali riconciliazioni su base giornaliera oppure, in caso di movimenti di cassa non frequenti, qualora si verificano tali movimenti di flussi di cassa. La Banca Depositaria monitorerà i risultati di tali riconciliazioni e comunicherà alla Società di Gestione senza ingiustificato ritardo eventuali irregolarità non corrette;
- (iv) implementa procedure appropriate mirate a identificare, alla chiusura di ciascun giorno lavorativo, i flussi di cassa che a sua ragionevole opinione sono significativi e in particolare quelli che potrebbero non essere compatibili con le operazioni del Fondo. La Banca Depositaria svolgerà la propria verifica utilizzando i registri di fine giornata del Giorno Lavorativo precedente;
- (v) verifica periodicamente l'adeguatezza delle procedure a copertura dei precedenti punti (i), (ii) e (iii), tra cui una revisione completa del processo di riconciliazione almeno una volta l'anno, e assicurerà che tutti i Conti di Liquidità e i Conti di Liquidità di Terzi siano inclusi nel processo di riconciliazione;
- (vi) verifica periodicamente la coerenza dei propri registri dei saldi dei Conti di Liquidità del Fondo e dei Conti di Liquidità di Terzi con quelli della Società di Gestione e monitorerà costantemente gli esiti delle riconciliazioni e le azioni intraprese a seguito di eventuali discrepanze identificate nelle procedure di riconciliazione. La Società di Gestione fornirà puntualmente, in modo diretto oppure tramite i propri delegati, tutta la ragionevole assistenza al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere al proprio obbligo di eseguire una propria riconciliazione. Nel caso in cui eventuali discrepanze non possano essere prontamente risolte, si applicheranno le disposizioni della Sub-clausola 25.07. La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione se, in base al proprio giudizio, una discrepanza non sia stata corretta senza ingiustificato ritardo e avviserà anche la Banca Centrale qualora la situazione non possa essere risolta.

45.06 La Società di Gestione garantisce che tutte le istruzioni e le informazioni legate a un Conto di Liquidità presso Terzi saranno inviate alla Banca Depositaria al fine di consentirle di seguire la propria

procedura di riconciliazione.

45.07 La Banca Depositaria potrà ricevere dalla Società di Gestione o dall'Agente Amministrativo del Fondo e accrediterà sul Conto di Liquidità pertinente, alla ricezione del valore, i proventi di sottoscrizione o i pagamenti ricevuti per le Quote del Fondo emesse di volta in volta dalla Società di Gestione per conto del Fondo. La Banca Depositaria avviserà puntualmente la Società di Gestione nel caso in cui riceva proventi di sottoscrizione o pagamenti per le Quote del Fondo.

45.08 La Banca Depositaria o i suoi Sub-depositari debitamente incaricati compiranno ogni ragionevole sforzo per incassare puntualmente tutto il reddito e gli altri pagamenti in ordine alle Attività in Custodia detenute ai sensi del presente Supplemento e accrediteranno tale reddito, come incassato, sul Conto di Liquidità.

- (i) a meno che la Banca Depositaria abbia ricevuto Istruzioni Apposite in senso contrario, in relazione alle Attività in Custodia per le quali siano pubblicamente disponibili informazioni finanziarie attraverso fonti di informazioni riconosciute (come ad esempio i fornitori di dati finanziari), la Società di Gestione per conto del Fondo con il presente concede permanentemente alla Banca Depositaria l'autorizzazione a incassare proventi, dividendi, interessi, altra liquidità o dividendi di titoli azionari e altre somme di qualsiasi genere dovuti al Fondo in virtù del suo possesso di Attività in Custodia o di Altre Attività depositate a beneficio e a nome del Fondo, presso la Banca Depositaria o a suo nome presso altre banche detenute ai sensi del presente Supplemento e di inoltrare i summenzionati dividendi, interessi e altre distribuzioni di qualsivoglia natura al Fondo non appena debitamente ricevuti.
- (ii) In relazione ad Attività in Custodia per le quali non siano pubblicamente disponibili informazioni finanziarie, la Società di Gestione:
 - (a) si impegna a fornire tempestivamente alla Banca Depositaria tutte le informazioni pertinenti concernenti:
 - i. qualsiasi diritto o titolarità di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente derivante dalle Attività; e
 - ii. qualsiasi informazione che evidenzia una titolarità finanziaria o altra titolarità del Fondo; e
 - (b) con il presente concede, fino alla risoluzione del presente Supplemento, un'autorizzazione alla Banca Depositaria al fine di consentirle di incassare reddito, dividendi, interessi, altra liquidità o dividendi di titoli azionari, commissioni ridotte, commissioni di

mantenimento e altre somme di qualsiasi genere dovuti al Fondo in virtù del suo possesso di Attività a nome del Fondo detenute presso la Banca Depositaria o Subdepositari o qualsiasi altro pagamento dovuto al Fondo, derivante da tali investimenti, e di accreditare sui Conti di Liquidità del Fondo i summenzionati dividendi, interessi e altre distribuzioni di qualsivoglia natura al Fondo non appena debitamente ricevuti.

(iii) La Banca Depositaria:

- (a) presenterà per il pagamento e riceverà l'importo pagato su tutte le Attività in Custodia che possano giungere a scadenza e avviserà la Società di Gestione non appena possibile di eventuali importi dovuti ma non ricevuti;
- (b) potrà in essere tutte le azioni necessarie per monitorare il pagamento delle somme dovute ma non ancora ricevute;
- (c) girerà per l'incasso assegni, cambiali e altri strumenti negoziabili;
- (d) darà esecuzione, in qualità di Banca Depositaria, a certificati di proprietà, affidavit, dichiarazioni e altri certificati analoghi in relazione all'incasso di cedole obbligazionarie e di altri titoli.

(iv) La Banca Depositaria trasferirà inoltre all'entità interessata le Attività in Custodia per le quali sia richiesto il rimborso, riscatto, scambio, o altra regolarizzazione o regolamento e potrà in essere tutte le azioni e le misure necessarie a incassare tutti i relativi proventi e importi dovuti al Fondo.

45.09 Non appena ricevute Istruzioni Apposite, la Banca Depositaria o i suoi Subdepositari debitamente incaricati trasferiranno, scambieranno restituiranno o consegneranno la Liquidità disponibile nei Conti di Liquidità soltanto nei seguenti casi:

- (i) all'acquisto a beneficio di un Comparto e per conto di un Comparto del Fondo o di suoi intestatari purché, al fine di osservare la prassi di mercato prevalente per quanto concerne le procedure di regolamento, il pagamento possa essere effettuato prima della consegna delle Attività in Custodia, a condizione che la Banca Depositaria sia certa che ciò avvenga in conformità alla normale prassi di mercato;
- (ii) in relazione alla sottoscrizione, conversione, scambio, offerta o restituzione di titoli come sopra specificato;
- (iii) nel caso di un acquisto effettuato attraverso un'agenzia di compensazione, alla ricezione dell'avviso dell'agenzia di compensazione che tali Attività in Custodia sono state trasferite sul conto

- (iv) della Banca Depositaria presso tale agenzia;
- (iv) per il pagamento di tutte le commissioni e spese del Fondo, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, le commissioni di tutti i fornitori di servizi del Fondo (compresa la Banca Depositaria), le spese vive di tali fornitori di servizi in relazione al Fondo, i costi e le spese di commercializzazione, le spese legali e tutte le altre commissioni e spese operative del Fondo, siano esse interamente o parzialmente capitalizzate o trattate come risconti attivi. La Banca Depositaria ha il diritto di addebitare sui Conti di Liquidità eventuali commissioni a essa dovute che non siano contestate per 30 (trenta) giorni dalla data della fattura inviata dalla Banca Depositaria;
- (v) per il pagamento di dividendi dichiarati dalla Società di Gestione;
- (vi) per il pagamento del prezzo di rimborso al momento del rimborso di Quote;
- (vii) per il deposito in conti mantenuti dalla Banca Depositaria del Fondo per conto dei Comparti presso la Banca Depositaria o presso un Ente Ammissibile o in relazione alla creazione di depositi vincolati presso un Ente Ammissibile, come comunicato alla Banca Depositaria in base a Istruzioni Apposite e per gli importi che siano stati indicati alla Banca Depositaria, indipendentemente dal fatto che gli strumenti rappresentativi di tali depositi debbano essere o meno emessi e consegnati alla Banca Depositaria, purché la stessa mantenga registri appropriati in relazione all'ammontare di ciascuno di detti depositi presso tale banca, nonché alla data di scadenza e al tasso d'interesse relativo a ciascuno di tali depositi;
- (viii) per il pagamento di imposte, interessi e dividendi da parte del Fondo;
- (ix) per pagamenti di interessi e capitale su tutti i finanziamenti per conto dei Comparti;
- (x) per pagamenti in relazione a eventuali richiami di margini;
- (xi) per pagamenti in relazione a operazioni di prestito titoli perfezionate dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria, in base a Istruzioni Apposite, per conto dei Comparti;
- (xii) a qualsiasi altra banca depositaria nominata per subentrare alla Banca Depositaria come depositario del Fondo;
- (xiii) per la distribuzione ai Sottoscrittori alla chiusura di un Comparto;
- (xiv) per qualsiasi altro scopo, purché esso sia conforme alle condizioni del presente Supplemento e del Prospetto; oppure
- (xv) come margine o a titolo di garanzia collaterale con riferimento a operazioni consentite in strumenti

derivati perfezionati dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria o dai loro rispettivi delegati per conto del Fondo.

45.10 Il pagamento per l'acquisto di Attività in Custodia per conto del Fondo da parte della Banca Depositaria prima della ricezione delle Attività in Custodia acquistate sarà effettuato soltanto in conformità alla prassi di mercato e alla ricezione di Istruzioni Apposite.

45.11 La Banca Depositaria non ha l'obbligo, ma può accettare a sua assoluta discrezione, di seguire le Istruzioni Apposite per effettuare pagamenti per conto del Fondo, a meno che in quel momento vi sia Liquidità sufficiente nel rispettivo sottoconto in valuta del Conto di Liquidità. Se non diversamente concordato fra le parti, il Fondo, o qualsiasi Comparto, ha il diritto a uno scoperto soltanto quando sia stata precedentemente concordata per iscritto tra le parti una linea di scoperto separata. In nessun caso il fatto che il Conto di Liquidità sia o sia stato scoperto si intenderà quale concessione di formale linea di scoperto da parte della Banca Depositaria.

45.12 La Banca Depositaria pagherà interessi sui Conti di Liquidità ai tassi che saranno separatamente concordati per iscritto dalla Società di Gestione. In assenza di tale accordo, la Banca Depositaria pagherà interessi ai suoi tassi d'interesse standard pubblicati sul sito web della Banca Depositaria. Per maggiore certezza, il termine "tassi d'interesse", ove utilizzato in ordine ai Conti di Liquidità e ai depositi, comprende tassi d'interesse zero o negativi. Fatta salva la singola natura indivisibile di Conti di Liquidità, le Parti convengono che ai saldi di qualsiasi sottoconto possono applicarsi tassi d'interesse differenti.

46.00 OBBLIGO DI INDIPENDENZA E CONFLITTI D'INTERESSE

46.01 Qualora esista un Legame o un Legame di Gruppo tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria, entrambe metteranno in atto politiche e procedure per garantire che esse:

- (i) identifichino tutti i conflitti d'interesse derivanti da tale Legame o Legame di Gruppo; e
- (ii) adottino tutte le misure ragionevoli mirate a evitare tali conflitti d'interesse.

46.02 In conformità al Regolamento Delegato, qualora un conflitto d'interesse di cui sopra non possa essere evitato, la Società di Gestione e la Banca Depositaria gestiranno, monitoreranno e divulgheranno tale conflitto d'interesse al fine di prevenire effetti sfavorevoli sugli interessi del Fondo e dei Sottoscrittori.

46.03 Qualora tra di esse esista un Legame di Gruppo, la Società di Gestione e la Banca Depositaria garantiranno che:

- (i) ove ai rispettivi consigli di gestione della Società di Gestione e della Banca Depositaria siano state assegnate anche le funzioni di supervisione nell'ambito delle loro rispettive società, una quota di almeno un terzo dei membri o due persone, scegliendo il minore dei due valori, appartenenti al consiglio di gestione della Società di Gestione e del consiglio di gestione della Banca Depositaria saranno indipendenti;
- (ii) ove ai rispettivi consigli di gestione della Società di Gestione e della Banca Depositaria non siano state assegnate le funzioni di supervisione nell'ambito delle loro rispettive società, una quota di almeno un terzo dei membri o due persone, scegliendo il minore dei due valori, appartenenti all'organo incaricato delle funzioni di supervisione della Società di Gestione e della Banca Depositaria saranno indipendenti.

46.04 La Società di Gestione e la Banca Depositaria, tempestivamente su richiesta (ma fatta salva sempre la conformità di entrambe le parti con la legge e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati), forniranno le informazioni e le garanzie ragionevolmente necessarie (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, i nomi delle persone) nell'ottica di assicurare che:

- (i) nessuno agisca simultaneamente in qualità di membro del consiglio di gestione della Società di Gestione e membro del consiglio di gestione della Banca Depositaria o di qualsiasi Subdepositario; e
- (ii) nessuno possa essere simultaneamente membro del consiglio di gestione della Società di Gestione e dipendente della Banca Depositaria o di qualsiasi Subdepositario; e
- (iii) nessuno possa simultaneamente essere membro del consiglio di gestione della Banca Depositaria o di un Subdepositario e dipendente della Società di Gestione.

46.05 Ferma restando la Sub-clausola 46.04, i membri del consiglio di gestione della Banca Depositaria o di qualsiasi Subdepositario o i loro dipendenti possono essere nominati o assunti come membri o dipendenti del consiglio di gestione della Società di Gestione, purché la politica in materia di conflitti d'interesse della Banca Depositaria o del Subdepositario sia tale che i soggetti pertinenti svolgano la propria attività con un livello di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività svolte, nonché alla rilevanza del rischio di danno agli interessi della Banca Depositaria o del Subdepositario.

46.06 La Società di Gestione dichiara e garantisce alla Banca Depositaria che alla data del presente Supplemento non vi è alcun Legame o Legame di Gruppo con qualsivoglia Subdepositario.

46.07 La Società di Gestione comunicherà immediatamente alla Banca Depositaria se, successivamente alla data del presente Supplemento, sia stabilita l'esistenza di un Legame o Legame di Gruppo tra la Società di Gestione e qualsivoglia Subdepositario.

46.08 Nel caso in cui esista un Legame o un Legame di Gruppo, la Società di Gestione:

- (i) adotterà tutte le ragionevoli misure mirate a evitare conflitti d'interesse derivanti da tale legame; e
- (ii) garantirà che le sue funzioni di gestione e supervisione sono conformi all'Articolo 24 del Regolamento Delegato;

46.09 Ai fini della presente sezione, "soggetto correlato" indica la Società di Gestione o la Banca Depositaria; i delegati o subdelegati della Società di Gestione e i Delegati e Subdepositari (esclusi i Subdepositari affiliati non appartenenti al gruppo nominati dalla Banca Depositaria), nonché qualsiasi associata o società del gruppo della Società di Gestione, della Banca Depositaria e di delegati e subdelegati.

46.10 La Società di Gestione e la Banca Depositaria garantiscono che qualsiasi operazione tra il Fondo e un soggetto correlato è:

- (i) condotta a condizioni di mercato; e
- (ii) nei migliori interessi dei Sottoscrittori.

46.11 La Banca Depositaria garantisce che un'operazione è perfezionata tra un soggetto agente per conto del Fondo e un soggetto correlato soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) Il valore dell'operazione è certificato da:
 - un soggetto che è stato approvato dalla Banca Depositaria come indipendente e competente; o
 - un soggetto che sia stato approvato dal soggetto agente per conto del Fondo come indipendente e competente nel caso di operazioni che coinvolgono la Banca Depositaria.
- (ii) L'esecuzione avviene alle migliori condizioni su una borsa valori organizzata ai sensi delle regole della stessa;
- (iii) L'esecuzione avviene a condizioni di cui la Banca Depositaria o, nel caso di un'operazione che coinvolga la stessa, il soggetto agente per conto del Fondo, sia certa essere conformi ai requisiti specificati nel precedente paragrafo (i).

46.12 Nel caso di un'operazione cui si applichino le Sub-clausole da 46.10 a 46.11:

- (i) La Banca Depositaria o, nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca Depositaria, la Società di Gestione, documenterà le modalità di osservanza della Sub-clausola 46.11; e
- (ii) Ove un'operazione sia conclusa conformemente al punto (iii) della Sub-clausola 46.11, la Banca Depositaria oppure, nel caso di un'operazione che coinvolga la Banca Depositaria, il soggetto agente per conto del Fondo, documenterà le ragioni per le quali vi è la certezza che l'operazione sia conforme ai requisiti di cui al punto (i)

46.13 La Banca Depositaria accetta di applicare e mantenere un'efficace politica di conflitti di interessi in base alla quale la Banca Depositaria si impegna ad identificare e gestire ogni conflitto d'interesse che possa sorgere in relazione ai servizi forniti nell'ambito del presente Regolamento.

46.14 La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione le procedure che è chiamata ad adottare per gestire tali conflitti d'interesse allo scopo di contenere al minimo i rischi di eventuali danni al Fondo o ai Sottoscrittori, inclusa la comunicazione dell'esistenza di tali conflitti o potenziali conflitti ai Sottoscrittori, ove opportuno.

46.15 La Società di Gestione stabilirà, implementerà e applicherà un'efficace politica in materia di conflitti di interesse, che deve essere definita per iscritto e deve essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Società di Gestione e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. La politica terrà conto di tutte le circostanze di cui la Società di Gestione è o dovrebbe essere a conoscenza che possono dar luogo a un conflitto di interessi derivante dalla struttura e dalle attività commerciali della Società di Gestione.

47.00 ISTRUZIONI APPOSITE

47.01 La Banca Depositaria eseguirà le Istruzioni Apposite della Società di Gestione entro i limiti stabiliti nel presente documento e in conformità con le procedure della Banca Depositaria che siano proporzionate alla natura, all'entità e complessità dell'attività del Fondo.

47.02 Nel presente Atto, "Istruzioni Apposite" indica qualsiasi istruzione scritta inviata via fax o trasmessa con mezzi di comunicazione elettronica o con altri mezzi di volta in volta concordati dalle parti del presente Atto, ricevuta dalla Banca Depositaria a firma della Società di Gestione oppure da (a) soggetti autorizzati

a impartire tali istruzioni (i “Soggetti Autorizzati”) su decisione della Società di Gestione.

47.03 Ferma restando la Sub-clausola 47.02, le istruzioni trasmesse per email sono da considerarsi Istruzioni Apposite se inviate alla Banca Depositaria dall’indirizzo e-mail di un Soggetto Autorizzato approvato dalla Società di Gestione e in un formato di volta in volta concordato fra le parti. La Società di Gestione prende atto che l’email non è un mezzo di comunicazione sicuro e riconosce e accetta integralmente i rischi associati a questo mezzo di comunicazione compresi, a titolo puramente esemplificativo, il rischio di mancata ricezione o di ritardo nella ricezione, di trasmissione di dati errati, di attentato all’integrità della comunicazione email e di perdita di riservatezza. Di conseguenza, la Società di Gestione accetta che la Banca Depositaria non risponderà di pretese, richieste di risarcimento, azioni legali, procedimenti, perdite e costi e spese che potrebbero derivare dall’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica quali, a titolo puramente esemplificativo, la mancata o ritardata esecuzione di ordini di compravendita o eventuali perdite conseguenti da tale mancata o ritardata esecuzione, salvo ove tali pretese, richieste di risarcimento, azioni legali, procedimenti, perdite, danni o altre responsabilità e costi e spese derivino da dolo nell’adempimento degli obblighi o da loro adempimento improprio da parte della Banca Depositaria. La Società di Gestione prende inoltre atto che la Banca Depositaria non si assumerà alcun obbligo di verificare l’accuratezza dei messaggi elettronici e prenderà in considerazione esclusivamente la data e l’ora di ricezione dell’email da parte della Banca Depositaria.

47.04 Le istruzioni fornite alla Banca Depositaria dalla Società di Gestione o da qualsiasi Soggetto Autorizzato per via telefonica non sono Istruzioni Apposite. In circostanze concordate di volta in volta in anticipo e caso per caso dalle Parti, le istruzioni orali possono essere considerate avere lo stesso valore ed effetto delle Istruzioni Apposite. La Banca Depositaria sarà autorizzata a fare affidamento e ad agire sulla base di tali istruzioni orali fornite purché, tuttavia, esse siano consegnate per via telefonica attraverso una linea registrata (i cui registri possono essere utilizzati come prova, dinanzi ai tribunali, di un’istruzione ricevuta) e che la Società di Gestione o il Soggetto Autorizzato si impegnino a fornire alla Banca Depositaria, senza indugio, un’istruzione scritta corrispondente.

47.05 Una copia firmata di una delibera della Società di Gestione o di uno o più Soggetti Autorizzati contenente i diritti e i poteri, nonché il nome e lo specimen di firma di qualsiasi Soggetto Autorizzato, sarà ricevuta e

accettata dalla Banca Depositaria come prova conclusiva del potere di tale siffatto Soggetto Autorizzato di dare Istruzioni Apposite e sarà considerata come pienamente valida ed efficace fino alla ricezione di un avviso scritto in senso contrario. I Soggetti Autorizzati possono comprendere, a discrezione della Società di Gestione, funzionari di società all’infuori della Società di Gestione.

47.06 Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, la Banca Depositaria non sarà obbligata ad agire in conformità alle Istruzioni Apposite che a sua ragionevole opinione possano entrare in conflitto con la Legislazione OICVM, il Prospetto o il presente Supplemento. Qualora la Banca Depositaria non agisca sulla base di Istruzioni Apposite che, a suo ragionevole giudizio, possano entrare in conflitto con la Legislazione OICVM, il Prospetto o il presente Supplemento, ne informerà tempestivamente la Società di Gestione;

47.07 Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, la Banca Depositaria non sarà responsabile dell’esecuzione di istruzioni che la stessa avrà accettato in buona fede come Istruzioni Apposite. Inoltre, la Banca Depositaria non dovrà esaminare se le Istruzioni Apposite o le istruzioni accettate in buona fede come Istruzioni Apposite siano necessarie, rilevanti, consigliabili, complete e corrette. Fermo restando quanto sopra, la Banca Depositaria può chiedere alla Società di Gestione di chiarire o confermare eventuali Istruzioni Apposite e può rinunciare ad agire in conformità a un’istruzione Apposita fino a quando riceva una spiegazione o una conferma per essa soddisfacente;

47.08 Subordinatamente alle e fatte salve le Sub-clausole 25.08 e 25.10 del presente Supplemento, la Banca Depositaria non sarà responsabile di eventuali perdite derivanti da ritardi legati alla richiesta, da parte della Banca Depositaria, di chiarimenti o informazioni su Istruzioni Apposite come sopra descritto, compresi eventuali ritardi causati dal tempo impiegato dalla Società di Gestione per fornire chiarimenti o conferme soddisfacenti al riguardo oppure dall’esercizio del proprio diritto, da parte della Banca Depositaria, di rifiutarsi di agire in assenza di chiarimenti o conferme.

47.09 In qualsiasi momento la Società di Gestione violi uno dei suoi obblighi ai sensi della presente Clausola 47,00, la questione sarà rimandata alla e sarà subordinata alle disposizioni della Sub-clausola 25.07.

48.00 RISERVATEZZA

48.01 Nessuna Parte, prima o dopo la risoluzione del

presente Supplemento, divulgherà ad alcun soggetto, non autorizzato a riceverle dalla Parte interessata, informazioni riservate (le "Informazioni Riservate") relative a tale Parte oppure concernenti gli affari, l'attività commerciale e le strategie, compresi gli investimenti, di tale Parte di cui la Parte divulgatrice entrerà in possesso durante il periodo di efficacia del presente Supplemento e ciascun Parte compirà ogni possibile sforzo per impedire tali siffatte divulgazioni. Tali Informazioni Riservate possono comprendere, pur senza esservi limitate, dati identificativi della parte interessata, documenti contrattuali e altra documentazione e informazioni sulle operazioni.

48.02 Fermo restando quanto sopra esposto e salvo ove diversamente e di volta in volta concordato per iscritto fra le parti, ciascuna Parte può divulgare il presente Atto (interamente o parzialmente) e qualsivoglia informazione a essa relativo, alle proprie affiliate, controllate, case madri e loro rispettive case madri, affiliate e controllate, o a qualsiasi loro amministratore, funzionario o dipendente oppure, nel caso della Banca Depositaria, a qualsiasi Delegato o Subdepositario. In particolare, nel caso della Banca Depositaria (pur senza limitare il senso generale di quanto anzidetto), le Informazioni Riservate possono essere divulgate, a titolo puramente esemplificativo, alle sue controllate, alla sua casa madre Royal Bank of Canada e alla sua affiliata RBC Investor Services Trust, sempreché tale divulgazione non abbia finalità di marketing (per es. l'offerta alla Società di Gestione di servizi aggiuntivi offerti da altre entità del gruppo RBC).

48.03 Ai fini della presente sezione, le informazioni non saranno considerate Informazioni Riservate nella misura in cui esse siano:

- (i) nel caso della Società di Gestione, già in possesso della stessa, oppure nel caso della Banca Depositaria, già in possesso della stessa (per motivi diversi da una violazione del presente Supplemento) e adeguatamente e palesemente ottenute, sviluppate o fornite in modo indipendente dal Regolamento;
- (ii) di pubblico dominio, non a causa di una violazione del presente Supplemento;
- (iii) da divulgare per effetto di legge o di altre legislazioni o regolamenti aventi effetto di legge oppure per ordine di un tribunale o di un'autorità competente in qualsiasi giurisdizione, compresa la Banca Centrale, purché tutte le procedure giudiziarie a disposizione per impugnare tale effetto di legge, legislazione, regolamento o ordine, siano state prima esperite;
 - (a) legittimamente divulgate da terzi a una Parte senza restrizioni alla divulgazione; oppure

- (b) divulgate a terzi da una Parte con il consenso scritto dell'altra Parte.

48.04 Salvo ove diversamente e di volta in volta concordato per iscritto fra le parti, la Società di Gestione, per proprio conto e per conto del Fondo, prende atto che la Banca Depositaria, sue affiliate, controllate, case madri e loro rispettive case madri, affiliate e controllate o loro amministratori, funzionari o dipendenti o qualsiasi Delegato o Subdepositario (congiuntamente, i "Divulgatori Autorizzati") possono utilizzare Informazioni Riservate relativamente al Fondo o alla Società di Gestione (i) al fine di determinare l'idoneità per prodotti e servizi, (ii) per l'amministrazione dei servizi forniti al Fondo e (iii) per stimare qualsiasi rischio, prevenire frodi, verificare identità e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, subordinatamente alla legislazione irlandese, la Banca Depositaria divulgherà Informazioni Riservate a qualsiasi organo normativo ove ciò sia appropriato. Potrebbe inoltre rendersi necessario divulgare i dettagli del Fondo a terzi qualora la Legislazione OICVM lo imponga alla Banca Depositaria. La Società di Gestione accetta inoltre che la Banca Depositaria possa divulgare i dettagli del Fondo e le informazioni sulle sue partecipazioni mobiliari su richiesta dell'emittente dei titoli pertinenti. Sottoscrivendo il presente Supplemento, la Società di Gestione acconsente che la Banca Depositaria tratti le Informazioni Riservate come sopra specificato e conferisce il mandato alla Banca Depositaria che autorizza e delega a tal fine. La Società di Gestione, per proprio conto e per conto del Fondo, prende atto e accetta espressamente che il trasferimento delle Informazioni Riservate avvenga nei suoi interessi e acconsente che la Banca Depositaria le fornisca servizi efficaci ed efficienti; tale consenso resterà valido fino alla risoluzione del presente Supplemento.

48.05 Salvo ove diversamente e di volta in volta concordato per iscritto fra le parti, qualora i Divulgatori Autorizzati siano situati fuori dall'Irlanda, inclusa una giurisdizione non SEE, le Informazioni Riservate possono essere trasferite, memorizzate e trattate al di fuori dell'Irlanda e le misure che la Banca Depositaria può adottare per proteggere tali Informazioni Riservate oltre all'assoggettamento alla legislazione irlandese sono soggette a requisiti legali della giurisdizione in cui tali Informazioni Riservate possono essere trasferite, conservate e trattate; di conseguenza le Informazioni Riservate possono essere divulgate al fine di soddisfare richieste legittime di regolatori locali o stranieri, agenzie governative, enti pubblici o altre entità aventi il diritto di presentare tali richieste. La Banca Depositaria non sarà responsabile di conseguenze risultanti dalla

divulgazione delle Informazioni Riservate a tali autorità. La Società di Gestione è consapevole che, fermo restando quanto sopra, sarà in grado, in qualsiasi momento, di rifiutare la raccolta, il trattamento e la condivisione di Informazioni Riservate. La Società di Gestione prende atto che tale rifiuto inciderà sull'esistenza o sulla prosecuzione della fornitura di servizi ai sensi del presente Supplemento e riconosce che la Banca Depositaria non sarà responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dal rifiuto della Società di Gestione.

48.06 Nessuna disposizione della Clausola 48.00 del presente Supplemento impedirà a qualsivoglia autorità competente, compresa la Banca Centrale, di avere accesso a e di ottenere, su richiesta, qualsiasi documento o informazione concernente le Parti o i servizi resi ai sensi del presente Supplemento.

48.07 Salvo ove diversamente e di volta in volta concordato per iscritto fra le parti, le Informazioni Riservate possono comprendere Dati Personali. Ai fini della Clausola 48.00 del presente Supplemento, per "Dati Personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile e tutti i documenti relativi a o che identificano tale persona fisica forniti dalla Società di Gestione o da qualsivoglia altro soggetto per suo conto nel corso del rapporto con la Banca Depositaria. Tali dati possono comprendere, a titolo puramente esemplificativo, i dettagli su dipendenti, amministratori, funzionari, rappresentanti legali, proprietari effettivi, fiduciari, regolatori, firmatari della Società di Gestione o del Fondo. La Banca Depositaria assicura che i Dati Personali saranno divulgati esclusivamente a Destinatari Autorizzati nell'ambito dei suoi servizi di depositario del Fondo, per adempiere ai suoi obblighi previsti dal Regolamento e per soddisfare i suoi obblighi legali e regolamentari. Per maggior chiarezza, si esclude la divulgazione di Dati Personali per finalità commerciali. La Società di Gestione conferma che, ove richiesto, informerà e otterrà il consenso da qualsiasi persona fisica interessata in modo tale che i dati a essa relativi possano essere trattati come descritto nella Clausola 48.00 del presente Atto.

48.08 La Banca Depositaria implementerà appropriate misure di sicurezza tecnologiche e organizzative al fine di proteggere i dati da distruzione o perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso accidentali o illeciti.

48.09 La Società di Gestione, e qualsiasi persona fisica interessata, ha il diritto di chiedere l'accesso a qualsiasi Informazione Riservata riguardante la stessa (e la sua

correzione, se necessario) dietro ragionevole preavviso e potrà farlo contattando la Banca Depositaria ai dati di contatto specificati sopra nel presente Supplemento.

49.00 APPLICABILITÀ

L'illegalità, nullità e inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente Supplemento, interamente o parzialmente, ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione non inciderà sulla sua legalità, validità o applicabilità ai sensi della legge di qualsiasi altra giurisdizione, né sulla legalità, validità o applicabilità di qualsiasi altra disposizione e tale disposizione illegale, nulla o inapplicabile sarà ritenuta scindibile da qualsiasi altra disposizione o parte della stessa contenuta nel presente Supplemento.

50.00 PROTEZIONE DEI DATI

50.01 Le Parti concordano che i diritti, i doveri e gli obblighi delle Parti ai sensi della Legislazione in materia di protezione dei dati saranno quelli stabiliti nella presente Clausola 50.00. Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella presente Clausola 50.00 prevarranno in caso di conflitto tra le disposizioni di tale Clausola e altre disposizioni riportate nel presente Atto. Nel presente Atto, i termini "dati personali", "responsabile del trattamento dei dati", "titolare del trattamento dei dati", "soggetto interessato", "autorità di controllo", "violazione dei dati personali" e "trattamento" hanno il significato ad essi attribuito nell'RGPD. "Informazioni personali" indica i dati personali forniti da o per conto del Fondo in relazione al presente Regolamento. Le categorie di dati personali trattati dalla Banca Depositaria per conto della Società di Gestione sono riportate nell'Allegato F al presente Atto.

50.02 Le Parti riconoscono e accettano che la Società di Gestione sia soggetta alle disposizioni della Legislazione in materia di protezione dei dati. Ai fini del presente, la Banca Depositaria è un responsabile del trattamento dei dati e la Società di Gestione è un titolare del trattamento dei dati ai sensi della Legislazione in materia di trattamento dei dati.

50.03 Ogni qualvolta vengano trattate Informazioni personali dalla Banca Depositaria in qualità di responsabile del trattamento dei dati, la Banca Depositaria accetta di intraprendere le misure necessarie per adempiere i seguenti requisiti:

- (i) la Banca Depositaria attuerà misure tecniche e organizzative appropriate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti dell'RGPD e garantisca la protezione dei diritti del soggetto

- interessato;
- (ii) la Banca Depositaria tratterà Informazioni personali esclusivamente in base alle direttive della Società di Gestione. la Banca Depositaria informerà la Società di Gestione qualora una legge dell'UE o di uno Stato membro dell'UE ai quali è soggetta le imponga di trattare le Informazioni personali in modo diverso da quello previsto dalle istruzioni della Società di Gestione. La Banca Depositaria è incaricata dalla Società di Gestione di trattare le Informazioni personali al fine di adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'Atto;
- (iii) la Banca Depositaria imporrà l'obbligo di riservatezza al personale e ai terzi che hanno accesso alle Informazioni personali.
- (iv) la Banca Depositaria non trasferirà Informazioni personali a un destinatario situato al di fuori dello Spazio economico europeo, salvo i casi in cui:
- (a) il trasferimento sia soggetto alle condizioni di un contratto che contengano clausole contrattuali standard così come adottate dalla Commissione europea ai sensi della Decisione 2010/87/UE, della Decisione 2004/915/CE o di una decisione equivalente o sostitutiva (le "Clausole di modello"). A tal fine, la Società di Gestione autorizza con il presente la Banca Depositaria a stipulare per suo conto o per conto del Fondo un accordo per gli incaricati o responsabili del trattamento dei dati adottato dalla Commissione europea ai sensi della Decisione 2010/87/UE. Una copia dello stesso sarà resa disponibile alla Società di Gestione;
- (b) il destinatario è in una giurisdizione per la quale la Comunità europea ha stabilito una "decisione di adeguatezza".
- (c) il trasferimento è destinato a un'associata della Banca Depositaria ed è disciplinato da un insieme di regole societarie vincolanti;
- (d) il trasferimento è destinato agli Stati Uniti d'America, nei confronti di un'entità che è membro accreditato del programma US Privacy Shield, fermo restando che, laddove il US Privacy Shield per l'UE sia dichiarato non valido da una corte europea, la Banca Depositaria dovrà prendere misure immediate per legittimare il trasferimento delle Informazioni personali al di fuori dello Spazio economico europeo ai sensi dell'RGPD; o
- (e) la Società di Gestione ha specificatamente incaricato per iscritto la Banca Depositaria di trasferire i Dati personali pertinenti al di fuori dello Spazio economico europeo;
- Per maggior chiarezza, con il presente si prende atto e accetta che qualsiasi trasferimento di Dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo, eseguito dalla Banca Depositaria prima del 25 maggio 2018, è avvenuto in conformità con i meccanismi descritti ai punti (a), (b), (c) o (d) della presente Sottoclausola 50.03 (iv).
- (v) In base a quanto disposto nell'Articolo 28(4) dell'RGPD, la Banca Depositaria esigerà da qualsiasi parte terza che effettui il trattamento di Informazioni personali l'adesione agli stessi obblighi assunti dalla Banca Depositaria nella presente Clausola 50.00, al fine di soddisfare i requisiti dell'RGPD, e la Banca Depositaria rimarrà interamente responsabile delle violazioni dei suoi obblighi da parte di terzi relativamente al trattamento delle Informazioni personali. Alla data della presente Clausola 50.00 viene concessa un'autorizzazione generale che permette di coinvolgere parti terze in materia di Informazioni personali e di continuare a rivolgersi alle parti terze utilizzate dalla Banca Depositaria. Verrà comunicato alla Società di Gestione l'intenzione di aggiungere o sostituire qualsiasi parte terza, fornendo in questo modo alla Società di Gestione l'opportunità di opporsi a tali cambiamenti sulla base di motivi fondati. L'utilizzo di una nuova parte terza è ritenuto autorizzato dal Fondo qualora la Società di Gestione non si opponga, sulla base di motivi fondati, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione proveniente dalla Banca Depositaria;
- (vi) Su richiesta, nel limite del possibile e tenendo in considerazione la natura del trattamento eseguito dalla Banca Depositaria, quest'ultima fornirà la propria assistenza alla Società di Gestione per rispondere alle richieste degli interessati ai fini dell'esercizio dei diritti ai sensi dell'RGPD in materia di avviso, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione allo stesso e portabilità dei dati. La Banca Depositaria può, ove concordato anticipatamente con le Parti, richiedere che la Società di Gestione, a valere sulle attività del Fondo, copra spese ragionevoli e opportunamente documentate sostenute dalla Banca Depositaria per fornire tale assistenza;
- (vii) La Banca Depositaria ha già intrapreso o intraprenderà i provvedimenti necessari per attuare misure di sicurezza tecniche e organizzative adatte relativamente ai rischi di trattamento delle Informazioni personali, tra cui, a puro titolo esemplificativo, la pseudonimizzazione, la cifratura, il controllo dell'accesso da parte degli utenti, la separazione dei database contenenti Informazioni personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità,

- la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure di sicurezza;
- (viii) la Banca Depositaria, a spese del Fondo, restituirà alla Società di Gestione o eliminerà tutte le Informazioni personali a seguito della risoluzione o della scadenza dell'Atto, conformemente alla richiesta della Società di Gestione, soggetta a qualsiasi legge dell'UE o di uno Stato membro dell'UE che richieda un ulteriore mantenimento di tali Informazioni personali;
- (ix) la Banca Depositaria renderà disponibili alla Società di Gestione e alle autorità di regolamentazione competenti, su richiesta della Società di Gestione, tutte le informazioni pertinenti che riguardano le attività di trattamento dei dati necessarie al fine di dimostrare la conformità con il presente Atto. la Banca Depositaria agevolerà i controlli della Società di Gestione eseguiti al fine di garantire la conformità con il presente Atto, alle date e agli orari concordati in buona fede tra le parti. La Società di Gestione sosterrà, a valere sulle attività del Fondo, i costi dei controlli, eseguirà tali controlli a intervalli ragionevoli (una volta all'anno tranne nel caso di una violazione dei dati personali applicabile alla Banca Depositaria) e si impegnerà a contenere al minimo qualsiasi disturbo dell'attività della Banca Depositaria;
- (x) in risposta a una richiesta di controllo o di altre informazioni, la Banca Depositaria informerà la Società di Gestione se, a suo parere, un'istruzione impartita dalla Società di Gestione alla Banca Depositaria violi l'RGPD o altre leggi in materia di protezione dei dati dell'UE o di uno Stato membro dell'UE; e
- (xi) la Banca Depositaria informerà la Società di Gestione di qualsiasi violazione dei dati personali senza indebito ritardo e, su richiesta della Società di Gestione, fornirà la propria assistenza per investigare, contenere (compresa la notifica all'autorità di vigilanza e ai soggetti interessati) e risanare qualsiasi violazione; la Banca Depositaria, su richiesta e a spese della Società di Gestione, fornirà la propria assistenza alla Società di Gestione per l'esecuzione di valutazioni sull'impatto della protezione dei dati e le relative consultazioni con le autorità di protezione dei dati.

50.04 Fatte salve le disposizioni di eventuali indennità garantite ai sensi del presente Regolamento, con il presente si riconosce e accetta che la Banca Depositaria non avrà diritto a essere indennizzata a valere sulle

attività del Fondo per qualsiasi perdita sostenuta dalla stessa, dai suoi dipendenti, dai delegati o dagli agenti come conseguenza di una violazione degli obblighi in quanto responsabile del trattamento dei dati, come indicato nel presente documento o a seguito della mancata conformità agli obblighi in quanto responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'RGPD.

50.05 La presente Clausola 50.00 non pregiudica qualsiasi condizione concordata precedentemente in materia di riservatezza, utilizzo di subappaltatori/delegati, sottoscritta tra le Parti, tranne i casi ove tale condizione precedente e le condizioni della Clausola 50.00 entrino in conflitto, nel qual caso prevarrà la presente Clausola 50.00.

50.06 La presente Clausola 50.00 non preclude il trattamento delle Informazioni personali da parte della Banca Depositaria come responsabile del trattamento dei dati, in conformità con l'RGPD e altre leggi applicabili. Per maggior chiarezza, con il presente si prende atto e accetta che la Banca Depositaria non agirà in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali di sottoscrittori o proprietari effettivi del Fondo.

50.07 Ciascuna Parte informerà ciascun affiliato, dipendente, amministratore, rappresentante, agente e subappaltatore le cui informazioni personali sono trasmesse dalla stessa alla controparte o a qualsiasi fornitore di servizi della Controparte, che i suoi Dati personali possono essere trattati dalla Controparte o da qualsiasi fornitore di servizi della Controparte.

51.00 MODIFICA DEL REGOLAMENTO

51.01 Conformemente con i requisiti della Banca Centrale e mediante atto integrativo, la Banca Depositaria e la Società di Gestione hanno il diritto di modificare, variare o integrare le disposizioni del presente Atto, secondo le modalità e nella misura che riterranno necessarie o opportune per qualsiasi scopo che non comporti al Fondo la perdita della qualifica di OICVM Autorizzato, PURCHÉ, a meno che la Banca Depositaria non certifichi per iscritto che, a suo parere, tale modifica, variazione o integrazione non pregiudica gli interessi dei Sottoscrittori, o dei Sottoscrittori del relativo Comparto, o di uno qualsiasi di essi, e non determina una manleva delle responsabilità della Banca Depositaria o della Società di Gestione nei confronti del Sottoscrittore o dei Sottoscrittori del relativo Comparto, e a meno che tale modifica, variazione o integrazione non sia richiesta in virtù di un regolamento redatto dalla Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011, tale modifica, variazione o integrazione sia

apportata in assenza di una Delibera Straordinaria di un'assemblea dei Sottoscrittori, o dei Sottoscrittori del relativo Comparto debitamente convocato e tenuto in conformità con le disposizioni contenute nel presente Allegato e purché tale modifica, variazione o integrazione non imponga ai Sottoscrittori alcun obbligo di ulteriore pagamento in relazione alle proprie Quote o di assunzione di responsabilità al riguardo.

51.02 Congiuntamente e mediante atto integrativo, la Banca Depositaria e la Società di Gestione hanno il diritto, d'intesa, di modificare o aumentare l'importo massimo della commissione di sottoscrizione di cui alla Subclausola 5.04 e la Spesa di Gestione di cui alla Clausola 30.00, e il compenso della Banca Depositaria di cui alla Clausola 29.00, nelle seguenti circostanze:

- (a) in qualsiasi momento, con l'approvazione della Banca Centrale; e
- (b) quando il limite relativo a tale commissione di sottoscrizione o Spesa di Gestione, a seconda del caso, vigente alla data del presente Atto o successivamente applicato, sia modificato o aumentato da statuto o da qualsiasi regolamento ai sensi dell'autorità statutaria.

51.03 Nel caso di modifica, variazione o integrazione come stabilito in precedenza dai termini del presente Atto, la Società di Gestione, entro 21 giorni dalla data di esecuzione dell'atto integrativo, depositerà presso la Banca Centrale una copia del presente Atto opportunamente modificato, variato o integrato o contenente dette modifiche, variazioni o integrazioni.

52.00 RICOSTRUZIONE E FUSIONE

52.01 La Società di Gestione avrà facoltà di effettuare la ristrutturazione e la fusione del Fondo o altro Comparto o Classe ai termini e alle condizioni definite in un piano di ristrutturazione e fusione approvato dalla Società di Gestione e soggetto alle condizioni seguenti, ovvero:

- (a) che sia stata ottenuta la preventiva approvazione della Banca Centrale; e
- (b) che i Sottoscrittori del Fondo o del Comparto o della Classe di riferimento siano stati informati dettagliatamente circa il piano nella forma approvato dalla Società di Gestione e che sia stata adottata una Risoluzione Straordinaria dei Sottoscrittori del Fondo o del Comparto o della Classe di riferimento che approvi detto piano;

in tal caso il detto piano di ristrutturazione e fusione avrà effetto al soddisfacimento delle condizioni, o in data successiva eventualmente stabilita dal piano; successivamente le clausole di tale schema saranno vincolanti per tutti i Sottoscrittori che saranno inoltre vincolati a darvi applicazione e la Società di Gestione

svolgerà tutti gli atti e le operazioni che possano essere necessari per la sua realizzazione.

52.02 La Società di Gestione avrà altresì facoltà di attuare e/o agevolare un piano di ristrutturazione e fusione relativo al Fondo o qualsiasi Comparto o Classe in base al quale il Fondo o relativo Comparto o Classe agiranno in veste di "organismo Incorporante" allo scopo di ricevere attività e/o passività da un altro organismo d'investimento collettivo o comparto o classe dello stesso (per includere un Comparto o Classe del Fondo) (l'"organismo Incorporato"), in conformità con e ai sensi dei requisiti della Banca Centrale.

53.00 TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA

53.01 La Banca Depositaria deve mantenere adeguate procedure di sicurezza informatica al fine di proteggere dati e informazioni (inclusi eventuali dati personali), forniti da o per conto della Società di Gestione, degli Amministratori, del Fondo e/o dei Sottoscrittori alla Banca Depositaria da furti e da divulgazioni e accessi non autorizzati. In caso di violazione grave della sicurezza informatica o degli obblighi di riservatezza della Banca Depositaria, quest'ultima accetta di darne comunicazione alla Società di Gestione non appena giunga a conoscenza di tale violazione grave e, il prima possibile, a compiere ogni ragionevole sforzo volto a correggere i problemi che hanno condotto a tale violazione al fine di interromperla, nonché a impedire che si verifichi nuovamente.

53.02 La Banca Depositaria istituirà, attuerà e manterrà procedure documentate per assicurare in modo appropriato l'identificazione, il monitoraggio, l'individuazione e l'attenuazione dei rischi connessi alle tecnologie dell'informazione della Società di Gestione in quanto generano un impatto continuo sulla Società di Gestione e/o sul Fondo.

53.03 La Società di Gestione adotterà procedure documentate di sicurezza informatica per identificare le minacce e per prevenire e rilevare eventi e incidenti di sicurezza. Essa metterà in atto misure di salvaguardia per proteggere tutte le informazioni e i dati relativi alla stessa Società di Gestione e/o al Fondo da accessi o utilizzi non autorizzati da parte di terzi o da usi impropri, danneggiamenti o distruzione da parte di qualsiasi persona.

53.04 La Società di Gestione garantirà che si effettuino con cadenza regolare le opportune valutazioni sulle tecnologie dell'informazione e sui rischi informatici.

53.05 La Società di Gestione garantirà la revisione e la verifica periodica dell'efficacia dei sistemi informatici, dei controlli e delle procedure di sicurezza informatica e, in caso di eventuali debolezze nell'ambito di tale processo di revisione, provvederà alla loro tempestiva correzione.

53.06 La Società di Gestione assicurerà inoltre una formazione periodica per sviluppare la consapevolezza in materia di sicurezza informatica ai propri dipendenti.

53.07 La Società di Gestione ha messo in atto un piano documentato di risposta agli incidenti di sicurezza informatica e un piano di ripristino che stabilisce le azioni che essa intraprenderà durante e dopo un incidente di sicurezza informatica.

53.08 Ove la Società di Gestione venisse a conoscenza di (i) guasti o malfunzionamenti significativi di qualsiasi componente hardware o software da essa utilizzato che potrebbero avere un impatto sulla prestazione di servizi alla Società di Gestione stessa e/o al Fondo, (ii) sue perdite di dati relativi alla Società di Gestione stessa e/o al Fondo, (iii) azioni intraprese attraverso l'uso di reti informatiche che comportino effetti negativi reali o potenziali sul sistema informatico della Società di Gestione e/o sui dati residenti su tale sistema, o (iv) qualsiasi altro accesso o uso non autorizzato da parte di terzi o uso improprio, danni o distruzione da parte di qualsiasi persona (ciascuno un "Incidente di gestione del rischio IT"), la Società di Gestione raccoglierà le prove riguardanti l'Incidente di gestione del rischio IT fra le quali, se del caso, modalità, tempi e responsabili della compromissione del sistema informatico e/o dei dati della Società di Gestione.

53.09 Se la Società di Gestione delega una delle sue funzioni ai sensi del presente Atto o fornisce l'accesso ai dati della Società di Gestione e/o del Fondo a terzi, essa garantirà che tali delegati o terzi abbiano messo in atto sistemi, processi e procedure in materia di tecnologie dell'informazione e di gestione del rischio della sicurezza informatica che la stessa Società di Gestione ritenga ragionevolmente, a suo giudizio, quanto meno rigorosi e solidi.

54.00 CESSIONI

Il presente Atto non può essere ceduto da una delle parti senza il preventivo consenso scritto della controparte e, comunque, in conformità con i requisiti della Banca Centrale.

55.00 CONTROPARTI

Il presente Atto può essere sottoscritto in più copie che, nel loro insieme, costituiscono un unico e medesimo documento. Ogni parte può aderirvi sottoscrivendo una delle copie dello stesso Atto.

56.00 DIRITTO APPLICABILE

Il presente Atto sarà disciplinato da e interpretato in conformità con la legislazione irlandese.

IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente *Regolamento* nel giorno e anno sopra indicato.

PRESENTI all'apposizione del Sigillo

di **MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED**
al presente documento:

SOTTOSCRITTO COME CONTRATTO FORMALE
da

per conto di **RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
DUBLIN BRANCH**

in presenza di:

ALLEGATO A Assemblee dei sottoscrittori

1. La Banca Depositaria o la Società di Gestione possono, e sarà compito della Società di Gestione, su richiesta scritta di Sottoscrittori rappresentanti non meno del 15% delle Quote (escluse le Quote possedute dalla Società di Gestione) registrate a loro nome in quel momento, convocare un'assemblea dei Sottoscrittori nel momento e nel luogo (fermo restando quanto previsto in seguito) ritenuto idoneo e ai sensi di quanto stabilito dal presente Allegato. La Società di Gestione avrà diritto a ricevere l'avviso di convocazione, partecipare e intervenire in qualsiasi assemblea. La Banca Depositaria avrà diritto di partecipare e di intervenire in qualsiasi assemblea.

2. Una assemblea di Sottoscrittori regolarmente convocata e riunita ai sensi di quanto stabilito dal presente Allegato avrà la competenza, per mezzo di una Delibera Straordinaria, di ratificare qualsiasi modifica, variazione o integrazione delle condizioni del Regolamento che sarà approvato dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione come stabilito dalla Clausola 51.00 del Regolamento o di decidere che la Società di Gestione debba recedere come stabilito dalla Sub-clausola 35.02(b) del Regolamento o di estinguere il Fondo come stabilito dalla Sub-clausola 38.04 del Regolamento o, salvo previa approvazione della Banca Centrale, di ratificare qualsiasi piano per la ricostituzione del Fondo e qualsiasi modifica, variazione o integrazione degli obiettivi e delle politiche di investimento o dei limiti di investimento stabiliti dal Prospetto e da tutte le modifiche e integrazioni dello stesso, che saranno approvate dalla Banca Depositaria e dalla Società di Gestione, ma non avrà ulteriori o altri poteri.

3. Sarà dato ai Sottoscrittori un preavviso non inferiore a quattordici giorni (compreso il giorno di notifica o di presunta notifica dell'avviso e il giorno per cui è indetta l'assemblea) per ciascuna assemblea, secondo le modalità previste dal precedente Regolamento. L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea nonché i termini della delibera all'ordine del giorno. Una copia dell'avviso dovrà essere spedita per posta alla Banca Depositaria, a meno che l'assemblea non sia stata convocata dalla Banca Depositaria stessa. Una copia dell'avviso sarà spedita per posta alla Società di Gestione, a meno che l'assemblea non sia stata convocata dalla Società di Gestione medesima. L'omissione involontaria della notifica o il mancato ricevimento da parte di uno dei Sottoscrittori dell'avviso medesimo non invaliderà le attività dell'assemblea.

4. Ai fini del numero legale, i Sottoscrittori presenti personalmente o per delega devono detenere o rappresentare almeno un decimo del numero di Quote emesse fino a quel momento. Qualora non sia presente il numero legale previsto all'inizio della discussione non sarà raggiunta alcuna decisione in assemblea.

5. Se entro mezz'ora dall'ora stabilita per l'assemblea non è presente il numero legale, l'assemblea verrà rinviata ad una data e ad un'ora successiva di almeno quindici giorni e in luogo stabilito dal Presidente; e a tale assemblea rinviata i Sottoscrittori presenti in persona o per procura rappresenteranno il numero legale. L'avviso ai Sottoscrittori di convocazione di un'assemblea in seconda convocazione sarà comunicato nello stesso modo stabilito per un'assemblea in prima convocazione, purché tale avviso specifichi che il numero di Sottoscrittori presenti all'assemblea in seconda convocazione, indipendentemente dal numero di Sottoscrittori presenti e di Quote da essi detenute, rappresenterà il numero legale.

6. Una persona (che non deve necessariamente essere un Sottoscrittore o suo delegato) designata per iscritto dalla Società di Gestione presiederà ogni assemblea e nel caso che tale persona non venga designata o se tale persona non sia presente ad un'assemblea entro quindici minuti dall'ora di inizio dell'assemblea, i Sottoscrittori presenti nomineranno un Presidente scelto tra di loro.

7. Il Presidente può con il consenso di un'assemblea ove sia presente il numero legale, e sarà suo compito farlo se richiesto dall'assemblea, rinviare di volta in volta e di luogo in luogo l'assemblea, ma non verrà presa alcuna decisione nel corso di un'assemblea rinviata ad eccezione delle decisioni che avrebbero potuto essere legalmente deliberate in occasione dell'assemblea così rinviata.

8. Una Delibera Straordinaria posta ai voti dell'assemblea sarà approvata per alzata di mano a meno che non sia richiesta, prima dell'alzata di mano o quando viene dichiarato il risultato dell'alzata di mano, una votazione a scrutinio dal Presidente o da uno o più Sottoscrittori presenti di persona o per procura o che rappresentino un ventesimo delle Quote in emissione in quel momento. A meno che non sia richiesta tale votazione, una dichiarazione del Presidente che una delibera è stata approvata all'unanimità o da una determinata maggioranza o che non è stata approvata sarà la prova definitiva dell'esito del voto senza giustificazione del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro tale delibera.

9. Se viene richiesta una votazione, la stessa verrà effettuata nel modo stabilito dal Presidente e il risultato della votazione verrà considerato come delibera dell'assemblea alla quale la votazione sia stata richiesta.

10. Una votazione richiesta relativamente alla nomina del Presidente o ad un rinvio verrà effettuata immediatamente. Una votazione richiesta relativamente ad altra questione verrà effettuata nel momento e nel luogo stabiliti dal Presidente.

11. La richiesta di votazione non impedirà lo svolgimento dell'assemblea relativamente agli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

12. In occasione di voto per alzata di mano ogni Sottoscrittore presente di persona o per procura avrà diritto ad un voto. In occasione di una votazione a scrutinio ogni Sottoscrittore presente di persona o per procura avrà diritto ad un voto per ogni Quota detenuta. Una persona che abbia diritto a più di un voto non è obbligata a utilizzarli tutti né a utilizzarli tutti allo stesso modo.

13. Nel caso di co-Sottoscrittori iscritti nel Registro del Comparto di riferimento, verrà accettato il voto di persona o per procura del Sottoscrittore avente diritto prioritario, ad esclusione dei voti degli altri co-Sottoscrittori. A tale scopo la priorità verrà determinata in base all'ordine in cui sono stati iscritti i nominativi nel Registro del Comparto di riferimento.

14. I voti possono essere espressi sia di persona che per procura.

15. L'atto che conferisce la procura sarà in forma scritta, per mano del delegante o di un suo rappresentante debitamente autorizzato per iscritto oppure, nel caso che il delegante sia una società sarà un atto formale che reca il sigillo della società oppure sarà per mano di un funzionario o di un rappresentante debitamente autorizzato. La persona a cui viene affidata la procura non deve essere necessariamente un Sottoscrittore.

16. L'atto che conferisce la procura e la delega o altra eventuale autorizzazione a firmarla, o una copia autenticata da un notaio di tale delega o altra eventuale autorizzazione saranno depositati in un luogo che la Società di Gestione, con l'approvazione dalla Banca Depositaria, potrà stabilire nell'avviso di convocazione dell'assemblea e, nel caso che nessun luogo sia stabilito, tali documenti dovranno essere depositati presso la Sede Legale della Società di Gestione non meno di quarantotto ore (o altro periodo stabilito di volta in volta dalla Società di Gestione con il consenso

della Banca Depositaria) prima dell'ora fissata per l'assemblea in prima o in seconda convocazione (o nel caso di votazione prima dell'ora fissata per la votazione) alla quale la persona nominata nell'atto intende votare e, in caso di inadempienza, l'atto di procura non sarà considerato valido. Nessun atto di procura sarà valido dopo la scadenza di dodici mesi dalla data nello stesso indicata quale data di esecuzione.

17. Un atto di procura può essere stilato nella seguente forma o in una qualsiasi altra forma approvata dalla Società di Gestione:

una delibera in forma scritta firmata da tutti i Sottoscrittori autorizzati pro tempore a partecipare e a votare a riguardo in sede di assemblea (o nel caso di enti legalmente costituiti dai loro rappresentanti debitamente designati) sarà valida ed effettiva a tutti i fini, come se la delibera fosse stata approvata in occasione di un'assemblea debitamente convocata e riunita.

"CHALLENGE FUNDS"

"Il Sottoscritto/I Sottoscritti di

in qualità di Sottoscrittore/i di..... Quote di [Nome del Comparto]

del suddetto Fondo, con la presente nomina/nominano di

o in caso di suo impedimento di

come suo/loro procuratore che voterà per suo/loro conto all'assemblea dei Sottoscrittori del predetto Fondo che avrà luogo il giorno..... di..... 20..... e a qualsiasi rinvio della stessa.

Firmato in data.....20.....

Nota: La persona a cui viene affidata la procura non deve essere necessariamente un Sottoscrittore.

18. Un voto espresso ai sensi dei termini stabiliti dalla procura sarà valido a prescindere dal precedente decesso o dalla precedente infermità mentale del delegante o revoca della procura o dell'autorizzazione ai sensi della quale tale procura era stata conferita o del trasferimento delle Quote relativamente alle quali è stata conferita la procura, a condizione che non sia stata data comunicazione per iscritto alla Società di

Gestione di tale decesso, infermità mentale, revoca o trasferimento prima dell'inizio dell'assemblea in prima o in seconda convocazione nella quale tale procura sia utilizzata.

19. Sarà redatto un verbale di tutte le delibere e dei procedimenti di ogni assemblea che sarà regolarmente trascritto in appositi registri di volta in volta forniti a tale scopo dalla Società di Gestione a spese della stessa. Tali verbali, se firmati dal Presidente dell'assemblea o supposti tali, saranno la prova conclusiva e definitiva degli argomenti ivi contenuti e fino a prova contraria ogni assemblea per la quale sia stato redatto un verbale verrà considerata regolarmente convocata e riunita e tutte le delibere approvate nel corso delle stesse verranno considerate regolarmente approvate.

20. Ai fini del presente Allegato una Delibera Straordinaria è una Delibera proposta e approvata da una maggioranza pari come minimo al settantacinque per cento del numero totale di voti espressi a favore e contro tale Delibera.

21. una delibera in forma scritta firmata da tutti i Sottoscrittori autorizzati pro tempore a partecipare e a votare a riguardo in sede di assemblea (o nel caso di enti legalmente costituiti dai loro rappresentanti debitamente designati) sarà valida ed effettiva a tutti i fini, come se la delibera fosse stata approvata in occasione di un'assemblea debitamente convocata e riunita.

22. In merito ai relativi diritti e interessi dei Sottoscrittori iscritti nel Registro e dei Sottoscrittori di Quote di

Comparti differenti, i suddetti termini del presente Allegato saranno applicati tenendo conto delle seguenti modifiche:

- (a) una delibera che, a parere della Società di Gestione, riguardi soltanto un Comparto di Quote verrà considerata regolarmente approvata se approvata nel corso di un'assemblea separata dei Sottoscrittori delle Quote di quel Comparto;
- (b) una delibera che, a parere della Società di Gestione, riguarda più di un Comparto di Quote ma che non dia origine a un conflitto di interessi tra i Sottoscrittori delle Quote dei rispettivi Comparti verrà considerata regolarmente approvata se approvata nel corso di un'unica assemblea di Sottoscrittori delle Quote di quei Comparti;
- (c) una delibera che, a parere della Società di Gestione, riguarda più di un Comparto di Quote e che dà origine o potrebbe dare origine ad un conflitto di interessi tra i Sottoscrittori delle Quote dei rispettivi Comparti verrà considerata regolarmente approvata soltanto se, invece di essere approvata nel corso di un'unica assemblea dei Sottoscrittori delle Quote di quei Comparti, sarà approvata da assemblee separate dei Sottoscrittori di Quote di quei Comparti; e
- (d) a tutte le predette assemblee saranno applicabili tutti i termini del presente Allegato, tenuto conto delle debite variazioni, come se i riferimenti alle Quote e ai Sottoscrittori fossero riferimenti alle Quote della classe o designazione in questione e ai Sottoscrittori possessori pro tempore di dette Quote.

ALLEGATO B ATTIVITÀ DA DETENERE E LORO CLASSIFICAZIONE

PARTE I: GIURISDIZIONI

Le “Giurisdizioni Consentite” sono le giurisdizioni elencate nelle Parti (A) e (B) del presente Allegato.

(A) Giurisdizioni Autorizzate

Giurisdizione	Subdepositario
Argentina	Citibank N.A.
Australia	HSBC Bank Australia Limited
Austria	UniCredit Bank Austria AG
Bahrein	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesh	Standard Chartered Bank
Belgio	BNP Paribas Belgium
Bermuda	HSBC Securities Services
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Ltd
Brasile	BNP Paribas Brazil
Bulgaria	UniCredit Bulbank AD
Canada	Royal Bank of Canada
Cile	Banco de Chile (Citibank N.A.)
Cina	HSBC Bank (China) Company Limited
Colombia	Cititrust Colombia S.A.
Croazia	UniCredit Bank Austria AG
Cipro	HSBC Bank plc
Repubblica Ceca	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Danimarca	Danske Bank A/S
Egitto	HSBC Bank Egypt S.A.E.
Estonia	Swedbank
Euromercato	Clearstream Banking S.A.
Finlandia	Nordea Bank Finland Plc
Francia	Deutsche Bank A.G.
Germania	Deutsche Bank A.G.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Ltd.
Grecia	HSBC Bank Plc Greece
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Ungheria	UniCredit Bank Hungary Zrt.

India	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesia	Standard Chartered Bank
Irlanda	Citibank Ireland
Israele	Citibank N.A. Tel Aviv Branch
Italia	BNP Paribas Securities Services
Giappone	Citibank, Tokyo
Giordania	Standard Chartered Bank
Kazakistan	JSC Citibank Kazakhstan
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettonia	Swedbank
Lituania	Swedbank
Lussemburgo	Clearstream
Malesia	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Messico	Citibanamex
Marocco	Société Générale Marocaine de Banques
Namibia	Standard Bank Namibia Ltd
Nasdaq Dubai Ltd	HSBC Bank Middle East Limited
Paesi Bassi	BNP Paribas Securities Services
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Norvegia	DNB Bank ASA
Oman	HSBC Bank Middle East Limited
Perù	Citibank del Peru S.A.
Filippine	Standard Chartered Bank
Polonia	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Portogallo	BNP Paribas Securities Services
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited
Romania	BRD - Groupe Societe Generale
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia
Singapore	DBS Bank Ltd
Repubblica Slovacca	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Slovenia	UniCredit Bank Austria AG
Sudafrica	Société Générale
Corea del Sud	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
Spagna	Bancoval Securities Services S.A.

Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Svezia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svizzera	Credit Suisse AG
Taiwan	HSBC Bank (Taiwan) Limited
Tailandia	Standard Chartered Bank (Thai) Plc
Tunisia	Societe Generale Securities Service UIB Tunisia
Turchia	Citibank A.S.
EAU - Abu Dhabi	HSBC Bank Middle East Limited
EAU - Dubai	HSBC Bank Middle East Limited
Regno Unito	Citibank
Stati Uniti	The Bank of New York Mellon
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia PLC

(B) Giurisdizioni Designate

Giurisdizione	Subdepositario
Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank Austria AG
Libano	HSBC Bank Middle East Limited
Nigeria	Citibank Nigeria Limited
Pakistan	Deutsche Bank A.G.
Russia	Societe Generale, Rosbank
Serbia	UniCredit Bank Austria AG
Ucraina	Public Joint Stock Company UniCredit Bank
Uruguay	Banco Itaù Uruguay S.A.
Vietnam	HSBCBank (Vietnam) Ltd

(C) Giurisdizioni Proibite

Giurisdizione
Qualsiasi giurisdizione non sopra elencata.

La Banca Depositaria si riserva il diritto di modificare l'elenco delle Giurisdizioni Consentite e delle Giurisdizioni Proibite in qualsiasi momento in cui le circostanze richiedano tale modifica.

Il nuovo Allegato B Parte I risultante da tale modifica sarà preventivamente comunicato per iscritto alla Società di Gestione e sostituirà automaticamente l'Allegato precedente con effetto immediato relativamente alla modifica degli elenchi delle Giurisdizioni Autorizzate, Giurisdizioni Designate e Giurisdizioni Proibite.

PARTE II: TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI

Le Attività in Custodia comprendono quanto segue:

Tipo di strumenti finanziari	Sottotipo di strumenti finanziari	Strumento finanziario
Valori mobiliari	Azioni	Azioni ordinarie
		Ricevute di Deposito Americane (ADR)
		Ricevute di Deposito Globali
		Fondi Negoziati in Borsa (ETF)
		Azioni privilegiate
	Reddito fisso	Titoli di Stato
		Obbligazioni municipali
		Obbligazioni corporate
		Titoli garantiti da attività (ABS)
		Obbligazione ipotecaria garantita (CMO)
	Strumenti dei mercati monetari	Titoli garantiti da ipoteca (ABS)
		Buoni del Tesoro
		Certificati di deposito
		Commercial paper
	Strumenti finanziari con derivati incorporati	Titoli a medio termine
Obbligazioni convertibili		
Titoli legati al credito		
Titoli con pagamento parziale		
Fondi chiusi	Fondi chiusi	Warrant e diritti
		Fondi chiusi
		Fondi chiusi
Fondi chiusi laddove il conto presso l'intermediario è aperto a nome della Banca Depositaria.	Fondi aperti	OICVM
		Altri OIC Idonei
		OIC non Idonei

Tipo di strumenti finanziari	Sottotipo di strumenti finanziari	Strumento finanziario
Garanzia Titoli	Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità	Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità per pronti contro termine (Repo)
		Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità per derivati OTC bilaterali
		Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità per derivati compensati
		Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità per derivati negoziati in borsa
		Garanzia titoli ricevuta nel trasferimento di titolarità per operazioni di prestito titoli
	Garanzia titoli data in custodia, con esclusione del trasferimento della titolarità	Garanzia titoli data in custodia per accordi di riacquisto
		Garanzia titoli data in custodia per derivati OTC bilaterali
		Garanzia titoli data in custodia per derivati compensati
		Garanzia titoli data in custodia per derivati negoziati in borsa
		Garanzia titoli data in custodia per operazioni di prestito titoli

Parte III: ALTRE ATTIVITÀ

(A) ALTRI TIPI DI ATTIVITÀ

Le Altre Attività comprendono quanto segue:

Altro Tipo di Attività	Altro Sottotipo di Attività	Altre Attività
Fondi chiusi laddove il conto presso l'intermediario è aperto a nome dell'OICVM	Fondi aperti	OICVM
		Altri OIC Idonei
		OIC non Idonei
Titoli di prestito*	Titoli di prestito	Titolo di prestito
Liquidità detenuta presso la Banca Depositaria	Liquidità detenuta presso la Banca Depositaria	Liquidità detenuta presso la Banca Depositaria
Depositi di liquidità di terzi	Depositi a vista	Depositi a vista
	Depositi vincolati	Depositi vincolati
	Deposito fiduciario	Deposito fiduciario
Saldi di cassa dei Conti di sottoscrizione/rimborso	Saldi di cassa dei Conti di sottoscrizione/rimborso	Saldi di cassa dei Conti di sottoscrizione/rimborso
Derivati negoziati in borsa	Futures negoziati in borsa	Futures su azioni
		Futures su indici
		Futures su valute
		Altri futures quotati
	Opzioni negoziate in borsa	Opzioni su azioni
		Opzioni su indici
		Opzioni su valute
		Altre opzioni quotate
Derivati compensati	Derivati compensati	CDS
		Swap su tassi d'interesse
		Altri derivati compensati

* liquidità prestata da un sindacato di banche rimborsabile in una serie di rate contrattualmente definita.

Altro Tipo di Attività	Altro Sottotipo di Attività	Altre Attività	
Derivati OTC bilaterali	Contratti a termine	Contratti di cambio a termine	
		Contratti a termine senza facoltà di consegna (Non Deliverable Forward (NDF))	
	Opzioni	Opzioni su azioni	
		Opzioni su indici	
		Opzioni su valute	
		Opzioni su swap	
		Cap, Floor	
		Opzioni con barriera	
	Swap	Total Return Swap (TRS)	
		Swap azionari	
		Swap senza facoltà di consegna	
		Swap su indici overnight	
		Swap su varianza	
		Swap su valute e tassi d'interesse	
		Contratti per differenza (CFD)	
		Forward Rate Agreement (FRA)	
		Garanzia liquida	
	Garanzia Liquida	Garanzia liquida data in custodia o nel trasferimento di titolarità	Garanzia liquida ricevuta per pronti contro termine
			Garanzia liquida ricevuta per derivati OTC bilaterali (non compensati)
Garanzia liquida ricevuta per operazioni di prestito titoli			
Garanzia liquida data in custodia o nel trasferimento di titolarità		Garanzia liquida data per pronti contro termine	
		Garanzia liquida data per derivati OTC bilaterali (non compensati)	
		Garanzia titoli data per derivati compensati	
		Garanzia titoli data per derivati negoziati in borsa	
		Garanzia titoli data per operazioni di prestito titoli	

Altro Tipo di Attività	Altro Sottotipo di Attività	Altre Attività
Contratti di cambio a pronti	Contratti di cambio a pronti	Contratti di cambio a pronti
Garanzia titoli	Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità	Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità per pronti contro termine in acquisto
		Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità per derivati OTC bilaterali (non compensati)
		Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità per derivati compensati
		Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità per derivati negoziati in borsa
		Garanzia titoli data nel trasferimento di titolarità per operazioni di assunzioni di prestito titoli
		Garanzia titoli ricevuta in custodia per derivati OTC bilaterali (non compensati)
	Garanzia titoli ricevuta in custodia	Garanzia titoli ricevuta in custodia per derivati compensati
		Garanzia titoli ricevuta in custodia per derivati negoziati in borsa
		Garanzia titoli ricevuta in custodia per operazioni di prestito titoli
		Garanzia titoli ricevuta in custodia per operazioni di prestito titoli

Qualsiasi modifica dell'elenco delle Attività in Custodia o delle Altre Attività richiede la previa approvazione scritta della Banca Depositaria e della Società di Gestione e sarà conforme ai requisiti della Banca Centrale.

Fermo restando quanto sopra esposto, gli elenchi saranno ritenuti automaticamente modificati all'invio di un preavviso alla Società di Gestione in caso di modifica della Legislazione OICVM che richieda l'aggiornamento di tali elenchi. Una versione aggiornata sarà quindi inviata dalla Banca Depositaria alla Società di Gestione senza ingiustificato ritardo.

(B) VERIFICA DELLA PROPRIETÀ DELLE ALTRE ATTIVITÀ

In relazione all'investimento da parte del Fondo in Altre Attività:

- tutti gli accordi sottoscritti tra la Società di Gestione e sue terze parti per l'investimento; e
- giornalmente oppure ogni volta vi sia una modifica della posizione, l'intera portata dei prospetti delle controparti.

Resta inteso che tale elenco non è esaustivo e che tali documenti saranno richiesti dalla Banca Depositaria soltanto ove applicabile e purché la Banca Depositaria non li abbia già ricevuti in qualsiasi altra capacità come Banca Depositaria del Fondo.

Qualora tali documenti non esistano in una determinata giurisdizione o relativamente a una determinata Attività, la Banca Depositaria può, a sua discrezione, accettare un'alternativa, purché la Società di Gestione riesca a persuadere la Banca Depositaria che tale alternativa costituisce un'evidenza valida e applicabile della titolarità in tale giurisdizione o per tale Attività.

ALLEGATO C CONTI DI LIQUIDITÀ DI TERZI

BANCA CONTO	NOME CONTO	VALUTA CONTO	NUMERO / IBAN CONTO
Investec Bank plc (Irish Branch)	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch- [Sub-Fund Name]	EUR	IE90BOFI900017315472**
Banca Mediolanum SPA	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch - [Sub-Fund Name]	EUR USD GBP	IT70L030623421000000000** 2113800000** 6008636910**

ALLEGATO D PROCEDURE DI INOLTRO A LIVELLI SUPERIORI

La Banca Depositaria ricorre a una procedura chiara e completa di inoltro a livelli superiori ai fini del Regolamento, i cui dettagli saranno messi a disposizione alla Banca Centrale e alla Società di Gestione su richiesta.

- A. La Procedura di inoltro a livelli superiori è la seguente:
- (i) Qualora una Parte venga a conoscenza di un Evento Scatenante della Procedura di inoltro a livelli superiori, ne darà immediata comunicazione all'altra Parte applicabile con i mezzi di comunicazione specificati nella Clausola 42.00 del Regolamento (i) per la Società di Gestione al Responsabile della conformità e (ii) per la Banca Depositaria a Willie O'Gorman, Direttore Generale.
 - (ii) La Società di Gestione, a sue spese qualora sia in violazione della presente Sub-clausola 25.07, svilupperà un piano (un "Piano di Rettifica") mirato a porre rimedio all'Evento Scatenante della Procedura di inoltro a livelli superiori entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla comunicazione fornita ai sensi del paragrafo (i) e ne fornirà una copia alla Banca Depositaria. La Banca Depositaria fornirà ragionevole assistenza alla Società di Gestione in ordine allo sviluppo di un Piano di Rettifica.
 - (iii) La Banca Depositaria può rilasciare commenti sul Piano di Rettifica proposto entro 7 (sette) Giorni Lavorativi da quando ha ricevuto una copia del Piano di Rettifica proposto.
 - (iv) La società di Gestione riesaminerà e prenderà in considerazione tali commenti

- sul Piano di Rettifica Proposto che la Banca Depositaria possa aver rilasciato e completerà e implementerà pertanto il Piano di Rettifica non appena possibile, ma in ogni caso entro e non oltre dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data del Piano di Rettifica sviluppato ai sensi del paragrafo (ii).
- (v) Qualora non sia stato concordato o implementato alcun Piano di Rettifica entro i lassi di tempo specificati nel paragrafo (iv), i rappresentanti di primo livello della Banca Depositaria e della Società di Gestione si incontreranno per cercare di risolvere eventuali controversie.
 - (vi) Qualora entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale posticipo la controversia non sia stata risolta o la prevista riunione non abbia avuto luogo, la Banca Depositaria ha il diritto di deferire la controversia al consiglio di amministrazione della Società di Gestione e tra i rappresentanti di primo livello della Banca Depositaria e della Società di Gestione avrà luogo un'ulteriore riunione entro 3 (tre) Giorni Lavorativi per cercare di risolvere la controversia.
 - (vii) Ove la riunione di cui al paragrafo (vi) non determini la soluzione dell'Evento Scatenante della Procedura di inoltro a livelli superiori, la Banca Depositaria può recedere dal proprio mandato in conformità alla Clausola 36.00 del presente Regolamento e deve informare la Banca Centrale della controversia e della procedura di inoltro a livelli superiori che è stata attuata.
La Banca Depositaria può, a sua assoluta discrezione, cambiare qualsiasi periodo specificato nel presente Allegato D qualora lo ritenga necessario al fine di ridurre il rischio di inadempienza dei propri obblighi ai sensi dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale del 2015 e delle Regole della Banca Centrale.
- B. Le Parti convengono che ulteriori dettagli relativamente al Processo di inoltro a livelli superiori possono essere specificati nella misura necessaria in un accordo separato sul livello dei servizi concluso tra le parti. In caso di dubbi, le Parti possono utilizzare i dati di contatto riportati nella descrizione delle Parti del Regolamento.

ALLEGATO E INFORMATIVE DI LIVELLO 2 RELATIVE ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA OICVM V

Ai fini del presente Allegato E, "Agente Amministrativo" si riferisce all'agente amministrativo del Fondo. Le Appendici al presente Allegato possono essere modificate in qualsiasi momento dalla Banca Depositaria con preavviso scritto alla Società di Gestione in conformità alla Clausola 42.00 del Regolamento. A meno che la Società di Gestione si sia opposta a tali modifiche entro 14 giorni solari dalla ricezione del preavviso, dette modifiche saranno ritenute accettate dalla stessa.

1. Articoli 2(2)(a) e (b)

Una descrizione dei servizi che la Banca Depositaria è tenuta a espletare. Le Clausole 7.00, 25.00, 45.00 del Regolamento specificano le mansioni Banca Depositaria e i servizi offerti.

Le procedure che la Banca Depositaria è tenuta ad adottare per ciascun tipo di attività in cui il Fondo può investire e che sono affidate alla Banca Depositaria e una descrizione della modalità con cui deve essere eseguita la sua funzione di custodia e sorveglianza ai sensi dei Regolamenti OICVM del 2011 e delle Regole della Banca Centrale, in funzione dei tipi di attività e delle regioni geografiche in cui il Fondo prevede di investire (in ordine alle mansioni di custodia, la descrizione deve comprendere elenchi e procedure di paesi per l'inserimento o l'eliminazione di paesi dagli elenchi). Ciò dovrà essere coerente con le informazioni concernenti le attività in cui il Fondo può investire e specificate nel suo regolamento, nella documentazione costitutiva e nei documenti di offerta.

1.1. Conservazione delle Attività in Custodia

La Banca Depositaria accetterà e deterrà in custodia le attività elencate nella Parte II dell'Allegato B al Regolamento. Deterrà tali attività soltanto nei paesi elencati nell'Allegato B, Parte I (A) e (B). Il processo di inserimento di paesi o di eliminazione degli stessi dall'elenco specificato nella Parte I dell'Allegato B al Regolamento.

Le Attività in Custodia sono detenute a nome della Banca Depositaria o di qualsiasi suo Subdepositario o Delegato. Le partecipazioni sono iscritte nei libri e registri della Banca Depositaria in conti separati per ciascun Comparto. La Banca Depositaria riconcilia i propri registri con i prospetti dei suoi Subdepositari oppure, qualora le Attività in Custodia non siano detenute tramite Subdepositari, i prospetti dei Sistemi di Titoli o degli agenti per i trasferimenti di organismi di investimento collettivo in cui un Comparto ha investito. Qualora la Banca Depositaria abbia delegato la custodia di strumenti finanziari a un Subdepositario, monitorerà sia attraverso un programma di visite esterne che

verifiche continue di due diligence che il Subdepositario abbia strutture ed esperienza adeguate e proporzionate alla natura, entità e complessità degli strumenti finanziari a esso affidati e che soddisfi i criteri specificati nelle Sub-clausole 25.19 a 25.32 del Regolamento per agire in qualità di Subdepositario.

La Banca Depositaria perfeziona accordi legali con ciascun Subdepositario in virtù dei quali tutte le Attività in Custodia devono essere detenute in conti separati aperti nei libri del Subdepositario, come previsto nella Sub-clausola 25.20 del presente Supplemento. I processi sopra descritti si applicano a tutte le Attività in Custodia detenute in qualsiasi Giurisdizione Consentita.

1.2. Custodia di Altre Attività

1.2.1. Aspetti generali

La Società di Gestione garantisce che tutte le istruzioni e le informazioni rilevanti concernenti operazioni in, e il possesso di, Altre Attività saranno puntualmente inviate alla Banca Depositaria dal suo delegato incaricato affinché la Banca Depositaria possa adempiere ai propri obblighi di custodia.

In assenza di un consenso scritto della Banca Depositaria, la Società di Gestione o un suo delegato incaricato trasmetterà elettronicamente alla Banca Depositaria i dettagli di tutte le operazioni del Fondo in Altre Attività e provvederà affinché i suoi delegati facciano altrettanto. Il trasferimento elettronico avverrà in base a uno standard industriale, come lo SWIFT, oppure a uno fornito dalla Banca Depositaria.

La Società di Gestione conferma che né essa stessa né alcun delegato cederà, trasferirà, scambierà o consegnerà Altre Attività senza averne dato prima comunicazione alla Banca Depositaria.

La Banca Depositaria garantisce di conservare un registro delle Altre Attività della cui proprietà sia certa. Tale valutazione della proprietà sarà basata su informazioni o documenti forniti dalla Società di Gestione e, ove disponibile, su evidenze esterne fornite da terze parti o agenti pertinenti (a seconda del caso). La Banca Depositaria confronterà i registri contabili del Fondo con il registro delle Altre Attività tenuto dalla Banca Depositaria. Al fine di consentire alla Banca Depositaria di svolgere questo compito, la Società di Gestione assicurerà che i registri contabili del Fondo, comprese le copie delle riconciliazioni eseguite dalla Società di Gestione o da suoi delegati, siano tempestivamente forniti alla Banca Depositaria su richiesta.

Nel caso in cui sia individuata un'anomalia, la Banca Depositaria ne informerà la Società di Gestione e il suo delegato incaricato e, se necessario, qualora la questione non possa essere corretta o spiegata, la Banca Centrale.

1.3. Funzioni di sorveglianza

1.3.1. Sorveglianza di sottoscrizioni e rimborsi

La Società di Gestione garantisce che la Banca Depositaria riceverà puntualmente tutte le informazioni appropriate dall'Agente Amministrativo, comprese le copie delle sue procedure, in relazione alle negoziazioni in Quote emesse dalla Società di Gestione in modo tale che la Banca Depositaria possa

- (i) verificare che il Fondo abbia ricevuto i pagamenti e che il denaro ricevuto dal Fondo sia detenuto in conti di liquidità aperti a nome del Fondo o a nome della Società di Gestione o della Banca Depositaria per conto del Fondo.
- (ii) riconciliare gli ordini di sottoscrizione con i proventi di sottoscrizione e il numero di Quote emesse con i proventi di sottoscrizione ricevuti dal Fondo;
- (iii) riconciliare gli ordini di rimborso con i rimborsi pagati e il numero di Quote annullate con i rimborsi pagati dal Fondo; e
- (iv) verificare la coerenza tra il numero totale di Quote nei libri e registri del fondo e il numero totale di Quote in circolazione che appare nel Registro.

La Società di Gestione garantisce che l'Agente Amministrativo agevolerà la verifica sul posto dei suoi processi e procedure da parte della Banca Depositaria con frequenza almeno annuale, con un ragionevole preavviso che non dovrà essere superiore a quattro settimane.

La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di informare la Banca Depositaria non appena verrà a conoscenza di eventuali errori compiuti nell'elaborazione di sottoscrizioni o rimborsi.

1.3.2 Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

La Società di Gestione garantisce che la Banca Depositaria riceverà puntualmente tutte le informazioni appropriate dall'Agente Amministrativo, comprese le copie delle sue procedure, in relazione al calcolo del valore patrimoniale netto delle Quote, tra cui eventuali rapporti su eccezioni generati nell'ambito dei controlli dell'Agente Amministrativo. La Banca Depositaria si accerterà che il valore patrimoniale netto del Fondo sia calcolato correttamente attraverso una combinazione di verifiche a campione su controlli eseguiti dall'Agente Amministrativo e di una verifica indipendente del valore di attività e passività incluse nei calcoli del valore patrimoniale netto.

La Società di Gestione garantisce che l'Agente Amministrativo agevolerà la verifica sul posto dei suoi processi e procedure da parte della Banca Depositaria con frequenza almeno annuale, con un ragionevole preavviso che non dovrà essere superiore a quattro settimane.

La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di informare la Banca Depositaria non

appena venga a conoscenza di eventuali errori compiuti nel calcolo del valore patrimoniale netto per Quota di un Comparto.

1.3.3 Regolamento

In relazione a operazioni che implicino le Attività in Custodia del Fondo, la Banca Depositaria identificherà tutti i casi in cui il corrispettivo non sia stato rimesso alla Società di Gestione entro i consueti relativi limiti temporali. Comunicherà alla Società di Gestione, o a suoi delegati nominati, eventuali ritardi e, con il supporto della Società di Gestione e dei suoi delegati, porrà in essere le azioni nella misura necessaria ad assicurare che la causa di eventuali ritardi nella rimessa del corrispettivo sia corretta nel modo appropriato.

In relazione a operazioni perfezionate per conto del Fondo che non avvengono su mercati regolamentati (per esempio, contratti derivati OTC), qualora la Banca Depositaria abbia comunicato alla Società di Gestione o a un suo delegato che tali operazioni non sono state regolate entro la chiusura del giorno lavorativo successivo dalla data di scadenza prevista per il regolamento, la Società di Gestione o un suo delegato si impegneranno a programmare immediatamente il regolamento con la controparte.

1.3.4 Distribuzione del reddito

La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di fornire alla Banca Depositaria tutte le informazioni pertinenti concernenti il calcolo del reddito netto del Fondo ed eventuali distribuzioni correlate effettuate. I calcoli del reddito netto saranno forniti alla Banca Depositaria almeno due Giorni Lavorativi prima della data "ex dividendo" della distribuzione.

1.3.5 Conformità degli investimenti

La Società di Gestione conferma di avere la responsabilità di assicurare la conformità del Fondo con i Regolamenti OICVM del 2011 e con qualsiasi politica d'investimento e con le restrizioni agli investimenti contenute nel Prospetto e nel Regolamento. La Società di Gestione o un suo delegato conferma che comunicherà tempestivamente alla Banca Depositaria tutte le violazioni relative agli investimenti da essa individuate o di cui sia stata informata dai suoi delegati. La Banca Depositaria ne darà comunicazione alla Banca Centrale, ove necessario, in linea con le Sub-clausole 25.03 o 25.04 del Regolamento.

La Banca Depositaria eseguirà verifiche periodiche sulla conformità di ciascun Comparto alle proprie politiche e restrizioni agli investimenti, nonché alle restrizioni agli investimenti contenute nei Regolamenti OICVM del 2011. La frequenza di tali verifiche sarà determinata dalla Banca Depositaria tenendo conto della natura e complessità di ciascun Comparto.

Dopo la ricezione della comunicazione della Banca Depositaria di eventuali violazioni di restrizioni agli investimenti applicabili al Fondo, la Società di Gestione o un suo delegato darà immediata conferma della violazione e comunicherà alla Banca Depositaria se tale violazione è attiva o passiva. Qualora la Banca Depositaria non abbia ricevuto evidenza di una correzione della violazione a sua soddisfazione entro il periodo di tempo applicabile da essa ragionevolmente richiesto, oppure in conformità ai requisiti legali o normativi applicabili, seguirà il processo di inoltro a livelli superiori concordato con la Società di Gestione, come ad esempio informare la Banca Centrale della violazione in linea con le Sub-clausole 25.03 e 25.04 del Regolamento.

1.3.6 Monitoraggio dei flussi di cassa

Si veda la Clausola 45.00 del Regolamento.

2 Articolo 2(2)(c)

Il periodo di validità e le condizioni per la modifica e la risoluzione del contratto, comprese le situazioni che potrebbero determinare la risoluzione del contratto e i dettagli concernenti la procedura di risoluzione e, se applicabile, le procedure con le quali la Banca Depositaria invia tutte le informazioni pertinenti al suo successore.

Si vedano la Clausole 36.00 e 49.00 del presente Regolamento.

3 Articolo 2(2)(d)

Gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti, in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Tali obblighi non comprometteranno la capacità delle autorità competenti di avere accesso ai documenti e alle informazioni rilevanti.

Si veda la Clausola 48.00 del Regolamento.

4 Articolo 2(2)(e)

I mezzi e le procedure con cui la Banca Depositaria trasmette alla Società di Gestione o a delegati della stessa tutte le informazioni rilevanti di cui ha bisogno per svolgere le proprie mansioni, compreso l'esercizio di diritti associati alle attività, e consentire alla Società di Gestione o a delegati della stessa di avere una panoramica puntuale e accurata dei conti del Fondo. La Banca Depositaria comunicherà alla Società di Gestione e a suoi delegati nominati le azioni societarie concernenti le Attività in Custodia registrate a nome della Banca Depositaria o di suoi Subdepositari o Delegati e richiederà un intervento discrezionale da parte della Società di Gestione o di un delegato della stessa. La Banca Depositaria chiede ai suoi Subdepositari di negoziare con diritti, conversioni, opzioni, warrant e altri interessi analoghi o in qualsiasi

altro diritto discrezionale in relazione ad Attività in Custodia soltanto sulla base delle istruzioni inviate dalla Banca Depositaria, istruzioni che rifletteranno le Istruzioni Apposite ricevute dalla Banca Depositaria.

La Banca Depositaria invierà le informazioni di cui sopra via fax ai soggetti indicati dalla Società di Gestione.

L'unico obbligo della Banca Depositaria per quanto concerne qualsiasi questione su cui la Società di Gestione o i suoi delegati nominati possono esercitare diritti di voto degli azionisti sarà quello di agevolare la fornitura del servizio di voto per gli azionisti, fornito da una terza parte appropriata.

La Banca Depositaria concederà alla Società di Gestione e ai suoi delegati nominati accesso alla propria applicazione Investor Services Online, che consentirà a tali parti e ai loro delegati nominati di visualizzare i registri della Banca Depositaria relativi alle Attività in Custodia detenute per il Fondo.

5 Articolo 2(2)(f)

I mezzi e le procedure con cui la Società di Gestione o il suo delegato trasmette tutte le informazioni pertinenti alla Banca Depositaria, oppure assicura che la stessa abbia accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere le sue mansioni, tra cui le procedure che garantiscono che la Banca Depositaria riceverà informazioni da altre parti nominate dalla Società di Gestione:

La Società di Gestione provvederà alla fornitura di informazioni alla Banca Depositaria in conformità alla Clausola 31.00 del presente Regolamento. La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di concedere alla Banca Depositaria accesso ai registri pertinenti e di metterle a disposizione la sua funzionalità di reporting online.

Le informazioni che vengono richieste dalla Banca Depositaria alla Società di Gestione, o a terze parti o agenti pertinenti (a seconda del caso) nominati dalla Società di Gestione sono elencate nelle Appendici 1 e 2 del presente Allegato. Tali informazioni saranno fornite e trasmesse con la modalità di volta in volta concordata tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria. Qualora la Società di Gestione non fornisca, o non provveda alla fornitura delle, informazioni come previsto nelle Appendici 1 e 2, la Banca Depositaria informerà la Società di Gestione attraverso le Procedure di Inoltro a livelli superiori e informerà la Banca Centrale in linea con le Sub-clausole 25.03 o 25.04 del Regolamento.

La Società di Gestione garantisce che l'Agente Amministrativo concederà alla Banca Depositaria accesso fisico ai suoi uffici durante il normale orario lavorativo e alla ricezione di un ragionevole preavviso, che non dovrà mai superare quattro settimane.

6 Articolo 2(2)(g)

Le procedure da seguire quando viene presa in considerazione una modifica alle regole, alla documentazione costitutiva o al Prospetto del Fondo, di cui la Banca Centrale e la Banca Depositaria dovrebbero essere avvisate, oppure qualora per procedere alla modifica sia necessario il previo accordo tra la Banca Centrale e la Banca Depositaria.

Si veda la Sub-clausola 31.11 del Regolamento.

7 Articolo 2(2)(h)

Tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra la Società di Gestione, una parte terza agente per conto del Fondo o della Società di Gestione da una parte, e la Banca Depositaria dall'altra parte, in relazione a vendita, sottoscrizione, rimborso, emissione, annullamento e riacquisto di Quote del Fondo:

La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di fornire tutte le informazioni rilevanti alla Banca Depositaria e concedere alla stessa accesso online ai registri appropriati del conservatore del registro in modo da poter riconciliare quanto segue in relazione a ciascun Comparto:

- ordini di sottoscrizione con i proventi di sottoscrizione;
- numero di Quote emesse con i proventi ricevuti;
- numero di Quote rimborsate con i rimborsi pagati;
- Quote come da registri contabili del Fondo con Quote come da Registro.

8 Articolo 2(2)(i)

Tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra la Società di Gestione, una parte terza agente per conto del Fondo o della Società di Gestione e la Banca Depositaria in relazione all'adempimento delle mansioni della Banca Depositaria:

Le informazioni necessarie sono descritte nelle Appendici 1 e 2.

La Società di Gestione e la Banca Depositaria possono chiedere informazioni aggiuntive in qualsiasi momento in conformità alla Sub-clausola 31.07 (xv) del Regolamento.

9 Articolo 2(2)(j)

Qualora le parti del contratto prevedano di nominare terzi per svolgere parti delle loro rispettive mansioni, un impegno a fornire periodicamente i dettagli di qualsiasi terza parte nominata e, su richiesta, informazioni sui criteri adottati per selezionare la terza parte e le misure previste per monitorare le attività svolte dalla terza parte selezionata.

9.1 Terze parti o agenti nominati dalla Banca Depositaria

9.1.1 Subdepositari

Per un elenco dei Subdepositari alla data del Regolamento si rimanda all'Allegato B allo stesso. Nel caso in cui siano apportate modifiche, un elenco aggiornato è reperibile su <https://www.rbcits.com/RFP/gmi/updates/Appointed%20subcustodians.pdf>. Le Clausole da 25.19 a 25.32 del Regolamento specificano la modalità di selezione e monitoraggio dei Subdepositari.

9.2 Terze parti o agenti nominati dalla Società di Gestione

La Società di Gestione fornirà mensilmente alla Banca Depositaria dettagli di tutti gli accordi con terzi pertinenti, eventuali integrazioni, eliminazioni o modifiche, comprese le informazioni concernenti le procedure rilevanti di due diligence eseguite dalla Società di Gestione e i dettagli del monitoraggio continuo eseguito dalla Società di Gestione o dal suo delegato. La Banca Depositaria fornirà i dettagli alla Società di Gestione e all'Investment Manager Delegato di qualsiasi modifica apportata ad accordi di terzi perfezionati dalla Banca Depositaria, comprese le procedure rilevanti di due diligence e i dettagli del monitoraggio continuo eseguiti dalla stessa.

10 Articolo 2(2)(k)

Informazioni sui compiti e responsabilità delle parti del contratto in ordine a obblighi relativi alla prevenzione anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Si veda la Clausola 44.00 del Regolamento.

11 Articolo 2(2)(l)

Informazioni su tutti i conti di liquidità aperti a nome del Fondo o a nome della Società di Gestione agente per conto del Fondo e sulle procedure mirate a garantire che la Banca Depositaria sia informata nel momento dell'apertura di eventuali nuovi conti di liquidità. Si veda la Clausola 45.00 del Regolamento.

12 Articolo 2(2)(m)

Dettagli relativi alle procedure di inoltro a livelli superiori della Banca Depositaria, compresa l'identificazione dei soggetti della Società di Gestione che la Banca Depositaria deve contattare nell'avviare tale procedura. Si veda l'Allegato D al Regolamento.

13 Articolo 2(2)(n)

Un impegno da parte della Banca Depositaria a comunicare che la separazione delle attività non è più sufficiente ad assicurare protezione dall'insolvenza di terzi cui siano state delegate funzioni di custodia in conformità all'Articolo 22a) della Direttiva 2009/65/

CE in una giurisdizione specifica.
Si veda la Sub-clausola 25.27 del Regolamento.

14 Articolo 2(2)(o)

Le procedure mirate ad assicurare che la Banca Depositaria, relativamente alle proprie mansioni, abbia la capacità di indagare sull'operato della Società di Gestione e di stimare la qualità delle informazioni ricevute, anche ottenendo accesso ai libri della Società di Gestione e tramite visite sul posto:

La Società di Gestione garantirà che la Banca Depositaria riceva puntualmente tutte le informazioni appropriate dall'Agente Amministrativo, compresa una copia delle sue procedure.

La Società di Gestione garantisce che l'Agente Amministrativo agevolerà la verifica sul posto dei suoi processi e procedure da parte della Banca Depositaria con frequenza almeno annuale, con un ragionevole preavviso che non dovrà essere superiore a quattro settimane.

La Società di Gestione darà istruzioni all'Agente Amministrativo di informare tempestivamente la Banca Depositaria non appena venga a conoscenza di eventuali errori compiuti nell'amministrazione del Fondo.

La Società di Gestione garantirà che alla Società di Gestione sia fornita una copia del Prospetto, ogniqualvolta sia modificato.

15 Articolo 2(2)(p)

Le procedure che garantiscono che alla Società di Gestione sia consentito di esaminare l'adempimento, da parte della Banca Depositaria, delle proprie mansioni. La Banca Depositaria fornirà una relazione mensile standard alla Società di Gestione, che conterrà informazioni rilevanti ai fini della sua revisione della Banca Depositaria, tra cui:

- Dettagli delle violazioni relative agli investimenti del Fondo rilevate nel corso del mese;
- Dettagli di errori sostanziali nel calcolo del valore patrimoniale netto di un Comparto;
- Dati statistici sul numero di operazioni su Attività in Custodia regolate in ritardo;

La Banca Depositaria, su richiesta, parteciperà a tutte le riunioni del consiglio del Fondo e della Società di Gestione in prima persona oppure telefonicamente. La Banca Depositaria presenterà una relazione periodica

standard che conterrà informazioni rilevanti per il Fondo e la revisione della Società di Gestione dell'adempimento della Banca Depositaria:

- Dettagli delle violazioni relative agli investimenti rilevate nel corso del periodo;
- Dettagli di errori sostanziali nel calcolo del valore patrimoniale netto di un Comparto;
- Dettagli di eventuali flussi di cassa significativi non coerenti con le operazioni del Fondo;
- Eventuali risultati significativi rilevanti per il Fondo o per la Società di Gestione identificati durante le procedure di due diligence eseguite dalla Banca Depositaria sull'Agente Amministrativo.
- Dati statistici sul numero di operazioni su Attività in Custodia regolate in ritardo.

Ogni anno la Società di Gestione può, con un preavviso di 30 giorni e fatti salvi i requisiti di sicurezza e riservatezza della Banca Depositaria, visitare la Banca Depositaria al solo fine di verificare l'adempimento della Banca Depositaria come banca depositaria del Fondo.

16 Informazioni

Qualsiasi riferimento nella fornitura di informazioni che la Società di Gestione è tenuta a fornire alla Banca Depositaria (i) deve includere le informazioni applicabili specificate nell'Appendice 1, come eventualmente di volta in volta concordate tra la Banca Depositaria e la Società di Gestione; tuttavia la Società di Gestione sarà tenuta a fornire le informazioni richieste dalla Banca Depositaria al fine di adempiere ai propri obblighi previsti dai Regolamenti OICVM del 2011 o dai Requisiti della Banca Centrale e (ii) richiederà che la Società di Gestione provveda alla fornitura di tali informazioni da parte di terzi interessati e agenti (a seconda del caso) direttamente alla Banca Depositaria qualora la Società di Gestione non sia in grado di fornire le informazioni essa stessa, al fine di consentire alla Banca Depositaria di adempiere ai propri obblighi previsti dalla Legislazione OICVM.

Qualsiasi riferimento alla Società di Gestione che provvede alla fornitura di informazioni alla Banca Depositaria da parte di terzi rilevanti o agenti (a seconda del caso) comprenderà, come applicabile, la Società di Gestione che provvede alle informazioni che devono essere fornite come specificato nell'Appendice 1 o nell'Appendice 2 come applicabile.

APPENDICE I

ALLEGATO E I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI CHE LA SOCIETÀ DI GESTIONE O IL SUO DELEGATO È TENUTA/O A FORNIRE ALLA BANCA DEPOSITARIA

Documenti/Informazioni

Informazioni, libri e registri comprendono quelli relativi a:

- registri di violazioni e/o incidenti, comprese eventuali riserve o eccezioni espresse dai revisori del Fondo;
- registri contabili, fiscali e dei prezzi, compresa la relazione e il bilancio annuali;
- istruzioni relative ai Conti di Liquidità del Fondo;
- dettagli di sottoscrizioni e rimborsi di Sottoscrittori, dei registri delle negoziazioni propri del Fondo e delle Quote complessivamente in circolazione del Fondo, come registrato dall'Agente Amministrativo;
- registro dei reclami;
- politica di gestione del rischio ed eventuali procedure e documenti associati;
- politica di valutazione dei derivati OTC;
- analisi dei mercati idonei;
- ISDA e relativi allegati;
- derivati negoziati in borsa e OTC per ciascun Comparto;
- accordi di garanzia in atto, nonché trattamento e monitoraggio di qualsiasi garanzia ricevuta/rilasciata;
- per Comparti che adottano il VaR, dettagli completi dell'approccio (ad es. intervallo di confidenza, periodo di detenzione, ecc.) e verifica intrapresa e monitoraggio proposto per eventuali nuovi accordi;
- risultati dei back test e degli stress test eseguiti per ciascun Comparto interessato;

APPENDICE II

ALLEGATO E INFORMAZIONI CHE TERZE PARTI SONO TENUTE A FORNIRE ALLA SOCIETÀ SU RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Documenti/Informazioni

- Documenti relativi all'apertura di conti presso Enti Ammissibili.
- Accesso agli estratti dell'intermediario in relazione alla negoziazione in derivati in copia cartacea o con mezzi elettronici attraverso un sistema proprietario, messaggistica SWIFT o in altro modo.
- Accesso a conti di garanzia in ordine alla negoziazione di derivati.
- Accesso ai registri delle operazioni di prestito titoli conservati dall'agente per il prestito di titoli.

ALLEGATO F

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA BANCA DEPOSITARIA

	Categoria dei soggetti interessati (Responsabile del trattamento)	Mezzo di identificazione (nome, soprannome ecc.)	Recapiti (indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono ecc.)	Conti (numero di carta di credito, conto corrente ecc.)	Transazioni (acquisti, vendite, reddito, imposte ecc.)	Dati professionali (qualifica, storia lavorativa, scuole frequentate, referenze ecc.)	Comunicazioni (registrazioni telefoniche, messaggio vocale, email, messaggio telefonico ecc.)	Numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo di identificazione d'uso generale
Servizi offerti dalla filiale di Dublino	Responsabile del trattamento	X	X	X	X	X	X	X

ALLEGATO G

Gestione dell'Investimento E ALTRI SERVIZI CHE LA SOCIETÀ DI GESTIONE È TENUTA A FORNIRE

Servizi per la gestione degli investimenti

1. La Società di Gestione dovrà, direttamente o attraverso il potere di delega ai sensi della Clausola 27.00 del Regolamento, fornire tali servizi di gestione degli investimenti in relazione ai Comparti che potranno essere di volta in volta richiesti. In particolare, fermo restando quanto precede, la Società di Gestione:

- (a) avrà pieni poteri e autorità per delegare a uno o più Investment Manager Delegati i suoi poteri, diritti, doveri e obblighi ai sensi del Regolamento (esclusi i poteri, diritti, doveri e obblighi di cui alla presente Sub-clausola (a)) in relazione alla gestione dell'investimento e al reinvestimento parziale o totale delle attività di un Comparto.
- (b) stipulerà, eseguirà e adempirà a tutti i contratti, gli accordi e altri impegni che, a ragionevole giudizio della Società di Gestione, siano necessari e auspicabili o connessi al perseguimento degli obiettivi e delle politiche d'investimento e delle linee guida interne stabilite in relazione a ciascuno dei Comparti e agli obblighi della Società di Gestione ai sensi del Regolamento in conformità con le norme, i regolamenti e le prassi dei mercati di riferimento;
- (c) identificherà, valuterà ed effettuerà Investimenti che ritenga opportuno concludere per ogni Comparto, ai sensi e in conformità con la politica d'investimento di quel Comparto. A tal fine, la Società di Gestione applicherà un elevato livello di due diligence nella selezione e nel monitoraggio continuo degli Investimenti e si assicurerà di avere un'adeguata conoscenza

e comprensione delle attività in cui ciascun Comparto è investito. La Società di Gestione stabilirà, implementerà e applicherà politiche e procedure scritte sulla due diligence e attuerà disposizioni efficaci per garantire che le decisioni d'investimento assunte per conto dei Comparti siano eseguite in conformità con gli obiettivi di investimento, la strategia di investimento e, ove applicabile, il profilo di rischio del relativo Comparto, e riesaminerà e aggiornerà regolarmente tali politiche e procedure;

- (d) assumerà decisioni in merito al modo in cui la liquidità o altre attività di ciascun Comparto potrebbero essere investite o realizzate a sostegno della politica d'investimento;
- (e) in caso di violazione dei limiti di investimento, degli obiettivi e delle politiche d'investimento o di qualsiasi linea guida interna stabilita riguardo a un Comparto, adotterà le misure appropriate per correggere la violazione in modo tempestivo;
- (f) istituirà procedure appropriate per garantire una valutazione corretta e accurata delle attività e delle passività del Fondo, in linea con la Clausola 18.00 del Regolamento e con i requisiti della Banca Centrale;
- (g) istituirà, attuerà e manterrà politiche e procedure contabili per garantire che il calcolo del Valore Patrimoniale Netto sia effettuato accuratamente e che gli ordini di sottoscrizione e rimborso possano essere eseguiti correttamente al Valore Patrimoniale Netto;
- (h) predisporrà materiale (diverso dai conti) da includere nelle relazioni annuali, semestrali o di altro tipo del Fondo e di ciascun Comparto;
- (i) impartirà prontamente istruzioni complete e adeguate alla Banca Depositaria in merito alle consegne di titoli e ai pagamenti in contanti per conto di ciascun Comparto alla Società di Gestione e a qualsiasi entità

- nominata dalla Banca Depositaria in veste di Subdepositario delle attività del Comparto; tali istruzioni dovranno riflettere le normali prassi di mercato in relazione alla consegna di titoli e ai pagamenti in contanti, in conformità con la Clausola 45.00 del Regolamento;
- (j) analizzerà e verificherà su base continuativa l'evoluzione di tutti gli Investimenti attualmente detenuti da ciascun Comparto;
 - (k) negozierà i termini e darà esecuzione agli accordi relativi a tutte le operazioni che si propone di realizzare per conto del Fondo compresi, a titolo esemplificativo, tutti i contratti di prestito, di copertura e di negoziazione di derivati;
 - (l) fornirà all'Agente Amministrativo e alla Banca Depositaria, a seconda dei casi, un ragionevole preavviso per la stipula di contratti di prestito, copertura e negoziazione di derivati e accordi di finanziamento titoli per conto del Fondo o dei Comparti, unitamente ai dettagli di eventuali accordi di garanzia, titoli, compensazione e regolamento e qualsiasi altra informazione ad essi relativa, a seconda dei casi, ragionevolmente richiesta dall'Agente Amministrativo e dalla Banca Depositaria;
 - (m) stabilirà, in relazione a ciascun Comparto, l'uso e la portata dell'uso di strumenti derivati e di tecniche e strumenti (a fini di investimento o di gestione efficiente del portafoglio), compresi gli accordi di finanziamento in titoli, e negozierà i termini di tutti gli accordi relativi a tutte le operazioni che si propone di concludere per conto del Fondo o dei Comparti, compresi a titolo esemplificativo tutti i contratti di prestito, copertura, ISDA e altri accordi di negoziazione di derivati e di finanziamento in titoli in conformità alle norme applicabili stabilite nei Regolamenti OICVM del 2011, nei Regolamenti OICVM del 2015 e nell'SFTR;
 - (n) analizzerà e verificherà su base continuativa la natura dei rischi associati a tutti gli investimenti al momento e di volta in volta inclusi nelle attività del Fondo;
 - (o) istituirà una funzione permanente di gestione del rischio in conformità con le disposizioni pertinenti dei Regolamenti OICVM del 2011 e dei Regolamenti OICVM del 2015 della Banca Centrale, ed effettuerà la gestione del rischio per ciascun Fondo in conformità con la dichiarazione di gestione del rischio della Società di Gestione in vigore per il Fondo, e successive modifiche;
 - (p) valuterà e stabilirà le modalità con le quali gli importi necessari per il riscatto delle Quote e per altri scopi dovrebbero essere realizzati, e realizzerà tali importi detenuti per conto del Comparto interessato per il pagamento dei proventi del riscatto;
 - (q) analizzerà e verificherà tutte le azioni che dovrebbero essere intraprese per effettuare l'acquisto e la vendita dei titoli detenuti da ciascun Comparto;
 - (r) eseguirà o disporrà l'esecuzione di operazioni approvate in relazione a uno o più Comparti in conformità con la politica di esecuzione al meglio della Società di Gestione;
 - (s) disporrà l'esecuzione di tutti i servizi di intermediazione necessari in relazione all'adempimento dei suoi obblighi di cui al presente documento;
 - (t) deciderà la disponibilità e la fonte dei fondi che ogni Comparto potrà utilizzare per effettuare distribuzioni ai Sottoscrittori;
 - (u) monitorerà la performance e il rischio di ciascun Comparto al fine di considerare qualsiasi modifica della politica d'investimento di un Comparto che la Società di Gestione ritenga necessaria o auspicabile;
 - (v) stabilirà se esercitare tutti i diritti (compresi i diritti di voto) connessi agli Investimenti di ciascun Comparto nel modo che la Società di Gestione può stabilire e, fatto salvo quanto sopra indicato, la Società di Gestione può, a sua assoluta discrezione, astenersi dall'esercizio di tali diritti di voto. La Società di Gestione svilupperà strategie adeguate ed efficaci per stabilire tempi e modalità di esercizio dei diritti di voto associati al portafoglio di un Comparto, a beneficio esclusivo del Comparto interessato e dei suoi Sottoscrittori, in conformità con i requisiti del Regolamento OICVM del 2011;
 - (w) qualora, nel corso della sua attività, la Società di Gestione evidenziasse un potenziale conflitto di interessi con uno dei Comparti, essa si adopererà in ogni momento, in considerazione dei propri obblighi nei confronti di ciascun Comparto, per garantire che tali conflitti siano risolti in modo equo;
 - (x) agirà in modo giusto ed equo nella ripartizione delle opportunità di investimento ai vari Comparti; e
 - (y) intraprenderà ricerche professionali in materia di investimenti nel settore attinente con l'obiettivo e la politica del relativo Comparto.

2. Nella misura in cui la Società di Gestione stipula contratti derivati soggetti all'EMIR per conto del Comparto di riferimento, essa dovrà rispettare o far sì che ogni delegato nominato rispetti tutti gli obblighi applicabili del Fondo, del Comparto e/o della Società di Gestione derivanti dall'EMIR.
3. Nella misura in cui la Società di Gestione effettua operazioni di finanziamento titoli e sottoscrive total return swap soggetti all'SFTR per conto del relativo Comparto, essa dovrà rispettare o far sì che ogni delegato nominato rispetti tutti gli obblighi applicabili del Fondo, del Comparto e/o della Società di Gestione derivanti dall'SFTR.
4. Nella misura in cui la Società di Gestione investe in cartolarizzazioni per conto del Comparto, essa dovrà rispettare o far sì che ogni delegato nominato rispetti tutti gli obblighi applicabili del Fondo, del Comparto e/o della Società di Gestione ai sensi del Regolamento sulle Cartolarizzazioni che deve essere ottemperato prima di acquisire una cartolarizzazione e su base continuativa durante la durata dell'operazione.
5. Nella misura applicabile, la Società di Gestione dovrà rispettare o far sì che ogni delegato nominato rispetti tutti gli obblighi applicabili del Fondo, del Comparto e/o della Società di Gestione ai sensi del Regolamento sui Benchmark.
6. Nella misura applicabile, la Società di Gestione dovrà rispettare o far sì che ogni delegato nominato rispetti gli obblighi di un Comparto ai sensi del FATCA/CRS, nei termini e nei limiti di applicazione di tale normativa a un Comparto.
7. La Società di Gestione adotterà le dovute misure per realizzare sistemi elettronici adeguati a consentire la puntuale e opportuna iscrizione di ogni operazione di Investimento realizzata dalla Società di Gestione per conto del Comparto interessato. La Società di Gestione deve assicurare un alto livello di sicurezza durante l'elaborazione dei dati elettronici in relazione a tali operazioni di Investimento, nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
8. Fermo restando quanto precede, la Società di Gestione garantirà, per ogni operazione di Investimento relativa ai Comparti, la tenuta di tutti i libri e registri pertinenti che siano sufficienti a ricostruire i dettagli dell'ordine e dell'operazione eseguita o del contratto per un periodo di almeno sei anni in conformità con i requisiti della Banca Centrale;
9. La Società di Gestione dovrà riconciliare a intervalli regolari le proprie registrazioni delle operazioni di investimento relative a ciascun Comparto con le registrazioni della Banca Depositaria e riferire immediatamente alla Banca Depositaria qualsiasi differenza significativa tra le sue registrazioni e quelle della Banca Depositaria;
10. La Società di Gestione si avvarrà di un adeguato sistema di gestione del rischio di liquidità e adotterà procedure che le consentiranno di monitorare il rischio di liquidità di ciascun Comparto e di garantire che ciascun Comparto sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento 104 del Regolamento OICVM del 2011. Nella gestione della liquidità di ciascun Comparto, la Società di Gestione dovrà inoltre rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento 4 del Regolamento OICVM della Banca Centrale del 2015.
11. Se del caso, la Società di Gestione effettuerà stress test che le consentiranno di valutare il rischio di liquidità dei Comparti in circostanze eccezionali e di monitorare di conseguenza il rischio di liquidità dei Comparti.

Registro della titolarità effettiva

12. La Società di Gestione istituirà e manterrà il registro della titolarità effettiva in conformità con gli obblighi della Società di Gestione ai sensi dei Regolamenti dell'Unione Europea (Anti-riciclaggio: titolarità effettiva di trust) del 2019 e successive modifiche o sostituzioni di volta in volta apportate.

**RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., DUBLIN BRANCH
(Banca Depositaria)**

**REGOLAMENTO REVISIONATO E CONSOLIDATO
CHALLENGE FUNDS**

(società d'investimento multicomparto di tipo OICVM)

DILLON EUSTACE AVVOCATI
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRLANDA

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD
MEDIOLANUM BANKING GROUP

2 Shelbourne Buildings - Shelbourne Road,
Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland

mediolanuminternationalfunds.it

Società di Gestione



MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD

The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1,
Irlanda

mifl.ie/it

Società di Gestione

